

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LXXIII
n. 6**

R E L A Z I O N E

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 dicembre 2014)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

*Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)*

Trasmessa alla Presidenza il 4 novembre 2015

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa.....	7
---------------	---

PARTE I**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi**

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2014.....	11
1.2. Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	16
1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2014.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel primo semestre.....	22
1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2014.....	27
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	32
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	37
2.1 Cenni introduttivi.....	37
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	38
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	40
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	45
3.1 Cenni introduttivi.....	45
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	46
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	47
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	47

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	53
Affari Esteri.....	57
Affari Interni.....	61
Agricoltura.....	69
Ambiente.....	71
Appalti.....	89
Comunicazioni.....	95
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	99
Energia.....	105
Fiscalità e Dogane.....	107
Giustizia.....	119
Lavoro e affari Sociali.....	125
Libera circolazione dei capitali.....	131
Libera circolazione delle merci.....	133
Libera circolazione delle persone.....	137
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	141
Pesca.....	147
Salute.....	149
Trasporti.....	157
Tutela dei Consumatori.....	171

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari interni.....	175
Ambiente.....	177
Appalti.....	179
Fiscalità e Dogane.....	187
Giustizia.....	193
Lavoro e Affari Sociali.....	197
Libera circolazione dei capitali.....	203
Libera circolazione dei lavoratori.....	205
Libera circolazione delle merci.....	209
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	213
Proprietà intellettuale.....	219
Ravvicinamento delle legislazioni.....	223
Salute.....	225

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010 e, successivamente, dall'art 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2014, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia al 31 dicembre 2014.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Le procedure di cui all’art. 258 TFUE si avviano con una nota di “messa in mora” che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l’invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell’invio della “messa in mora”, non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto “parere motivato”, con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell’eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Espresso senza esito il “parere motivato” ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l’illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l’ingiunzione, diretta all’inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all’eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l’ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un’ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive “legislative”, cioè emanate in “codecisione” dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell’Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all’obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell’art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2014, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 89. Di queste, 74 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 15 attengono al mancato receimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2014)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	65	9	74
Mancata attuazione di Direttive	15	0	15
Totali	80	9	89

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2014)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2014 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che costituiscono un'integrazione alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 9 procedure, 2 con ricorso in itinere, 7 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, 2 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2014)

FASI DEL PROCEDIMENTO								Totali
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	37	11	26	0	0	1	5	80
Articolo 260 TFUE	5	1	0	0	0	1	2	9
Totali	42	12	26	0	0	2	7	89

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l’“Ambiente” (17 casi), cui seguono “Trasporti” con 10 casi, “Fiscalità e dogane” con 9 casi e “Salute” con 7 casi.

Infine, 30 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.


Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell’Italia

Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2014)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	0	17	17	19,10
Energia	1	0	1	1,12
Fiscalità e dogane	0	9	9	10,11
Lavoro e affari sociali	0	4	4	4,49
Libera circolazione dei capitali	0	1	1	1,12
Libera circolazione merci	0	2	2	2,25
Libera circolazione delle persone	0	2	2	2,25
Libera prestazione servizi e stabilimento	1	5	6	6,74
Salute	5	2	7	7,87
Trasporti	2	8	10	11,24
Vari settori*	6	24	30	33,71
Totale	15	74	89	100,00%

* L’aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Concorrenza e aiuti di Stato, Giustizia, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2014, risulta che, dei n. 89 casi esperti, 41 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2014)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	4
Minori spese	1
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	22
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	41

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2014.

Alla data del 31 dicembre 2014, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2014, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 14 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 14 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 43 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2014



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Il settore dove si concentra il maggior numero di procedure nuove è "Trasporti" con 4 procedure. Seguono i settori "Affari interni" e "Salute", entrambi con 3 procedure. Viene, quindi, il settore "Ambiente" con 2 procedure e, infine, i settori "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Concorrenza e aiuti di Stato", entrambi con una procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- la procedura 2014/2171 "Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)". In tal sede, la Commissione contesta la violazione dell'art. 19 della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e dell'art. 17 della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure). In base al combinato disposto dei suddetti articoli, i minori non accompagnati, arrivati in uno Stato UE da paesi terzi rispetto ad essa, hanno diritto ad ottenere, dalle competenti Autorità interne dello Stato UE di ingresso, la nomina di un tutore che li rappresenti. Tale tutore deve curare gli interessi del minore, compreso quello relativo all'eventuale presentazione di una domanda di asilo. I tutori in questione debbono ricevere una "formazione" adeguata al loro incarico. Al riguardo, la Commissione ritiene che la situazione italiana sia carente, e in ordine alla preparazione dei soggetti investiti degli incarichi tutoriali, e in relazione al numero degli stessi tutori: infatti, spesse volte una stessa persona (o uno stesso organismo) vengono investiti dell'ufficio di tutore di diversi minori. Per superare la procedura, pertanto, è d'uopo l'istituzione di nuovi tutori e l'attivazione, per essi, di adeguati corsi di formazione. Ne consegue l'aumento della spesa pubblica;
- la procedura 2014/2235 "Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza)". Con tale procedura, la Commissione lamenta, tra l'altro, la violazione dell'art. 8, par. 6, della Direttiva 2008/115/CE, che impone ad ogni Stato della UE di organizzare un sistema "efficace" di monitoraggio dei rimpatri forzati dei cittadini extraUE il cui soggiorno è irregolare. In particolare, in Italia, il sistema approntato alla bisogna difettarebbe di tale efficacia, in quanto gli organi investiti di detti compiti di monitoraggio non sarebbero indipendenti dall'Autorità (nella fattispecie, il Governo) che decide i rimpatri medesimi. L'esigenza, pertanto, che venga individuato un organismo indipendente dall'Esecutivo, che espletli le funzioni di controllo in questione, potrebbe imporre l'istituzione di nuove entità amministrative, con conseguente aumento della spesa pubblica;

- la procedura 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura, la Commissione europea ha rilevato l’attuale inottemperanza, da parte dell’Italia, alla sentenza della Corte di Giustizia UE, che dichiarava la necessità che l’Italia stessa provvedesse – come da Decisione n. 2008/854/CE della Commissione medesima - all’integrale recupero dei finanziamenti pubblici concessi in forza della Legge regionale n. 9 del 1998. Ai fini del superamento della presente procedura, si impone che vengano completate le operazioni di recupero di tali finanziamenti all’erario pubblico. Ne deriva il corrispondente aumento delle pubbliche entrate.

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel II semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Ambiente 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	MM	No
Ambiente 2014/2123	Recepimento della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2014/4139	Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – Condizioni di residenza	MM	No
Salute 2014/0385	Mancato recepimento della Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la Direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativo al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo	MM	No
Salute 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	MM	No
Salute 2014/2125	Qualità dell’acqua destinata al consumo umano	MM	No
Trasporti 2014/2089	Cattiva applicazione della Direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri	MM	No
Trasporti 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Trasporti 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No
Trasporti 2014/0464	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No
Affari interni 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No
Affari interni 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" /2003/9/CE)	MM	Sì
Affari interni 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì
Concorrenza e aiuti di Stato 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM	Sì

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2014

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 14. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una restrizione o un ampliamento dell'oggetto rappresentato nella messa in mora;
- 7 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 3 procedure sono passate anch'esse alla fase di parere motivato, muovendo però da quella di messa in mora complementare;
- 1 procedura è transitata – regredendo - dalla fase di parere motivato a quella di messa in mora complementare, ad integrazione del contenuto della pgressa messa in mora;

- 1 procedura è passata dalla fase di parere motivato a quella, che predispone un primo intervento della Corte di giustizia UE, del ricorso di fronte alla Corte stessa;
- 1 procedura è transitata dalla fase del ricorso, ai sensi dell'art. 258 TFUE, a quella della relativa sentenza emessa dalla Corte medesima;
- 1 procedura è transitata dalla fase di sentenza, ai sensi dell'art. 258 TFUE, a quella della successiva messa in mora ex art. 260 TFUE;
- 1 procedura è transitata dalla fase del ricorso, ai sensi dell'art. 260 TFUE, a quella della relativa sentenza emessa dalla Corte UE, che costituisce il culmine della procedura di infrazione e comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 9 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2013/2177 "Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto". Al riguardo, la Commissione lamenta che lo Stato italiano – ad onta delle Direttive 2010/75/UE e 2004/35/CE – non si sarebbe adoperato efficacemente affinchè, con riguardo all'impresa ILVA di Taranto, venissero applicate le misure tecnicamente pertinenti alla riduzione delle emissioni della stessa azienda, dannose per l'ambiente circostante e per la salute umana. Onde superare la procedura, lo Stato dovrà affrontare una spesa orientativamente quantificata, nella Relazione del subcommissario governativo preposto alla gestione dell'ILVA medesima, in circa 3 miliardi di Euro, relativi sia ai lavori di bonifica delle aree già coinvolte nel danno ambientale, sia per la messa a norma degli impianti della stessa ILVA;
- la procedura n. 2011/4021 "Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir.va 1999/31/CE)". Con tale procedura la Commissione ha rilevato che le discariche situate nei subATO di Roma e di Latina non sono a norma rispetto alla succitata Direttiva e ad altre disposizioni UE. L'adeguamento alla disciplina dell'Unione europea imporrebbe, quanto meno, l'installazione, nelle discariche considerate, di sistemi di trattamento dei rifiuti che rispondano al tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), con conseguente aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive su tutto il territorio nazionale". La Commissione, in tal sede, ha lamentato la non conformità, alle Direttive n. 75/442/CEE, n. 91/689/CEE e n. 99/31/CE, di numerose discariche presenti sul territorio italiano. Per superare la procedura, l'Italia sopporterà, oltre alle spese per la messa a norma di dette discariche, anche quelle relative al pagamento delle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza del 2/12/2014. Circa queste ultime, la spesa corrisponde, precisamente, a: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi,

rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra;

- la procedura 2014/4011 “Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia – Livorno”. Con tale procedura, la Commissione sostiene che la concessione relativa alla realizzazione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno è stata, dall’ANAS, illegittimamente prorogata in favore della concessionaria “storica”, che è la società SAT. Infatti, l’Amministrazione, scaduta la concessione, avrebbe dovuto riassegnarla ad un operatore individuato attraverso procedure di pubblica evidenza. Il superamento della procedura potrebbe comportare l’annullamento del predetto affidamento in favore di SAT, con l’eventualità dell’insorgenza di contenziosi tra l’Amministrazione e la stessa impresa. Pertanto, l’onere relativo all’assistenza legale dell’Amministrazione stessa, nonché all’espletamento delle procedure necessarie alla riassegnazione della concessione, comporterebbe l’aumento della spesa pubblica;
- la procedura 2012/2050 “Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana”. La Commissione contesta ai succitati Comuni di non aver provveduto, nel 2009 - quando il 90% della società Aspem, già società partecipata interamente dal Comune e affidataria del servizio di igiene urbana, è passato ad un titolare privato - a risolvere l’affidamento stesso e a riassegnarlo a mezzo di pubblica gara, come imposto dalla Direttiva 2004/18/CE e dai principi generali dei Trattati CE e UE. Le Autorità italiane, con l’art. 7, par. 1, della bozza normativa che verrà approvata presumibilmente entro ottobre 2015, intendono superare la presente procedura decurtando la durata dell’affidamento in oggetto. Qualora tale soluzione dovesse provocare l’attivazione di contenziosi legali da parte di Aspem, i Comuni coinvolti potrebbero incorrere in spese legali necessarie ad organizzare la loro difesa, con l’effetto dell’aumento della spesa pubblica;
- la procedura 2013/4020 “Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)”. Con tale procedura, la Commissione sostiene che il combinato disposto dell’art. 34, co. 2 e dell’Allegato 10 del D. Lgs. 259/03, relativo alla quantificazione dei “diritti amministrativi” - il cui pagamento viene richiesto dalla pubblica Amministrazione per il rilascio, alle imprese, dell’autorizzazione a commercializzare reti e/o servizi di comunicazione elettronica - non è conforme a quanto previsto dalla Direttiva 2002/20/CE. Ai fini del superamento della succitata procedura, tali diritti amministrativi dovrebbero essere conteggiati – come dalla Direttiva - in modo non discriminatorio, proporzionato e trasparente. Ove tale metodo di computo fosse effettivamente applicato, l’ammontare dei diritti amministrativi attualmente richiesti alle piccole-medie imprese verrebbe sensibilmente decurtato, con conseguente riduzione delle entrate pubbliche;

- la procedura n. 2008/2164 “Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”. Con la presente procedura, la Commissione lamenta che la Regione Friuli Venezia-Giulia – in base alla Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007 – ha applicato un’accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori. La defalcazione di detta accisa sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE, la quale non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Il superamento della procedura in oggetto, supponendo verosimilmente il ripristino per intero delle accise gravanti i prodotti summenzionati, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate;

- la procedura n. 2011/4147 “Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”. Con tale procedura, la Commissione ha rilevato la difettosa applicazione, in Italia, della Direttiva succitata. Questa prevede che le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti possano ottenere dallo Stato - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento per il danno loro arrecato - la liquidazione di un “equo indennizzo”. In Italia, diversamente, tale “riparazione” viene concessa solo alle vittime di alcuni reati intenzionali e violenti, corrispondenti a specifiche tipologie. Il superamento della presente procedura, quindi, imponendo l’estensione della platea dei beneficiari di tale risarcimento – come gravante sullo Stato - comporterebbe un aumento della pubblica spesa.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Affari economici e finanziari 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.	PM	No
Ambiente 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE	PM	No
Ambiente 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Si
Ambiente 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC	Si

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente 2009/4426</i>	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MMC	No
<i>Ambiente 2003/2077</i>	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 TFUE	Sì
<i>Appalti 2014/4011</i>	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì
<i>Appalti 2012/2050</i>	Comuni di Varese e Caschiago. Affidamento dei servizi di igiene urbana.	PM	Sì
<i>Comunicazioni 2013/4020</i>	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	PM	Sì
<i>Fiscalità e Dogane 2008/2164</i>	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MMC	Sì
<i>Giustizia 2011/4147</i>	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	RC	Sì
<i>Pesca 2013/2096</i>	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	PM	No
<i>Trasporti 2013/2260</i>	Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 181/2011	PM	No
<i>Trasporti 2013/2258</i>	Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 1177/2010	PM	No
<i>Trasporti 2013/2155</i>	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No
<i>Trasporti 2008/2097</i>	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	MM ex 260 TFUE	No
<i>Tutela del consumatore 2012/4094</i>	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2014

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2014, la Commissione europea ha archiviato 43 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- la procedura n. 2010/4141 "Disciplina sull'exit tax". La Commissione, con tale procedura, censurava il trattamento fiscale applicato, in Italia, alla fattispecie del trasferimento - in un altro Stato UE o in uno Stato SEE legato all'Italia da una Convenzione di reciproca assistenza in materia di riscossione di crediti tributari - della sede di un'azienda italiana. Infatti, tale ipotesi veniva tassata, in Italia – prima del Decreto 2 luglio 2014, grazie al quale la Commissione ha deciso l'archiviazione della procedura – al pari delle situazioni concernenti la "cessione" o la "liquidazione" di azienda. Ne derivava, per l'azienda stessa, l'assoggettamento ad un prelievo fiscale incidente sulle eventuali "plusvalenze" connesse all'operazione, le quali, di fatto, erano inesistenti. Tale prelievo, quindi, scoraggiava il trasferimento della sede nei Paesi UE o SEE. La procedura è stata archiviata, pertanto, a seguito del succitato Decreto, con il quale, al trasferimento di sede nei summenzionati Stati UE e SEE, è stata accordata la sospensione dall'imposta sulle predette plusvalenze fittizie, a meno che, verificandosi alcuni eventi menzionati nel Decreto stesso, risulti chiara la volontà dell'impresa di dissimulare, dietro l'ipotesi stessa del trasferimento di sede, un'effettiva "cessione" dei suoi attivi o una "liquidazione". Tale sospensione di imposta, che in assenza degli eventi di cui sopra rimarrebbe operante, determina, rispetto alla situazione contestata nell'infrazione, una diminuzione delle pubbliche entrate;

- la procedura n. 2014/0131 “Mancato recepimento della Direttiva 2011/082/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”. Ai fini del superamento della presente procedura, è stato emesso il Decreto Legislativo n. 31/2014, che ha comportato un aumento della spesa pubblica. Più precisamente, l’art. 17 dello stesso Decreto dispone: 1) al comma 1, che gli oneri indicati dall’art. 5, comma 2, dello stesso Decreto, pari ad € 270.840,00 per l’anno 2014, sarebbero stati finanziati tramite il Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato; 2) al comma 2, che gli oneri di cui all’art. 10 del medesimo Decreto, pari ad € 202.825,00 per l’anno 2014, sarebbero stati finanziati a carico dello stesso Fondo di Rotazione, con corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
- la procedura n. 2012/2157 “Disciplina in materia di imposta di successione – Regime dei Titoli di Stato”. Con tale procedura, la Commissione contestava la compatibilità con le norme UE del trattamento fiscale previsto, in Italia, per i titoli di Stato (e titoli affini) emessi dallo Stato italiano, quando gli stessi facessero parte di un asse ereditario. Infatti, la normativa italiana di cui all’art. 12, punto 1, lett. h), del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990, veniva interpretata nel senso che, ai fini del calcolo dell’imposta sulle successioni –il cui ammontare è proporzionale all’asse ereditario – i titoli di Stato emessi dallo Stato italiano non dovessero essere considerati nell’asse stesso, laddove, per converso, dovevano esservi considerati i titoli di Stato emessi da altri Stati UE o SEE. La procedura è stata archiviata a seguito dell’introduzione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge europea 2013 bis, la quale, escludendo anche i titoli emessi da altri Stati UE o SEE dal conteggio dell’asse ereditario (e, quindi, anche dal computo dell’imposta di successione), ha determinato, per il futuro, una riduzione delle entrate fiscali pari a € 1,6 milioni annui;
- la procedura n. 2013/0398 “Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”. Ai fini dell’archiviazione della presente procedura, la Direttiva in oggetto è stata attuata con il Decreto Legislativo n. 32/2014, il quale prevede un aumento della spesa pubblica in misura di € 6.084.833,36 annui. Precisamente, per quanto riguarda il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16/4/1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura degli stessi oneri verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/02/2009, n. 196.

Si precisa che la procedura di infrazione 2014/2089, menzionata nella tabella sottostante fra le procedure archiviate, non è mai stata menzionata nelle precedenti Relazioni. Infatti, la stessa procedura è nata per la prima volta nel corso del II semestre 2014 (vedi tabella sopra), in cui ne è stata disposta l'archiviazione.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Pesca 1992/5006</i>	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	No
<i>Lavoro e affari sociali 2006/2441</i>	Non corretta trasposizione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro	No
<i>Lavoro e affari sociali 2011/4185</i>	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro	No
<i>Pesca 2009/2268</i>	Stipula di alcuni accordi con Libia, Tunisia ed Egitto contenenti alcune previsioni in materia di pesca, in contrasto con la competenza esclusiva dell'Unione in questo settore	No
<i>Fiscalità e dogane 2010/4141</i>	Disciplina sull'exit tax	Sì
<i>Salute 2013/0042</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	No
<i>Fiscalità e dogane 2013/0043</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	No
<i>Salute 2013/0147</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Dir. 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	No
<i>Ambiente 2013/0148</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	No
<i>Ambiente 2013/0149</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/50/UE che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Dir. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	No
<i>Ambiente 2013/0150</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/51/UE che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Dir. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	No
<i>Salute 2013/0400</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione delle merci 2013/0404</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	No
<i>Trasporti 2013/2069</i>	Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani - Direttiva 2009/12/CE e accordo aereo UE-USA e UE-Svizzera	No
<i>Trasporti 2013/4122</i>	Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri – Attuazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 in Italia	No
<i>Trasporti 2014/0131</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/082/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale	Si
<i>Lavoro e affari sociali 2014/0136</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/98/UE relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro	No
<i>Trasporti 2014/0137</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo. Testo rilevante ai fini del SEE.	No
<i>Trasporti 2014/0139</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/48/UE che modifica gli allegati della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	No
<i>Trasporti 2014/0140</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/49/UE che modifica l'allegato II della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	No
<i>Ambiente 2008/2071</i>	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPPC (2008/1/CE)	No
<i>Trasporti 2011/4079</i>	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste Italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	No
<i>Trasporti 2013/0399</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autovelcoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	No
<i>Trasporti 2013/2074</i>	Cattiva applicazione del Regolamento n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2014/0130</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.	No
<i>Tutela dei consumatori 2014/0132</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	No
<i>Affari economici e finanziari 2014/0133</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri	No
<i>Ambiente 2013/0146</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente 2013/2290</i>	Quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Trasposizione incompleta della Direttiva 2008/56/CE.	No
<i>Salute 2014/0141</i>	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Testo rilevante ai fini del SEE.	No
<i>Trasporti 2014/0138</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il rafforzamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.	No
<i>Ambiente 2014/0385</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la Direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo	No
<i>Libera circolazione delle merci 2014/0289</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/10/UE relativa all'etichettatura degli aerosol.	No
<i>Trasporti 2014/2089</i>	Cattiva applicazione della Direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2013/4202</i>	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	No
<i>Ambiente 2013/0402</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013 , recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	No
<i>Fiscalità e dogane 2012/2157</i>	Disciplina in materia di imposta di successione – Regime dei Titoli di Stato	Si
<i>Fiscalità e dogane 2012/2156</i>	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	No
<i>Ambiente 2007/4680</i>	Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	No
<i>Agricoltura 2011/2132</i>	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).	No
<i>Lavoro e affari sociali 2011/2098</i>	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca - Direttiva 93/103/CE.	No
<i>Energia 2013/2229</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	No
<i>Giustizia 2013/0398</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	Si

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L’evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l’adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l’adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecunaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 e 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la “penale”, come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la “degressività” della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la “penale” colpisce l’inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione “forfettaria” punisce l’inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma “una tantum”, ovvero da un importo “giornaliero” da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Lo stesso importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (€ 210)

per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrono, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 “Nuove discariche in Campania”. Circa tale procedura, si rileva che in data 14/01/2014 la Commissione europea ha formalmente iscritto un ricorso rivolto ad ottenere l’irrogazione, a carico dell’Italia, di sanzioni articolate come segue:
 - 1) pagamento di una penalità giornaliera pari ad Euro 256.819,2, per tutti i giorni compresi tra la data della sentenza ex art. 260 TFUE, come richiesta dalla Commissione con lo stesso ricorso, fino al giorno in cui l’adempimento agli obblighi UE, fino ad oggi inevasi in tutto o in parte, dovrà ritenersi completo. Tale importo giornaliero dovrà, comunque, subire una progressiva decurtazione in ragione degli avanzamenti che, nello stesso periodo, verranno compiuti dall’Italia nell’adempimento dei suddetti obblighi;
 - 2) pagamento di una sanzione forfettaria giornaliera di Euro 28.089,6, per tutti i giorni compresi tra la data della già emessa sentenza ex art. 258 TFUE e quella della sentenza ex art. 260 TFUE, quest’ultima come richiesta dalla Commissione con lo stesso ricorso.

L’irrogazione di tali eventuali sanzioni pecuniarie, o di quelle autonomamente determinate dalla Corte UE, verrà scongiurata solo dall’adozione di misure comportanti un forte impatto finanziario, che si aggiungerà a quello già esplicato dai precedenti stanziamenti, come quello di 150 milioni di Euro per l’anno 2008 (art. 17 del D. L. 23 maggio 2008, n. 90).

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche su tutto il territorio nazionale”. Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l’Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:
 - 1) Pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell’esecuzione della seconda sentenza ex art. 260 TFUE, a decorrere dall’emanazione della stessa sentenza e quindi dal 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall’importo base di Euro 42.800.000, cui verranno detratti Euro 400.000 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma.
Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nel modo di cui sopra;
 - 2) Pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000;

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura - attualmente pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE - si adduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi per Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Ancora non si rileva l’esistenza, neppure ad un livello informale, di una decisione della Commissione di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia UE, proponendo le irrogande sanzioni. Tuttavia, l’asserita lentezza delle operazioni di recupero rende non improbabile l’ulteriore sviluppo della procedura. Infatti, dovrebbero ancora rientrare al bilancio dello Stato € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l’86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con prima sentenza, ha chiesto il recupero;
- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Per questa procedura, già pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE, la Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia per la seconda volta, senza tuttavia tradurre le sue intenzioni in un formale ricorso. Comunque, già nell’ambito di tale Decisione, la Commissione ha determinato le sanzioni che proporrà al giudice unionale nei confronti dell’Italia: 1) una sanzione forfettaria pari ad € 24.578,40 per ogni giorno trascorso dalla prima sentenza della Corte UE (06/10/2011) alla seconda sentenza della stessa; 2) una “penale” di € 187.264,00 per ogni giorno di inadempimento ulteriore a decorrere dalla seconda sentenza. Il superamento della presente procedura comporta un effetto positivo per la finanza pubblica, in quanto richiede che vengano completamente recuperati, all’entrata del bilancio dello Stato, i finanziamenti elargiti alle imprese lagunari. Tuttavia, gli effetti di tale beneficio rischiano di essere neutralizzati, per lo meno in parte, dall’eventualità del secondo pronunciamento della Corte UE, con l’applicazione delle sanzioni predette;
- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente procedura è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Quanto alla valutazione dell’impatto finanziario, valgano le considerazioni già espresse per la procedura segnalata al punto precedente;
- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”. La presente procedura è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale è stata comminata una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea), unitamente ad una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l’accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 e di Euro 6.252.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico". La procedura è ferma alla fase della messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. La Commissione, in un primo tempo, aveva, sia pure a livello informale, deciso di ricorrere, per la seconda volta, alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, come da note dell'Agenzia delle Entrate, risulta che alla fine del 1° semestre 2014 è stato recuperato il 99% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE e il conseguente assoggettamento a sanzioni;
- la procedura n. 2009/2230 "Non conformità al diritto UE della Legge 13/04/1988, n. 17, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati". Tale procedura, archiviata in data 26 marzo 2015, alla fine del semestre di riferimento della presente Relazione si presentava in fase di messa in mora ex art. 260 TFUE. Quindi, le Autorità italiane hanno ottenuto il superamento della procedura stessa grazie all'introduzione della Legge 27 febbraio 2015, n. 18, la quale ha dilatato la responsabilità civile dei magistrati, di fronte all'ordinamento italiano, nei termini e nei modi richiesti dalle Autorità UE;
- la procedura n. 2008/2097 "Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario". Con tale procedura, la Commissione contesta, con una messa in mora ex art. 260 TFUE, la perdurante violazione dell'art. 4, par.fo 1, della Dir. 2001/14/CE, il quale stabilisce che l'"Autorità" nazionale, cui compete di ripartire, tra le varie imprese di trasporto ferroviario, i diritti di utilizzo delle stesse infrastrutture funzionali a tale trasporto, risulti "indipendente". In superamento della presente procedura, le Autorità italiane stanno apprestando le modifiche normative rivolte a garantire, per l'Amministrazione suddetta, la richiesta autonomia.

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L’istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l’atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con natura “incidentale”. Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito “principale” e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l’art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all’esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all’interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l’applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all’ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell’Unione europea, garantisce un’applicazione uniforme del diritto in tutta l’area UE, contribuendo all’attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltra, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell’ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l’interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, la Corte si è pronunciata su 33 casi, di cui 21 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 12 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi unionali, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 21 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2014, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, presentano una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico le seguenti sentenze:

- la sentenza C-428/13 “Disposizioni tributarie - Armonizzazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE – Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato”. Con tale sentenza, la Corte UE ha contestato gli artt. 39 quinqueies e 39 octies del D. Lgs. n. 504/1995 e le relative “decisioni” AAMS, sulla cui base determinate classi di sigarette dal modico prezzo - costituite dalle sigarette il cui prezzo è inferiore a quello della classe di sigarette analoghe più richieste – vengono gravate da un'accisa superiore a quella che colpisce le stesse sigarette della classe più richiesta. Ne deriverebbe - poiché, in prevalenza, le seconde sono di produzione nazionale italiana, mentre le prime sono importate in Italia da altri Stati della UE - l'instaurazione di un regime protezionistico a favore del prodotto interno italiano, in contraddizione con le finalità UE di creare un mercato unico europeo. Da tale sentenza, pertanto, è emersa l'indicazione a defalcare l'accisa sul prodotto transfrontaliero, portandola al livello dell'accisa gravante il prodotto nazionale. Gli effetti finanziari che ne derivano – cioè la decurtazione delle entrate fiscali - sono gli stessi riconducibili alla procedura di infrazione 2011/4175, avente lo stesso oggetto. Quest'ultima, anche sulla scorta della presente sentenza, è stata dunque superata dalle Autorità italiane (il 26/02/2015) mediante un adeguato intervento normativo, che, uniformando le accise in questione, ha determinato una futura riduzione delle entrate pubbliche;
- la sentenza C-272/13 “Imposta sul valore aggiunto – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale”. In tal sede, la Corte UE contesta, come contrario alla normativa UE sull'imposta IVA, il fatto che, in Italia, il ritardo nel pagamento della stessa obbligazione IVA - ritardo che, peraltro, è ravvisato anche ove detta obbligazione venga pagata al momento dello svincolo, da un “deposito fiscale IVA”, di un bene non fisicamente introdotto nel luogo del deposito – impone al contribuente, a titolo di sanzione, l'obbligo di pagare una seconda volta la medesima obbligazione (vedi art. 50 bis, 4° co, del D. L. n. 331/1993 in combinato disposto con l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97), a dispetto del principio della “neutralità” di tale prelievo fiscale. Ne consegue che l'Amministrazione fiscale italiana deve, per uniformarsi alla normativa UE, rimborsare ai contribuenti l'imposta pagata la seconda volta a titolo di sanzione per non essere stati tempestivi nel primo pagamento. L'onere di detti rimborsi impatta negativamente sulla finanza pubblica;

- la sentenza cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C- 418/13 "Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato". Con tale sentenza, la Corte UE ritiene che la normativa italiana di cui all'art. 4 della L. 124/1999 – la quale ammette che le Scuole Statali suppliscano alla mancanza di personale di ruolo reclutando "supplenti" con successivi contratti di lavoro "a termine" – contrasti con la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro "a tempo determinato" (anche detto "a termine"). Infatti, la citata normativa nazionale non subordina la possibilità di ricorrere al lavoro a termine, presso le Amministrazioni scolastiche, alla sussistenza di nessuna delle condizioni previste dalla summenzionata clausola 5. Quindi, non esistendo i presupposti legittimanti il ricorso al lavoro a termine, i lavoratori in questione dovrebbero essere assunti a tempo indeterminato, con conseguente aumento della spesa pubblica in relazione a tutti i vantaggi economici riconducibili alla condizione del lavoratore "in ruolo". Tali effetti finanziari negativi sono gli stessi connessi alla procedura di infrazione 2010/2124, avente il medesimo oggetto. L'emanazione della presente sentenza, quindi, si pone come ulteriore incentivo, nei confronti delle Autorità italiane, ad adottare una normativa in modifica di quella vigente sopra citata. Tale modifica potrebbe prevedere la stabilizzazione, quanto meno, di alcune categorie di lavoratori a termine nelle Scuole, con ciò determinando un aumento della pubblica spesa;
- la sentenza cause riunite C-344/13 e C-367/13 "Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Redditi costituiti da vincite da giochi d'azzardo". Con la presente sentenza, la Corte UE ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento unionale la normativa italiana di cui agli artt. 67, par. 1, lett. d) e 69 del D.P.R. 917/1986, in combinazione con quella dell'art. 69, 1° co., del D.P.R. 600/1973. In base ad essa, il Fisco italiano segue la prassi di conteggiare per intero, nel reddito complessivo personale soggetto ad imposta, le "vincite" corrisposte da case da gioco stabilite in Stati UE diversi dall'Italia, esentando completamente da detto conteggio (e, pertanto, dall'imposta sul reddito personale) le stesse vincite, ove provengano da case da gioco italiane. Ciò sarebbe non conforme, come sostiene la Corte UE, al principio della libera circolazione dei servizi (art. 56 TFUE), che implica, tra l'altro, che i singoli Stati UE non rendano – a mezzo della leva fiscale - i servizi resi dagli operatori nazionali (nella fattispecie gli esercenti case da gioco) più attraenti di quelli resi, in condizioni di oggettiva comparabilità, dagli operatori di altri Stati UE. Il superamento di tale contrasto normativo, quindi, suppone una modifica normativa che esenti, dalla base imponibile percossa dall'imposta diretta sui redditi, anche le vincite corrisposte da case da gioco di Stati UE diversi dall'Italia. Ne conseguirebbe una diminuzione delle entrate fiscali.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2014 risultano n. 12 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con i settori “Proprietà industriale” e “Giustizia” che comprendono 2 decisioni ciascuno, cui seguono i settori “Appalti”, “Fiscaltà e dogane”, “Lavoro e affari sociali”, “Libera circolazione dei capitali”, “Libera circolazione delle merci”, “Libera prestazione dei servizi e stabilimento”, “Ravvicinamento delle legislazioni” e infine “Salute” con un solo caso a testa.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l’Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l’UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l’elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte Giustizia nel II semestre del 2014:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2014)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 17/07/2014 Causa C-469/13 (Italia)	Direttiva 2003/109/CE – articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti (Affari interni)	No
Sentenza del 18/12/2014 Causa C-551/13 (Italia)	Direttiva 2008/98/CE – Articolo 15 – Gestione dei rifiuti – Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente ai loro trattamento – Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore – Scadenza del termine di trasposizione – Effetto diretto (Ambiente)	No
Sentenza del 06/11/2014 Causa C-42/13 (Italia)	Appalti pubblici – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione – Art. 45 – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Dichiarazione obbligatoria relativa alla persona indicata come “direttore tecnico” – Omissione della dichiarazione nell’offerta – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No
Sentenza del 26/11/2014 Causa C-66/13 (Italia)	Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare “certificati verdi” presso l’Autorità competente –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Prova di tale immissione che richiede la presentazione di certificati attestanti l'origine verde dell'energia elettrica prodotta o importata – Accettazione di certificati emessi in uno stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato membro ed un'analogia autorità di detto stato terzo – Dir.iva 2001/77/CE – Competenza esterna della Comunità – Leale cooperazione (Appalti)	
Sentenza del 10/07/2014 Causa C-358/12 (Italia)	Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla Direttiva 2004/18/CE – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Princípio di proporzionalità – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione – Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell'offerente – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Nozione di "infrazione grave" – Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a € 100 e al 5% degli importi dovuti (Appalti)	No
Sentenza dell' 11/09/2014 Causa C-19/13 (Italia)	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 quinque, paragrafo 4 – Interpretazione e validità – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Privazione di effetti del contratto – Esclusione (Appalti)	No
Sentenza del 10/07/2014 Causa C-213/13 (Italia)	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Atto di "impegno a locare" edifici non ancora costruiti – Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato – Portata del principio dell'intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell'Unione (Appalti)	No
Sentenza dell' 11/12/2014 Causa C- 440/13 (Germania)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 89/665/CEE – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Aggiudicazione dell'appalto in via provvisoria – Indagini penali avviate nei confronti del legale rappresentante dell'aggiudicatario – Decisione dell'Amministrazione aggiudicatrice di non procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e di revocare la procedura di gara – Sindacato giurisdizionale (Appalti)	No
Sentenza dell' 11/12/2014 Causa C-590/13 (Italia)	Fiscalità indiretta – IVA – Sesta Direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 09/10/2014 Causa C-428/13 (Italia)	Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE – Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato – Determinazione di un'accisa – Princípio che stabilisce un'aliquota d'accisa per tutte le sigarette – Facoltà degli Stati membri di stabilire un'accisa minima – Sigarette della classe di prezzo meno elevata – Normativa nazionale – Categoria specifica di sigarette – Fissazione dell'accisa nella misura del 115% (Fiscalità e dogane)	Sì
Sentenza del 17/07/2014 Causa C-472/12 (Italia)	Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8528 – Schermi al plasma – Funzionamento come schermo di computer – Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all'inserimento di una scheda video (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 13/04/2014 Causa C-272/13 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale – Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito – Inosservanza – Obbligo di versare l'IVA nonostante il	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (Fiscalità e dogane)	
Sentenza dell' 11/07/2014 Causa C-107/13 (Bulgaria)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Versamento di acconti – Diniego di concessione della detrazione – Evasione – Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell'operazione imponibile (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza dell' 11/09/2014 Causa C-112/13 (Austria)	Costituzione nazionale – Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell'Unione sia con la Costituzione nazionale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto – Curatore del convenuto in absentia (Giustizia)	No
Sentenza del 04/09/2014 Cause C-119/13 e C-120/13 (Germania)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Insussistenza di notificazione valida – Effetti – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Opposizione – Riesame in casi eccezionali – Termini (Giustizia)	No
Sentenza del 13/11/2014 Causa C-416/13 (Spagna)	Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6 paragrafo 1 – Discriminazione basata sull'età – Disposizione nazionale – Condizione per l'assunzione degli agenti della polizia locale – Fissazione dell'età massima a 30 anni – Giustificazioni (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 03/07/2014 Cause C-362/13, C-363/13 e C-470/13 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Settore marittimo – Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, punto 1 – Nozione di "Contratto di lavoro a tempo determinato" – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato – Presupposti (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 26/11/2014 Cause C- 22/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C- 418/13 (Italia)	Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di "ragioni obiettive" che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno (Lavoro e affari sociali)	Si
Sentenza del 15/10/2014 Causa C-221/13 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore (Lavoro e affari sociali)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 18/12/2014 Causa C-133/13 (Paesi Bassi)	Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria – Imposte sulle donazioni – Esenzione per le “tenute” – Mancata esenzione nel caso di una tenuta situata nel territorio di un altro Stato membro (Libera circolazione dei capitali)	No
Sentenza del 10/09/2014 Causa C-270/13 (Italia)	Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, par.1 e 4, TFUE – Nozione di lavoratore – Impieghi nella pubblica Amministrazione – Carica di presidente di un’autorità portuale – Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri – Requisito della nazionalità (Libera circolazione dei lavoratori)	No
Sentenza del 17/07/2014 Cause C-58/13 e C-59/13 (Italia)	Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 06/11/2014 Causa C-546/13 (Italia)	Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8518 – Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e commercializzate separatamente (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 10/07/2014 Cause C-358/13 e C-181/14 (Germania)	Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Interpretazione della nozione di “medicinale” – Portata del criterio attinente all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche – Prodotto a base di piante aromatiche e di cannabinoidi – Esclusione (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 04/09/2014 Cause da C-184/13 a C-187/13, da C-194/13 a C-195/13 e C-208/13 (Italia)	Trasporto su strada – Importo dei costi minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati – Associazione di imprese – Restrizione di concorrenza – Obiettivo di interesse generale – Sicurezza stradale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 18/12/2014 Causa C- 87/13 (Paesi Bassi)	Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Contribuente non residente – Deducibilità spese relative a monumento storico – Non deducibilità in base al solo motivo che non è classificato come protetto nello Stato dell’imposizione pur essendolo nello Stato di residenza (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 18/12/2014 Causa C- 568/13 (Italia)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Articoli 1, lettera c), e 37 – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, paragrafo 8, primo comma, e 55 – Nozione di “prestatore di servizi” e di “operatore economico” – Azienda ospedaliera universitaria pubblica – Ente dotato di personalità giuridica nonché di autonomia imprenditoriale e organizzativa – Attività prevalentemente non lucrativa – Finalità istituzionale di offrire prestazioni sanitarie (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 22/10/2014 Cause C-344/13 e C-367/13 (Italia)	Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Redditi costituiti da vincite da giochi d’azzardo – Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle provenienti da case da gioco nazionali (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	Si
Sentenza dell’ 11/12/2014 Causa C- 113/13 (Italia)	Servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario per le strutture sanitarie pubbliche alle associazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di legge e siano registrate – Compatibilità con il diritto	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	dell'Unione – Appalti pubblici – Artt. 49 e 55 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Servizi misti, inseriti al contempo nell'allegato II A e II B della Direttiva 2004/18/CE – Art. 1, par. 2, lettere a) e d) – Nozione di "appalto pubblico di servizi" – Carattere oneroso – Controprestazione consistente nel rimborso delle spese sostenute (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	
Sentenza dell' 11/09/2014 Causa C- 117/13 (Germania)	Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Eccezioni e limitazioni – Art. 5, par. 3, lett. n) – Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti – Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca pubblica – Nozione di opera non soggetta a "vincoli di vendita o di licenza" – Diritto della biblioteca di digitalizzare un'opera della propria collezione per la sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati – Messa a disposizione dell'opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB (Proprietà industriale)	No
Sentenza del 18 /09/2014 Causa C- 205/13 (Paesi Bassi)	Direttiva 89/104/CEE – Art. 3, par. 1, lett. e) – Diniego o nullità della registrazione – Marchio tridimensionale – Sedia da bambino regolabile "Tripp Trapp" – Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto – Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Proprietà industriale)	No
Sentenza dell' 11/12/2014 Causa C- 212/13 (Cecoslovacchia)	Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – Trattamento dei dati personali – Nozione di "esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico" (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 15 /10/2014 Causa C- 104/13 (Lettonia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Politica industriale – Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano – Articolo 6 – Autorizzazione all'immissione in commercio – Articolo 8, paragrafo 3, lettera i) – Obbligo di corredare la domanda di autorizzazione dei risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche – Deroghe riguardanti le prove precliniche e cliniche – Articolo 10 – Medicinali generici – Nozione di "medicinale di riferimento" – Diritto soggettivo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di riferimento di opporsi all'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale generico di questo primo medicinale – Articolo 10 bis – Medicinali le cui sostanze attive sono di impiego medico ben consolidato nell'Unione europea da almeno dieci anni – Possibilità di utilizzare un medicinale la cui autorizzazione è stata rilasciata tenuto conto della deroga prevista all'articolo 10 bis come medicinale di riferimento al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale generico (Salute)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2014, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 14 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2014.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2014

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN s.r.l. (Legge Provinciale TRENTO)
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197.	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA 33983	Aeroporti Sardi
SA 21420	AIRPORT HANDLING
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2014, sono 5 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2014

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 6/2004 e CR 5/2005	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante ESONERO ACCISA	13/7/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
C 14/2010	SEA Handling	20/12/2012
SA 23425	SACE BT	20/03/2013
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2014, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 7 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2014

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora del 22/11/2012
CR 1/2004	Legge Regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'art. 88, par. 2, del Trattato CE	Sentenza 29/03/2012 C-243/10
SA 31614	Sardinia Ferries - settore della navigazione in Sardegna	Sentenza 21/03/2013 C-613/11
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	2° sentenza 17/11/2011 C-496/09 sanzioni pecuniarie
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	2° ricorso alla Corte UE del 28/10/2010 non ancora iscritto a ruolo C-207/05
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	2° ricorso alla Corte UE Del 20/11/2013 non ancora iscritto a ruolo C-302/09

Negli ultimi 3 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base – pari a EUR 30 milioni – per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del

1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004;

- Quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto "Risorse proprie della UE"
- per quanto attiene al procedimento "Aziende Municipalizzate", CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell'Italia una seconda sentenza comprensiva dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane;
- La procedura n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". Con riferimento al periodo di interesse della presente Relazione semestrale, risulta che la procedura è pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Tuttavia, è d'uopo sottolineare che, in data 20 novembre 2014, la Commissione ha assunto la decisione di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia, anche se non ha ancora esternato tale risoluzione in un formale ricorso. Con la stessa decisione, tuttavia, la Commissione ha già annunciato di voler chiedere alla Corte UE l'irrogazione, nei confronti dell'Italia, delle seguenti sanzioni:
 - una sanzione forfettaria calcolata sulla base di EUR 24.578,40 per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex art. 258 TFUE (emessa il 6 ottobre 2011) e la data della seconda sentenza della Corte stessa, quando si compirà;
 - una penalità di mora giornaliera pari ad EUR 187.264,00 dovuta dal giorno in cui la Corte UE pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.****"Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere "interessi legali di mora" - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di "ritardo" nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A. della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell'effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un "accettazione" o "verifica" da parte della stessa P.A., i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L'art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A. italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l'Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrono interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell'1% annuo, come dal combinato disposto dell'art. 1284, 1^a comma e dell'articolato del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un'impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall'art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola "tranche" è subordinato all'emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come "S.A.L.", attestante l'avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad "accettazione" o "verifica" da parte della P.A., tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall'esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/0142 – ex art. 258 del TFUE.**

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Ai sensi dell'art. 162 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31/12/2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione. In deroga a tale disposizione generale, l'art. 131, paragrafo 4, della Direttiva in oggetto deve essere attuato entro il 1° gennaio 2016, secondo le seguenti modalità:

- a) 25% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2016;
- b) 50% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2017;
- c) 75% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2018;
- d) 100% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2019.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione, relativa ai sopra citati provvedimenti attuativi della Direttiva in oggetto, ne deduce che gli stessi non sono stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2013/36/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2013/36/UE, in oggetto, con il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2013/0311 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Ai sensi dell’art. 66 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2011/61/UE nell’ordinamento italiano tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralemente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deterso rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.**

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 43 del Trattato CE, nonché l’obbligo, che l’articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall’Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall’altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all’Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell’Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” - subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest’ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l’acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell’accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell’ambito della competenza normativa esclusiva dell’Unione europea nell’ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse disposizioni della Direttiva 2008/115/CE. Quest’ultima disciplina il rimpatrio dei cittadini di stati terzi rispetto all’Unione europea, che si trovino a soggiornare irregolarmente negli Stati della stessa Unione (cioè che vi soggiornino senza alcun titolo che legittimi la loro presenza in quei medesimi Stati). In primo luogo, si denuncia la mancata attuazione dell’art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che impone a tutti gli Stati della UE di garantire un sistema “efficace” di monitoraggio dei rimpatri forzati (cioè eseguiti a mezzo della forza pubblica). Al riguardo, le misure adottate dall’Italia non garantirebbero tale “efficacia”. Infatti, l’art. 2 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l’altro, a “monitorare” l’attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti, gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto che non verrebbe assicurata l’indipendenza di detta struttura dalle pressioni dell’Autorità medesima che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministro dell’Interno. Un’altra censura atterrebbe alla mancata ottemperanza, da parte dell’Italia, ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11, con la quale la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la misura della limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di “Irregolarità”. Da tale assunto deriva che il cittadino di stati terzi, che si trovi sul suolo degli Stati UE irregolarmente, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione (o tenuto agli obblighi di permanenza domiciliare) se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Ulteriore conseguenza è che, non appena risultati ragionevole ritenere che il rimpatrio con l’utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE – circostanza che in Italia non verrebbe garantita - deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Commissione sottolinea che, per la Direttiva in questione, vi è l’obbligo di garantire al cittadino di stati terzi – che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risultino in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l’immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Per converso, in Italia, tali soggetti extraUE, pur in possesso del succitato permesso di soggiorno, verrebbero trattenuti in carcere o ai domiciliari. Un ulteriore rilievo della Commissione concerne il fatto che in Italia il migrante irregolare di stati terzi, una volta rilasciato per l’espulsione, subisce un ulteriore trattenimento presso i CIE, per la sua identificazione. Sul punto, la Commissione obietta che tale identificazione potrebbe essere eseguita già in fase di domiciliari o detenzione in carcere, onde risparmiare al soggetto un ulteriore prolungamento della limitazione della sua libertà personale.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento di spesa per l’istituzione di un organismo autonomo per monitorare i rimpatri forzati

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.****“Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure), con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, la summenzionata “Direttiva accoglienza” stabilisce, all’art. 19, che gli Stati della UE provvedono, “quanto prima”, a nominare dei tutori per i minori extraUE non accompagnati in genere. Detti tutori debbono assumere la rappresentanza di essi minori e curarne adeguatamente gli interessi. Simmetricamente, l’art. 17 della “Direttiva procedure” - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati a chiedere il conferimento dello status di “rifugiati” - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza. Ciò anche in considerazione del fatto per cui la domanda di asilo, nella maggior parte dei casi, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante del minore può essere, poi, individuato in una persona fisica o in un organismo, ma sempre in modo che la scelta cada su un soggetto adeguato a tutelare, come indicano sia il Considerando 14 che l’art. 2, lettera i), della “Direttiva procedure”, sia l’art. 18, par. 1, della “Direttiva accoglienza”, l’interesse del minore stesso, definito, dalle norme sopra citate, come “superiore”, “prevalente”, “fondamentale”. In considerazione di ciò, il già citato art. 17 della “Direttiva procedure” dispone che le persone investite dell’ufficio di tutore – dei minori di cui si tratta - ricevano una “specifica formazione”, per garantire efficacemente al minore il soddisfacimento sia delle esigenze fondamentali della vita, sia dell’esigenza ad essere adeguatamente guidato e assistito nell’accesso ai diritti che l’ordinamento gli riconosce. Anche la procedura della richiesta di asilo, poi, soggiaice al principio UE per cui tutte le procedure, preordinate a consentire l’esercizio dei diritti sanciti dal diritto unionale stesso, debbono essere rese facilmente accessibili dagli Stati dell’Unione. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l’interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, né prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l’ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato – viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Ora, sia il primo che il secondo si trovano, di fatto, ad essere investiti della tutela di parecchie dozzine di minori, con il risultato di non godere delle condizioni necessarie ad un corretto espletamento del loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibile aumento spesa pubblica per provvedere all’incremento dei soggetti con funzioni tutoriali.

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2126 – ex art. 258 del TFUE.****“Accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati diversi sanciti dalla Direttiva 2005/85/CE e dal Reg. 604/2013 (Regolamento di Dublino), in ordine alla condizione dei cittadini - di stati estranei alla UE - i quali, provenendo dalla Grecia, arrivino nei porti adriatici italiani. È acclarato, infatti, che tali soggetti sono automaticamente respinti nella stessa Grecia, talvolta senza essere nemmeno fatti sbarcare. Si precisa che molti dei migranti respinti hanno esplicitamente manifestato la volontà di fare domanda di “asilo” in Italia, e che numerosi altri lo avrebbero fatto se le Autorità italiane li avessero informati di una tale possibilità. Ora, per l'art. 6 della predetta Direttiva, l'obbligo di provvedere, affinché al migrante extraUE sia data possibilità di presentare una domanda di asilo, astringe tutti gli Stati UE nei quali arrivi il migrante stesso, e non solo lo Stato UE che il Regolamento di Dublino, sopra citato, indica come “competente” a valutare la stessa domanda e a decidere, quindi, se concedere o meno l’asilo medesimo. Infatti, se è indubbio che uno solo è lo Stato UE “competente” nel senso predetto - e che esso deve essere individuato in base ai criteri enunciati al capitolo III del Regolamento di Dublino - è altrettanto pacifico che, come emerge dalle citate norme della Dir. 2005/85/CE e di quelle del Regolamento di Dublino, il cittadino extraUE ha il diritto di presentare domanda di asilo in qualsiasi Stato UE in cui si trovi e che, peraltro, ogni Stato UE debba incoraggiare i migranti di paesi terzi, che arrivino nel suo territorio, a presentare siffatta domanda. In seguito, se lo Stato UE cui è stato chiesto l’asilo riscontra di essere, altresì – ai sensi dei criteri predetti - quello “competente”, provvederà a valutare la richiesta stessa e a decidere in merito, altrimenti, se individua come competente un altro Stato unionale, chiederà a quest’ultimo la presa in carico del migrante stesso e della sua domanda. Ora, fra i criteri di cui al Cap. III del Regolamento di Dublino, atti ad individuare lo Stato “competente”, è previsto quello per cui la “competenza” spetta allo Stato UE, dal cui territorio il migrante extraUE ha fatto il primo ingresso nell’Unione. Ora, molti migranti extraUE entrano nella UE proprio dalla Grecia, che quindi risulterebbe essere lo Stato “competente” a gestire la richiesta di asilo del migrante. La Commissione ritiene, tuttavia, che ciò non giustifichi la prassi, da parte dell’Italia, di rimandare automaticamente in Grecia i migranti, da paesi terzi, che provengano da quest’ultimo Stato. Infatti, bisogna in primo luogo che vengano verbalizzate, dalle Autorità italiane, le eventuali richieste di asilo e, solo successivamente, che il migrante venga indirizzato in Grecia, se quest’ultimo Stato risulti “competente” per tale asilo. Del resto, quello dello Stato di primo ingresso nell’Unione non è il criterio prevalente, circa l’individuazione dello Stato UE “competente”: infatti, se il migrante è minore di età, competente è lo Stato UE ove si trovi già un suo familiare; se il migrante ha un permesso di soggiorno o un visto di ingresso validamente rilasciato da un altro Stato UE, competente per la concessione dell’asilo è quest’ultimo Stato. Pertanto, l’automatico respingimento in Grecia, come effettuato dalle Autorità italiane, compromette il corretto svolgimento della procedura di asilo, come sopra descritto.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

AI sensi dell’art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6—Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.****“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “Accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest’ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell’“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Defezioni ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprena” in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest’ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" stimati, alla data del presente parere motivato, in 1,395 miliardi Euro. Questi corrispondono al debito, per le campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri non aderenti ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla "copertura" di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln "non recuperabili". La paralisi di tali pagamenti è imputabile, per la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe censurabile, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di "oggettiva difficoltà economica" (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli "accertamenti" delle somme dovute, da parte dell'Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A., hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa; 4) quanto alla riscossione dei debiti pacificamente esigibili anche per l'ordinamento nazionale, l'Amministrazione si è mossa con eccessiva lentezza.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2123	Recepimento della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi - Violazione della Direttiva 2009/147/CE	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 5 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Variazione di stato (da MMC a PM)
Scheda 6 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC (C-323/13)	Sì	Variazione di stato (da RC a SC)

Scheda 10 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MMC	No	Variazione di stato (da PM a MMC)
Scheda 12 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale -applicazione della Direttiva 85/337/CEE — Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC ex 260 C-297/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 16 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Variazione di stato (da RC a SC)

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE****"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'"aria ambiente", di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pesissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI – della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati invino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati – possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale piano di gestione doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non si applica il regime di deroga, o in quanto lo stesso, pur già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha stabilito che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfornare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2123 - ex art. 258 del TFUE****"Recepimento della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la normativa nazionale italiana non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva 94/62/CE, rivolta a fissare, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, norme comuni a tutti gli Stati dell'Unione europea. Detta Direttiva è stata recepita, in Italia, dapprima con il Decreto Legislativo n. 22/1997, poi con la Parte IV e gli Allegati del Decreto Legislativo n. 152/2006 (segnatamente agli articoli da 217 a 226 e all'art. 261). In primo luogo, la Commissione obietta che, laddove l'art. 2 della citata Direttiva stabilisce che la stessa si applichi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato della "Comunità" (ora sostituita dall'Unione), l'art. 217 del Decreto italiano circonscrive l'applicazione del medesimo agli imballaggi immessi sul mercato nazionale italiano; in più, mentre la Direttiva si rivolge non solo ai soggetti specificamente indicati allo stesso art. 2, ma *"a qualsiasi altro livello"*, la normativa italiana difetta di una corrispondente norma generale "di chiusura". Inoltre, l'art. 3, co. 9 della Direttiva in questione, a differenza del Decreto italiano, ritiene che rientri nella nozione di "riciclaggio organico" anche quello non implicante il recupero energetico. Ancora: mentre all'*"accordo volontario"* - cui fa riferimento l'art. 3, co. 12, della medesima Direttiva - possono partecipare tutti *"gli interlocutori"*, l'art. 218 del D. Lgs n. 22/1997 circonscrive l'ambito dei soggetti, legittimati ad aderire all'accordo predetto, a quelli portatori di un interesse "diretto" e specifico ad ottenere l'applicazione della disciplina del Decreto medesimo. La Direttiva 94/62/CE, poi, stabilisce che ciascuno Stato UE deve consentire, al suo interno, la commercializzazione degli imballaggi provenienti da altri Stati dell'Unione, purchè muniti dei requisiti indicati dall'art. 9, co. 2 della Direttiva in combinato disposto con l'allegato II della stessa. Peraltro, lo stesso disposto normativo attribuisce una presunzione di conformità, agli stessi requisiti menzionati, al prodotto che risulti conforme alle *"norme armonizzate dell'UE i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee"* (ora della UE). Diversamente, l'art. 226, co. 3° del D. Lgs 152/2006, in combinato disposto con l'allegato F alla Parte IV dello stesso Decreto, stabilisce che risultino commerciabili in Italia – in quanto li si ritiene conformi ai requisiti della Direttiva – solo gli imballaggi, italiani o provenienti da altri Stati UE, in regola con le prescrizioni tecniche definite dagli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione (CEN), la cui osservanza è invece ritenuta, dal legislatore UE, puramente facoltativa. Pertanto, il prodotto transfrontaliero che fosse aderente alle norme armonizzate UE (e ritenuto dalla Dir. 94/62/CE, quindi, commerciabile in tutti gli Stati UE), ma non ai parametri fissati dal CEN, non potrebbe essere commercializzato in Italia, ad onta della Direttiva stessa. Infine, si lamenta che, né nel Decreto né altrove nella normativa italiana, sia stata recepita la massima per cui gli Stati UE debbono comunque assicurare che il prodotto transfrontaliero, in linea con i parametri della Direttiva stessa, non incontri ostacoli a circolare sui rispettivi territori nazionali.

Stato della Procedura

Il 10/07/ 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno adottato l'art. 18 della Legge europea 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE**

"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l'impatto inquinante delle medesime sull'ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla "a.e" - "abitante equivalente" - si indica un'unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli "agglomerati" in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in "reti fognarie" dotate dei requisiti di cui all'allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento "secondario" o "equivalente" e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all'allegato I B. Quanto all'art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. "sensibili": dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l'inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette "aree sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente", previsto, quest'ultimo, all'art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali". Un tale trattamento, più incisivo di quello "secondario" o "equivalente", può essere evitato, anche in ordine alle aree "sensibili", ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, *"la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale"*. A norma dell'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all'art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all'art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all'art. 5.

Stato della Procedura

In data 28 marzo 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2006 - ex art. 258 del TFUE****"Normatività italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 8 e 9, nonché il par.fo IV della Direttiva 2009/147/CEE, rivolta alla conservazione di tutte le specie di uccelli che vivono, allo stato selvatico, nel territorio degli Stati UE. A tal fine, l'art. 8, par. 1 di tale Direttiva vieta di cacciare dette specie mediante ricorso a mezzi "non selettivi", come, nello specifico, i mezzi – fra cui le "reti" – segnatamente elencati nell'allegato IV alla Direttiva. Ora, con riferimento a tutti i divieti stabiliti dagli artt. 5-8 – e, pertanto, anche in rapporto al divieto specifico di usare gli strumenti di caccia vietati dall'art. 8 e dai suoi richiami – l'art. 9 consente delle deroghe da parte degli Stati della UE, sempre che vengano soddisfatti precisi requisiti. Di tali requisiti, il primo attiene alla necessità che lo scopo medesimo, cui è finalizzata la deroga, risulti oggettivamente non perseguitabile mediante soluzioni soddisfacenti alternative alla deroga stessa. Tale scopo, inoltre, deve essere riportabile ad una delle categorie "finalistiche" di cui allo stesso par.fo 1 dell'art. 9. Nell'ambito di tale paragrafo, la lett. c) menziona, in particolare, lo scopo di *"consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura.....di determinati uccelli in piccole quantità"*. Da ultimo, si richiede che gli atti delle Autorità, che consentono le deroghe in questione, indichino puntualmente alcuni dati come, tra l'altro, le circostanze temporali in cui è consentita la caccia stessa. Ora, la Commissione ritiene che, in Italia, l'esercizio della caccia, mediante "reti", di certe specie di uccelli selvatici protette dalla Direttiva – allo scopo di utilizzare gli animali catturati come richiami vivi per catturarne altri – avvenga in modo non conforme alla predetta disciplina dell'Unione. Infatti, le pertinenti legislazioni regionali, che hanno autorizzato tale tipo di caccia, pur subordinando la cattura degli uccelli all'impraticabilità di "altre soluzioni soddisfacenti", come vuole la Direttiva, hanno omesso di dimostrare l'insussistenza, nello specifico, di tali alternative. Per converso, autorevoli studi scientifici hanno, al riguardo, provato che i richiami emessi da esemplari selvatici catturati potrebbero essere, efficacemente, sostituiti da richiami artificiali o emessi da uccelli vivi allevati in cattività. Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza della Corte UE ritiene ostativo, all'esercizio della caccia delle specie ex Dir. 2009/147/CEE, il fatto che, nelle circostanze concrete, le stesse si trovino in uno "stato di conservazione sfavorevole", così che il prosieguo dell'attività venatoria determinerebbe la probabile estinzione (in tale stato verserebbero la "Pavoncella" e l'"Allodola"). Tale tipo di caccia, poi, rientrando nella definizione di cui alla succitata lett. c) del par. 1 dell'art. 9 della Direttiva, dovrebbe rivolgersi solo a "piccole quantità" di capi (vedi sopra). Al riguardo, invece, la normativa regionale contestata, pur fissando un limite numerico ai capi detenibili da ciascun cacciatore (10 per la precisione), non ha posto un tetto al numero di cacciatori abilitati a tale detenzione, così che il contingente delle "piccole quantità" è stato ampiamente superato. Si rileva, poi, che la normativa regionale, che sarebbe dovuta essere transitoria – consentendo la caccia solo in circostanze temporali determinate – è stata impropriamente "stabilizzata" con successivi rinnovi, trovandosi ormai in vigore da ben 15 anni.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2014 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione degli artt. 8, par. 1; 11, lett. c); 14, par. 1, comma 1; 14, par. 1, comma 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l'art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché degli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale". Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell'ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l'esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest'ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attenuare, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese "autorizzate" con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all'Italia che l'ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell'ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall'AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirevolenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l'area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha prorogato vieppù il termine ultimo per l'adeguamento dell'impianto ai dettami contenuti nell'AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l'ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata, addirittura, fino all'agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella "Relazione" presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si stima che lo Stato dovrà affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell'AIA, idonee ad attenuare l'impatto ambientale delle attività industriali espletate dall'ILVA medesima.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt'oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione" (il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****"Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini": Violazione della Direttiva 92/43/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 4, par.fo 4, e 6 della Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali. La stessa Direttiva prevede l'istituzione, in tutti gli Stati membri UE, di particolari aree protette costituenti, nel complesso, la rete "Natura 2000". Le aree, di cui si tratta, sono quelle interessate dalla presenza di "habitat naturali" di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa nei suoi allegati. Ai sensi dell'art. 4 della medesima (par.fo 1, 2 e 3), infatti, il singolo Stato UE redige una lista di tali zone, in quanto caratterizzate dalla presenza di uno o di alcuni degli habitat predetti. Nell'ambito di dette liste, la Commissione europea individua i SIC, cioè i "Siti di Importanza Comunitaria", in relazione ai quali lo stesso Stato UE è obbligato ad adottare, dopo averle divise in un preciso "piano di gestione", le misure idonee ad evitare, o eliminare, o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro un periodo massimo di 6 anni dall'inclusione dell'area nella lista dei SIC, lo Stato UE deve riqualificare la stessa come ZSC ("Zona Speciale di Conservazione"). Tale riqualificazione impone che, ai fini della tutela degli habitat presenti nell'area in questione, vengano adottate misure ancora più incisive di quelle prescritte per i SIC stessi, sia ai fini della conservazione dell'ambiente, sia ai fini del ripristino degli equilibri naturali già compromessi. Dette misure sono, più specificatamente, individuate al succitato art. 6 della Dir. 92/43/CEE. Con riferimento agli obblighi fin qui rappresentati, la Commissione ritiene che essi siano stati disattesi, dallo Stato italiano, con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Brughiera del Dosso", che ospita l'habitat n. 9190 "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur" menzionato all'Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza di esso all'aeroporto di Malpensa, è già stato rilevato dai giudici nazionali. Segnatamente il Tribunale di Milano, con sentenza del 22/9/2008, riconosceva al sig.r Quintavalle, titolare della proprietà "Cascina Tre Pini" – occupante la maggior parte dell'estensione del predetto SIC "Brughiera del Dosso" – un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, indicandone la causa nella vicinanza, al SIC stesso, del citato aeroporto di Malpensa, in particolare delle zone aeroportuali investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili). Nell'aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell'ISPRA, che confermava sostanzialmente l'analisi di cui al verdetto giudiziario. Pertanto, la Commissione imputa all'Italia, in primo luogo, di non avere adottato le misure di salvaguardia dell'ambiente che la Direttiva impone, all'art. 4, in ragione della qualificazione di una zona come SIC: al riguardo, infatti, le competenti Autorità italiane hanno inviato alla Commissione solo un "piano di gestione", peraltro non ancora approvato e recante misure non adeguate ad eliminare il danno ambientale prodottosi. In seconda battuta, si addebita all'Italia di aver disatteso gli artt. 4 e 6 della stessa Direttiva per non aver provveduto, entro il termine di sei anni da essa sancito (vedi sopra), a riqualificare il SIC in oggetto in termini di ZSC, il che avrebbe comportato l'attuazione dei più vigorosi interventi di recupero previsti dalla Direttiva al medesimo art. 6.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

“Commercializzazione dei sacchetti di plastica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2006), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di “biodegradabilità” indicati dalla stessa Legge. Nella “messa in mora”, si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva “imballaggi”), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all'interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell'Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere comunicate, ancora allo stadio di “progetto”, tutte le misure adottate da uno Stato membro le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione viene imposta come condizione imprescindibile per l'ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente “messa in mora complementare”, la Commissione rileva che in ragione del divieto, sopra menzionato, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili in base alle regole fissate dalla stessa normativa italiana, sono state effettivamente introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando l'art. 18 della Direttiva. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all'art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall'Italia in seguito all'invio della “messa in mora”, risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch'essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE****"Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con sentenza, che l'Italia ha violato l'art. 1, par. 1 e 6, lett. a) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, in combinato disposto con gli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, il tutto con riferimento al trattamento applicato ad una parte dei rifiuti conferiti nel subATO di Roma e in quello di Latina. Il citato art. 1 della Dir. 1999/31/CE indica, quale scopo della stessa, quello di impedire che l'ambiente venga inquinato dalle discariche, stabilendo, per queste ultime, rigorosi requisiti tecnici ed operativi. Il predetto par. 6 dell'art. 1 ammette il posizionamento, nelle discariche, solo di rifiuti preliminarmente "trattati" (intendendosi, per "trattamento", qualsiasi processo che modifica le caratteristiche dei rifiuti allo scopo o di ridurne il volume o la natura pericolosa, o di facilitarne il trasporto, o di favorirne il recupero); l'art. 4 della già menzionata Dir. 2008/98/CE stabilisce una "gerarchia" fra i metodi di trattamento dei rifiuti, incoraggiando gli Stati UE ad adottare quelli più vantaggiosi per l'ambiente e la salute umana; l'art. 13 della stessa Direttiva stabilisce che il trattamento dei rifiuti deve tendere, il più possibile, alla tutela dell'ambiente: tale prescrizione deve intendersi nel senso che, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili, onde realizzare, in primo luogo, una stabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti stessi; l'art. 16 sintetizza gli obblighi precedenti, imponendo, agli Stati della UE, di realizzare una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Con la presente procedura di infrazione, la Commissione aveva, in un primo momento, contestato la non conformità, agli articoli in precedenza menzionati, della sola discarica di Malagrotta. In seguito ad ulteriori indagini, l'oggetto delle censure UE si è esteso a tutto il subATO (sub ambito territoriale) di Roma, nonché a quello di Latina. Ora, nelle discariche presenti nelle aree considerate, è stato installato un certo numero di unità di trito vagliatura, tali da assoggettare al trattamento della tritazione/compressione i rifiuti conferiti nelle discariche medesime. Al riguardo, la Corte UE – in accordo con la Commissione europea – ha ritenuto che l'attività di tritazione/compressione non rappresenti, al momento, la tecnica di trattamento dei rifiuti più avanzata, ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente dal rischio comportato dalle discariche. Infatti, il trattamento in questione non garantisce un'adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti, né una "stabilizzazione" della componente organica dei medesimi, la quale ridurrebbe le possibilità che le sostanze pericolose, in essi rifiuti contenute, si disperdano nell'ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Detti scopi, pertanto, potrebbero essere conseguiti soltanto con l'installazione, nelle discariche considerate, di impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico). Al riguardo, la Corte UE ha ravvisato una grave carenza di capacità degli impianti TMB attualmente presenti nel subATO di Roma e nel subATO di Latina, rappresentando la necessità di istituirne di nuovi.

Stato della Procedura

Il 15/10/2014 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi UE, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE****"Violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della "messa in mora"), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l'Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche "esistenti", stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE****"Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le "discariche" di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all'ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA, posto parte nel Comune di Cengio (SV) e parte in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito "Sito di bonifica di Interesse nazionale" – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell'ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, siano tuttavia "ammissibili" in base ai criteri dell'Allegato II della Direttiva medesima; il "trattamento" dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una "domanda" di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l'invio di rapporti periodici sul funzionamento della discarica stessa). In replica, le Autorità nazionali contestavano che il progetto costituisse una "discarica di rifiuti", adducendo il fatto che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, si intende per "discarica di rifiuti" anche una zona, adibita al loro interramento o anche posizionamento sul suolo, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza conferimento di rifiuti dall'esterno di tale zona.

Stato della Procedura

Il 10/07/14 la Commissione, pur avendo già emesso un parere motivato, ha emesso una "messa in mora complementare", ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune norme di cui alla Direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione dell’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici e privati, non siano state correttamente attuate dalle disposizioni di cui alla parte II del Decreto Legislativo 152/2006. Al riguardo, le Autorità italiane avevano comunicato che l’approvanda Legge Europea 2013 bis avrebbe contenuto le richieste modifiche al Decreto in oggetto. Tuttavia, poiché all’inizio del 2014 tale Legge era ancora alla stato di bozza, la Commissione ha ritenuto, il 28/03/2014, di inviare un “parere motivato”, il quale riassume non solo i rilievi già rappresentati nell’ambito della presente procedura, ma anche quelli espressi nella procedura n. 2013/2170. Rimangono quindi ferme, fra le altre, le seguenti obiezioni: la succitata Dir. 85/337/CEE assoggetta i “progetti” pubblici e privati, dotati di maggior impatto sull’ambiente, a valutazioni più o meno penentranti (“Valutazione di Impatto Ambientale”; “screening”), in modo da verificarne la sostenibilità dal punto di vista ecologico. L’applicabilità di tali controlli dipende quindi, in primo luogo, dalla qualificabilità di un intervento in termini di “progetto”. Ora, il succitato D. Lgs 152/2006 fornisce una nozione di “progetto” che si discosta da quella di cui all’art. 2 par. 1 della Direttiva. Infatti, l’art. 1 del Decreto distingue un “progetto preliminare” ed uno “definitivo”, con ciò introducendo categorie estranee al disposto della Direttiva stessa e ingenerando confusione. Un’ulteriore censura riguarda l’attuazione degli artt. 3, 4 e 6 della Direttiva, per i quali i progetti, rientranti nell’elenco di cui all’allegato I della stessa, debbono essere sottoposti all’incisiva procedura di V.I.A, mentre i progetti rientranti nelle tipologie di cui all’allegato II sono assoggettati ad un esame preliminare volto a verificare l’opportunità di applicare, o meno, la stessa VIA (procedura di “screening”). Ora, il Decreto Legislativo 152/2006, che traspone l’Allegato II della Direttiva nel proprio Allegato IV, elenca all’interno di quest’ultimo, come soggetti a “screening”, non tutti i progetti menzionati dal suddetto allegato II della Direttiva stessa, ma solo quelli che, fra di essi, presentano dimensioni eccedenti determinate “soglie”, mentre esonera dallo “screening” i progetti che, pur rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato II della Direttiva, rimangono “sottosoglia”. Ciò a dispetto della Direttiva, che, se pure inserisce le “dimensioni” fra i criteri cui è necessario informare lo “screening”, stabilisce altresì che lo standard “dimensionale” debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III. Il Decreto di attuazione, inoltre, indebitamente non avrebbe ripreso dalla Direttiva tutti i dati che, secondo la stessa, dovrebbero essere resi noti al pubblico riguardo ad un progetto sottoposto a VIA. Lo stesso Decreto, altresì, escluderebbe dall’obbligo di VIA i progetti di cui al combinato disposto dell’art. 2, par. 1, e 4, par. 1, con l’Allegato I della Direttiva, e, altresì, sottrarrebbe all’obbligo di “screening” quelli di cui al combinato disposto dell’art. 4, par. 2 e 3 con gli allegati II e III.

Stato della Procedura

Il 28/03/14 è stato emesso un parere motivato ex art. 258 TFUE. A superamento della procedura, le Autorità italiane hanno approvato il D. L. 24/06/14, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistono ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva – a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 04/03/2010, in cui le veniva imputata la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere apprestato, nella Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo. Per ovviare a tale situazione, la Commissione ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risultano assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziari, con la conseguenza del frequente accumulo di migliaia di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre città campane. Le Autorità italiane, in proposito, non hanno dato seguito alle intenzioni di amplificare le discariche esistenti e di aprirne di nuove. Peraltro, non potrebbe supplire, alla mancanza di capacità delle discariche esistenti, la delocalizzazione dei rifiuti verso altre regioni italiane e altri Stati della UE. Tale prassi potrebbe, tuttalpiù, essere applicata in via assolutamente provvisoria e non potrebbe, per le difficoltà che vi si oppongono, sopperire sistematicamente alle esigenze di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Quanto ai termovalorizzatori, attualmente l’unico in funzione è quello di Acerra, mentre non sembrano nemmeno iniziati i lavori di costruzione di quelli, pur divisati da tempo, di Salerno, Napoli e Caserta. Ne deriva che, allo stato attuale, milioni di tonnellate di ecoballe giacciono ancora nei siti di stoccaggio sparsi per tutta la Regione Campania – spesso illegali e quindi privi delle necessarie cautele in difesa dell’ambiente – in attesa di essere trattati. Quanto agli impianti di recupero dei rifiuti organici, la Commissione osserva che, a fronte dell’esigenza di una capacità pari a circa mezzo milione di tonnellate annue, l’impianto di digestione anaerobica di Salerno – l’unico, attualmente in funzione, che garantisca il trattamento biologico dei rifiuti – garantisce una capacità di mere 30.000 tonnellate annue. Al riguardo, la Commissione constata che i lavori di realizzazione degli altri impianti di digestione anaerobica, programmati dalla Campania, sono tutti ancora in corso, eccetto quelli dell’impianto di Eboli, che tuttavia non è ancora operativo.

Stato della Procedura

Il 14 gennaio 2014 è stato notificato all’Italia un ricorso ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel suo ricorso, la Commissione ha proposto alla Corte UE di irrogare nei confronti dell’Italia: 1) una sanzione “forfettaria” di € 28.089,6 per ogni giorno dalla data della sentenza resa dalla Corte ex art. 258 TFUE fino alla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE; 2) una sanzione “penale” così articolata: a) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE fino alla data in cui saranno pienamente in servizio discariche con capacità di 1.829.000 tonnellate; b) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella in cui saranno pienamente in servizio termovalorizzatori con capacità annua di 1.190.000 tonnellate; c) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella in cui saranno pienamente in servizio impianti di recupero dei rifiuti organici con capacità annua di 382.500 tonnellate.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, Infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonché di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma degli impianti fognari

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Infatti, ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, in particolare, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni “detentore” di rifiuti (come le discariche), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, laddove, per altre, sarebbe stata programmata ma non applicata, mentre, per altre ancora, sarebbe al momento impedita dal “sequestro giudiziale” delle discariche stesse. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, che prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non si sarebbe attivata per evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della succitata Dir.va 1999/31, il quale impone numerosi obblighi circa le discariche “legali” che, al 16/07/2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate: tali discariche, infatti, dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero del “piano di riaspetto” previsto dalla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE, ex art. 260 del TFUE, ha condannato l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2050	Comuni di Varese e Caschiago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	PM	Sì	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 4 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all'avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un'Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dall'messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un'Amministrazione intende affidare una “concessione”, deve individuare l'affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest'ultima soddisfa l'esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l'imposizione dell'obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l'indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall'Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una “concessione” da parte dell'Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell'affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l'obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l'affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell'affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell'affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall'ANAS, un contratto di “concessione” relativo alla costruzione e gestione dell'autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell'affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, aveva archiviato la procedura. In seguito, la Commissione stessa apriva la presente, essendo stata informata dell'inottemperanza, da parte delle Autorità italiane, ai medesimi obblighi da esse assunti, come sopra descritti.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell'insorgenza di nuove spese, relative all'indizione di una nuova gara di affidamento e all'assistenza legale in eventuali contenziosi con l'affidatario attuale SAT.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-condizione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispensebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che coonosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE****"Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima dell' 01/10/2003, alla società Aspem, il cui capitale, all'epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto per "pubblica gara", ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Pertanto, è evidente che, al di là dello schermo societario della A2A, dal 2009 la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, le norme UE succitate impongono che, quando un'Amministrazione intenda affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa selezioni detto operatore, di regola, con una procedura di "evidenza pubblica". Quest'ultima, infatti, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners contrattuali dell'Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e concorrenza degli operatori. Ora, detto obbligo, operante in via di principio, non sussiste quando l'operatore è un organismo "in house" rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice. Detto rapporto "in house" – che consente di evitare la "pubblica gara" – richiede, tra l'altro, che l'operatore sia "interamente" pubblico. Pertanto, quando, nel 2009, il 90% dell'operatore affidatario Aspem è stato, in parte, sostanzialmente privatizzato, si è risolto il rapporto "in house" di Aspem stessa con l'Amministrazione aggiudicataria. Da tali premesse, la Commissione deriva che i Comuni aggiudicatori avrebbero dovuto o risolvere l'affidamento stesso (riassegnandolo a mezzo di pubblica gara), o, altrimenti, vendere per "pubblica gara" la quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna di tali operazioni è stata espletata. Quindi, l'attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per la sua corretta riassegnazione. I Comuni interessati, tuttavia, hanno opposto che a tale soluzione sarebbe di ostacolo il disposto dell'art. 34, co. 22, del Decreto Legge 179/2012. Questo si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all'1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell'1/10/2003. Il caso di specie rientra in tale tipologia, in quanto Aspem, dopo l'01/10/2003 e precisamente nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, quest'ultima già quotata in borsa all'1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti come sopra descritto, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, ove non ricorra menzione di detta scadenza, sino al 31 dicembre 2020. In virtù di dette norme interne, pertanto, il Comune di Casciago non può risolvere l'affidamento prima del 2015, mentre quello di Varese, addirittura, prima del 2030, rimanendone così violate le norme UE.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Entro Ottobre 2015, verrà approvata una bozza normativa il cui art. 7, par. 1, sostituisce il comma 22 dell'art. 34 co. 2 del D. L. 179/12, in modo da superare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Eventuale insorgenza di spese legali per l'Amministrazione, se l'attuale affidamento venisse annullato.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A" - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicita e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Uguzzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	PM	Si	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE****"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei "diritti amministrativi", il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi "diritti amministrativi" debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall'Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionali, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le "condizioni" (fra cui i "diritti" già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi ai principi della "non discriminatorietà", "proporzionalità" e "trasparenza". Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l'art. 12 par. 2 impone alle "Autorità nazionali di regolamentazione", che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti "diritti amministrativi" - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessionario o autorizzatorio - di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/2003, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intitolate le funzioni dell'"Autorità di regolamentazione nazionale", cioè il MISE e l'AGCOM, non sono provviste di un'adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inidonea ad evidenziare analiticamente, come dall'art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di "regolamentazione" (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all'AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell'art. 34, co. 2 e dell'Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei "diritti amministrativi", non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tale normativa, infatti, i "diritti amministrativi" vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione "potenzialmente" destinataria dell'offerta dell'impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell'impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivi per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l'ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di "non discriminazione"); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di "proporzionalità").

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, i "diritti amministrativi" fossero adeguati alle caratteristiche oggettive delle imprese "autorizzate", potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica Italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittime a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C- 496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con la quale la Corte di Giustizia UE ha ritenuto l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con tale Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti, concessi dalle Autorità italiane in base alla Legge regionale n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero alle casse pubbliche. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con lettera del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per essere state, le relative ingiunzioni di rimborso, sospese sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha puntualizzato che l'Italia non ha prodotto le prove che le suddette sospensioni giudiziarie presentassero i predetti requisiti. Con le note più recenti, le autorità italiane hanno informato la Commissione che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per l'importo complessivo di € 12.681.045,00 in linea capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme in ragione della sospensione, disposta dai singoli giudici amministrativi e civili, delle relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, risulta che, quasi 2 anni dopo la decisione della Commissione, l'importo da recuperare rappresenta ancora l'86% degli aiuti ritenuti illegali dalle Autorità UE.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti erogati incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale impatto positivo, tuttavia, verrebbe fortemente ridimensionato ove sopravvenisse una condanna ex art. 260 TFUE, comprensiva di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa C-302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione - gli “aiuti di Stato” concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Sussistendo pesanti indugi in ordine al recupero in questione, con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. A circa un anno dalla suddetta sentenza, la Commissione ha quindi emesso la presente messa in mora, con la quale rileva che l'ordine di rientro rimarrebbe inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati sono rappresentati da sgravi contributivi già concessi ad imprese situate nella laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – delle somme notevolmente inferiori a quelle che dovrebbero essere restituite in base al diritto unionale, come comprensive, oltre che degli importi in linea capitale, anche degli interessi calcolati secondo un tasso giudicato adeguato dalla Commissione e decorrenti, peraltro, dal giorno in cui i finanziamenti contestati sono stati messi a disposizione dei beneficiari; 2) posto che molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ultimi ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte di Giustizia ammetterebbe la sospensione, ad opera di un giudice nazionale, di un atto amministrativo interno fondato su una Decisione della Commissione, durante il periodo in cui pendesse il giudizio, di fronte ad un magistrato UE, circa la validità di essa Decisione. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti ai quali la citata giurisprudenza UE ha subordinato detto potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle di pagamento nei confronti dei beneficiari delle erogazioni, in quanto questi ultimi avevano dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di importanza minore e pertanto non pregiudizievoli per il mercato comune, al sindacato della Commissione europea). Al riguardo, le Autorità italiane avrebbero omesso di verificare la fondatezza delle autocertificazioni dei beneficiari; 4) nei casi di fallimento (o assoggettamento a procedura concorsuale) di alcune imprese beneficiarie, l'INPS ha talvolta omesso di insinuare, al passivo del fallimento, il credito al rimborso degli aiuti, o comunque di far valere tempestivamente il credito stesso. Altre volte tale credito, pur ritualmente fatto valere, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Inoltre, nessuna impresa, già versante in stato di insolvenza, è stata interdetta, da parte delle competenti Autorità, dall'ulteriore prosecuzione della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21/11/2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, le pubbliche entrate vengono ad accrescere. Tuttavia, la Commissione ha già deciso, il 20/11/2014, di chiedere alla Corte di Giustizia UE una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie. Tale decisione non si è ancora tradotta in un formale ricorso.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati "illegittimi", e che i procedimenti attivati dalle Autorità Italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana – l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte in evasione. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di "beneficiari" (c.d. "evasori fiscali"), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esaurente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari "evasori fiscali", sia per quelli "normali", le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sul modo in cui hanno applicato, ad alcuni beneficiari, il regime "de minimis" (questi ultimi sono gli "aiuti di Stato" di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di rientro nel pubblico erario). Al riguardo, risulta che le Autorità italiane avrebbero, indebitamente, considerato prova idonea - circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime - una semplice autocertificazione rilasciata dai beneficiari.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponiva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecunaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota del 25/07/13, è stata inviata alla Commissione europea una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si dava atto che gli aiuti recuperati dallo Stato ammontavano, all'epoca, ad Euro 764.061.206,19, pari al 98% dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Del provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest’ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità Italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/2027	Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MMC	Sì	Variazione di stato (da MM a MMC)
Scheda 8 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2007/4147	Contenioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – Durata ragionevole del procedimento giudiziario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2003/2246	Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18, e 49 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", mentre l'art. 49 conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di stabilire una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U., come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 3% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. È evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo rispetto all'italiano migrante all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, — considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di "stabilimento" (sic!) — la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della "libertà di stabilimento" di cui all'art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori "interni" a tale Stato e per quelli "transfrontalieri". L'Italia, tuttavia, ha rilevato che i succitati principi egualitari operano solo in rapporto a fattispecie "oggettivamente comparabili" e non, come nel caso concreto, a situazioni le quali, per le considerazioni sopra svolte, appaiono assolutamente eterogenee.

Stato della Procedura

Il 9 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, a tacitazione della Commissione, l'Italia estendesse l'ambito dei beneficiari dell'agevolazione relativa all'imposta di registro al 3%, si determinerebbe una riduzione delle entrate.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Detta imposta colpisce tutti gli operatori che, dietro corrispettivo, si rendono "cedenti" di un bene o "prestatori" di un servizio in favore di una controparte, nell'esercizio di un'attività economica. Tuttavia, il cedente/prestatore "scarica" l'IVA, rispettivamente, sul cessionario/destinatario del servizio, maggiorando il prezzo della transazione di un importo pari all'IVA stessa. Ora, poniamo che l'acquirente del bene/fruitore del servizio - che ha subito lo "scarico" dell'IVA incombente al cedente/prestatore - eserciti a sua volta un'attività economica di cessione di beni e/o prestazioni di servizi, dietro corrispettivo. Su queste ultime transazioni, tale operatore risulta, giuridicamente, gravato da un proprio debito IVA. Al riguardo, la citata Direttiva prevede che - ove i beni e/o i servizi, acquistati da un operatore, siano da esso finalizzati all'esercizio della propria attività di cessione/prestazione di servizi - il medesimo operatore possa "detrarre", dal debito IVA da cui è gravato per legge (c.d. IVA a debito), la stessa IVA che gli è stata "scaricata" dal soggetto da cui ha acquistato detti beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA a credito). Se, poi, l'ammontare dell'IVA a credito eccede quello dell'IVA a debito, l'art. 183 di essa Direttiva consente al contribuente di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso". Sul punto, la Corte di Giustizia ha precisato che un rimborso procrastinato di oltre tre mesi, rispetto al momento in cui nasce il relativo diritto, sarebbe inaccettabile. Invece, dal combinato disposto degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, risulta che un periodo non eccedente i suddetti 3 mesi, per il rimborso di cui si tratta, sarebbe concesso in Italia non a tutti gli aventi diritto al rimborso stesso, ma solo a quelli, tra loro, che: 1) prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale, a garanzia della restituzione dei rimborsi stessi al Fisco ove i medesimi risultino, in seguito, indebiti; 2) ovvero siano contribuenti c.d. "virtuosi", cioè muniti di una serie di requisiti, compreso quello dell'anzianità di almeno 5 anni della propria attività. Al riguardo, la Commissione osserva che il termine finale di 3 mesi concerne categorie troppo ristrette di contribuenti (laddove dovrebbe coinvolgere la totalità dei medesimi) e, in relazione alle stesse, risulta subordinata alla sussistenza di requisiti troppo onerosi (si pensi al procacciamento di una fideiussione che abbia durata triennale). Per gli altri contribuenti non rientranti nelle categorie suddette, quindi, il termine del rimborso sarebbe, illegittimamente, prolungato oltre il trimestre.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In ossequio alle richieste della Commissione, l'Italia ha predisposto il D. Lgs. 175/2014, il cui art. 13 ha modificato l'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972. È stata poi approntata la bozza del Regolamento di cui all'art. 8, 6° co., della L. 212/2000, che rimborserà i contribuenti delle spese già sostenute per procurarsi le fideiussioni necessarie ad ottenere il rimborso dell'IVA.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il rimborso ai contribuenti, per le spese da essi sostenute per procurarsi le fideiussioni necessarie ad ottenere il rimborso IVA, costerà allo Stato intorno a € 6,7 mln per ciascun anno di garanzia.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE****"Perdita di risorse proprie".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 88/376/CE e con gli artt. 2,6,10,11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L'11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l'istruttoria, eseguita al riguardo dall'Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltra, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE. Ad essa, le Autorità italiane hanno risposto con nota dell'Agenzia delle Dogane del 10/01/2014.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Sussiste impatto finanziario: obbligo di versamento alla UE di dazi doganali per € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE**

"Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene non compatibili, con la normativa UE di cui infra, le norme fiscali applicate agli operatori "non-residenti in condizione Schumacker": sono, questi, coloro che, risiedendo fiscalmente in uno Stato della UE, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato UE. In base ai principi della "libera circolazione delle persone" e della "libera circolazione dei lavoratori" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE), i medesimi soggetti dovrebbero godere, nello Stato UE di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. In particolare, dovrebbero poter godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per "carichi familiari". Infatti – posto che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Quindi, se gli stessi non ottengono tali detrazioni almeno nel Paese UE "ospitante", sarebbero scoraggiati dal recarsi per prestare i loro servizi, essendo pertanto meno "liberi" di esercitarvi un'impresa, di quanto non lo siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva. Questi ultimi, infatti, potrebbero godere del privilegio, sconosciuto ai primi, della detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Ora, l'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), mentre consente ai soggetti "residenti" in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, i carichi familiari rientranti in tutte le tipologie di cui agli articoli precedenti lo stesso art. 24, consente ai "non residenti" di detrarre solo i "carichi familiari" corrispondenti ad alcune di tali tipologie. La Commissione lamenta poi il fatto che la Legge n. 244/2007 - la quale nega, ai soggetti "non residenti" (quindi anche ai "non residenti Schumacker"), l'accesso al regime fiscale di favore previsto per i c.d. "contribuenti minimi" – a parità di condizioni, ammette a tale regime i residenti.

Stato della Procedura

Il 25/04/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l'art. 7 della "Legge europea 2013 bis", sono previste: 1) l'estensione degli sgravi per tutti i carichi familiari (artt. 1 – 23 D.P.R. 917/86) anche ai "non residenti in condizione "Schumacker", ove residenti in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale esista un buono scambio di informazioni, nonché titolari, in Italia, di almeno il 75% del reddito complessivo ed esclusi, negli Stati di residenza, dalle stesse detrazioni; 2) estensione del regime "de minimis" anche ai "non residenti in condizione Schumacker" che risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale esista un adeguato scambio di informazioni, producendo in Italia almeno il 75% del loro reddito. Si è in attesa del Regolamento attutivo di tali disposizioni.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'estensione ai "non residenti in condizione Schumacker" delle detrazioni per carichi familiari, si verificherà una perdita Irpef pari, in media, a € 5 milioni annui; con l'estensione, agli stessi soggetti, del regime "de minimis", si verificherà una perdita di gettito pari a circa € 8 mln nel 2015, € 5 mln nel 2016 ed ancora € 5 mln nel 2017.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l’art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L’IVA è un’imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. L’IVA stessa si calcola applicando un’“aliquota” ad una “base imponibile” costituita dall’importo del corrispettivo della relativa cessione/prestazione. In particolare, l’art. 86 della citata Direttiva indica come quantificare la “base imponibile” nel caso specifico dell’IVA sui beni importati, in uno Stato UE, da uno stato terzo: nella fattispecie, l’art. 86 dispone che in tale base imponibile – relativa ai beni importati – vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle “spese accessorie”, fra cui quelle relative al trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l’IVA può essere pagata dall’importatore immediatamente alla dogana, cioè all’ingresso in uno Stato dell’Unione. Quindi, anche quando l’IVA viene pagata alla dogana, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come dal predetto art. 86. In ragione di ciò, il succitato art. 144 della stessa Direttiva – pur ponendo per ferma la regola che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, sono di per sé soggetti ad IVA – ammette l’eccezione relativa alla circostanza che gli stessi servizi, quando connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell’IVA sul bene importato, al momento del pagamento di essa alla dogana (scopo della norma è di evitare che lo stesso servizio, già gravato dell’IVA alla dogana, venga di nuovo tassato durante il trasporto nello Stato UE). Ora: l’art. 143 della Direttiva in questione, in combinato disposto con l’art. 23 della Dir. 2009/132/CE e con l’art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell’Unione, da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato UE, o quelli oggetto di “piccole spedizioni prive di carattere non commerciale” – siano esenti da IVA. Ora, le Autorità UE hanno più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare della medesima esenzione. Per converso le Autorità italiane, applicando il predetto art. 144 e non il combinato disposto di norme da ultimo menzionato, trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA: pertanto, di regola sottopongono gli stessi servizi ad IVA, esentandoli solo se l’IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla Dogana. La situazione italiana come sopra descritta – che la Commissione ritiene in conflitto con la disciplina UE - si fonda su un’interpretazione sia amministrativa che giudiziaria del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l’art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20/11/2013 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Nella “Legge europea 2014” è stata inserito l’art. 10, che estende ai servizi di trasporto, accessori ai beni importati di cui si tratta nella presente procedura, la franchigia da IVA.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’eliminazione dell’IVA sulle prestazioni, accessorie alle importazioni di modesto valore dagli stati terzi, determina una riduzione delle entrate ritenuta “trascurabile”.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE****"Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE e con lo scopo ad essa sotteso, la normativa di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata intende eliminare, nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli Stati UE potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri Stati dell'Unione. Pertanto, onde creare un'uniformità di trattamento anche a livello fiscale, i succitati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa: 1) un'accisa "ad valorem", operante mediante applicazione di un'unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi; 2) un'accisa "specifica", fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall'entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile. Al riguardo, la normativa italiana già menzionata prevede l'applicazione, e alle sigarette e al tabacco tagliato "fino", di un'accisa definita "minima", la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituisce un tipo particolare di accisa "specifica". Detta accisa minima non è applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato "a taglio fino" – il cui prezzo risulta inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportano un'accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all'accisa riferita alla predetta classe più richiesta. Ne deriva che, in quanto l'accisa produce una lievitazione del prezzo del prodotto e si scarica pertanto sul consumatore, i prodotti più economici finiscono per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE, la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l'obiettivo della disciplina UE. Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai summenzionati artt. 7 e 14, l'applicazione dell'accisa "specifica" (di cui l'accisa "minima" italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi. Inoltre, a rigore terminologico e giuridico, un'accisa "minima" supporrebbe che, nell'ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venga stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall'accisa "minima" stessa. Non potrebbe pertanto definirsi "minima" l'accisa in questione, in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti tabacchieri più costosi facenti parte della stessa tipologia.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, l'accisa sul prodotto transfrontaliero venisse ridotta sino all'importo applicato al prodotto domestico, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di una accisa "ridotta" sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro "fabbricante". Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la "scarica", di fatto, sul "distributore" del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, "scarica" l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione. D'altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Con note del 27/01/2010 e 12/05/2011, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul "coordinamento" tra la L.R. 47/1996, di cui alla presente procedura, e il nuovo sistema di contribuzione sull'acquisto di carburanti per autotrazione (L.R. 14/2010). La Regione FVG, con il contributo del MEF – Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, ha risposto alla Commissione con note del 2010 e 2011, comunicandole, inoltre, nel corso del febbraio 2012, che il suddetto sistema di contribuzione è stato applicato dall' 1/11/2011. A tutt'oggi si è in attesa di risposta da parte della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il ripristino per intero dell'accisa sui prodotti energetici, come richiesto dalla Commissione, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne “esenti”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dal principio UE - per cui, ai fini dell’assoggettamento ad IVA, sarebbe irrilevante la natura dello scopo perseguito dall’imprenditore - si porrebbe l’art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, essendo la loro attività principale, per converso, non orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o eroghino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto UE sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esonero specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall’IVA, potendo tuttavia essere considerate “esenti”, sempre, in quest’ultimo caso, a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell’ente; l’esonere concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE, cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto il 10/11/2009 ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30/09/2010. Il 4/06/2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui il Dipartimento delle Finanze e l’Agenzia delle entrate hanno dato riscontro con nota prot. n. 5934 del 13/07/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esonere”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4147 – ex art. 258 del TFUE.****"Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato il principio unionale per cui un diritto, attribuito ai singoli da una norma della stessa UE, deve godere di "effettività". La Legge 20/12/79, n. 1239, prevede l'applicazione, alle importazioni di carni bovine in Italia da altri Stati della UE, di "diritti di visita sanitaria", quantificati in base ai tassi di cui alla tabella allegata alla L. 30/12/70, n. 1239. Essi diritti, per la disciplina nazionale, trovano il loro fondamento nei controlli sanitari cui la merce in questione viene assoggettata. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha precisato che i prelievi in oggetto - laddove non vengano adeguati al costo del servizio pubblico prestato (il predetto controllo sanitario) - contrastano con il principio della "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE (artt. 34 – 36 del TFUE). Giusta detto principio, le merci, che fanno ingresso da uno Stato UE in un altro, non possono subire misure che scoraggino la loro importazione e circolazione nel secondo Stato, avvantaggiando in tal modo le merci analoghe prodotte internamente. Tale assunto generale trova, naturalmente, un limite nei casi in cui dette misure siano funzionali alla tutela di esigenze generali impretermissibili, come la "salute pubblica". Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, le misure in questione non possono risultare eccessive rispetto a quanto necessario alla protezione delle istanze pubbliche sopra descritte. Nel caso di specie, dunque, la Corte UE ha asserito che i succitati "diritti di visita sanitaria", in linea di principio, scoraggiano le importazioni UE che ne vengono incise, ledendo, pertanto, il principio della "libera circolazione delle merci" nella stessa misura di un dazio doganale. Tuttavia, la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto detti diritti conciliabili con l'ordinamento UE, laddove si dimostri, nel singolo caso concreto, che gli stessi sono esigiti in funzione di superiori ragioni di igiene pubblica, in quanto fissati a corrispettivo di un controllo sanitario e adeguati al costo del medesimo servizio. A questo punto, però, la Corte di Cassazione italiana ha più volte sottolineato che spetterebbe al soggetto percosso da tali prelievi (l'importatore delle merci) dimostrare, per ottenerne il rimborso, che gli stessi non sono quantificati in modo proporzionato al costo del controllo prestato. Secondo la Commissione, invece, tale inversione dell'onere della prova - dall'Amministrazione al contribuente - renderebbe estremamente difficile i rimborsi in oggetto, poiché solo la stessa Amministrazione potrebbe fornire, in modo plausibile, una ricostruzione dei costi effettivamente connessi ai controlli espletati. Pertanto, il diritto del contribuente al rimborso, in quanto subordinato ad un onere probatorio "diabolico", verrebbe praticamente svuotato della sua "effettività". Ora, il diritto al rimborso di un prelievo incompatibile con la disciplina UE è, a sua volta, un diritto riconosciuto dall'ordinamento UE. Quindi la normativa italiana, togliendo effettività ad un diritto individuale sancito dall'ordinamento UE, violerebbe il principio fondamentale UE menzionato in apice.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che il 29/04/2015 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, per il futuro, effetti finanziari

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Soprapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “soprapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovraprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	RC C-601/14	Si	Variazione di stato (da PM a RC)
Scheda 4 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM ex 260 C-379/10	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2014/0134 – ex art. 258 del TFUE.**

"Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 27 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 18 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento interno la Direttiva in oggetto, tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Ai sensi dell’art. 22 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 6 aprile 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’attuazione della Direttiva in oggetto non implica un aumento della spesa pubblica, pur istituendo nuovi diritti di indennizzo (nella fattispecie in favore delle “vittime della tratta di esseri umani”). Infatti, il citato Decreto di attuazione ha stabilito che gli aventi diritto a tali indennizzi siano ammessi a concorrere – come precisato dall’art. 6 del Decreto stesso – sul Fondo già istituito con la Legge 1 agosto 2003, n. 228, entro i limiti del medesimo.

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.****“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2004/80/CE, sull’indennizzo pubblico alle vittime di reato, non sia stata attuata correttamente. Detta Direttiva è rivolta alla difesa delle vittime “transfrontaliero”, cioè di quelle persone fisiche che, avendo la nazionalità di uno Stato UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato della stessa Unione, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest’ultimo Stato. Poiché la giurisdizione, sul reato commesso, spetta allo Stato nel cui territorio detto reato si è consumato (anche se la vittima è straniera), il legislatore UE ha voluto, con tale Direttiva, evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai profili “risarcitori” collegati al reato medesimo. Infatti, la tutela, che la Direttiva in questione appresta al cittadino di altri Stati UE, in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accolto allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terroismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che, in quanto la Direttiva si ricollega alla Convenzione di Bruxelles dell’83, il legislatore italiano dovrebbe, quanto meno, ritenere indennizzabili dallo Stato i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la predetta Convenzione ha, espressamente, menzionato tali categorie criminose come giustificanti l’intervento compensativo da parte dello Stato medesimo.

Stato della Procedura

Il 23/12/14, contro l’Italia, è stato iscritto un ricorso presso la Corte UE, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove lo Stato, in caso di insolvenza del reo, dovesse indennizzare sia la vittima transfrontaliera che quella italiana, con riferimento a tutti i reati intenzionali e violenti (o anche solo ad ulteriori ipotesi di reato intenzionale e violento), si determinerebbe un importante aumento della spesa pubblica.

Scheda 4 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia, a tuttogi, non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 24/11/2011, con la quale si riteneva in contrasto, con il diritto UE, l'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 13/4/1988 n. 117. Tale articolo, prima della modifica di cui appresso, prevedeva infatti che un soggetto – al quale un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse inflitto un danno ingiusto - non godesse di un incondizionato diritto di rivalsa nei confronti dello Stato italiano, ma potesse essere indennizzato, da quest'ultimo, solo in casi estremamente circonscritti. In primo luogo, infatti, lo Stato veniva esentato da tale responsabilità ove la cattiva amministrazione della giustizia si fosse risolta, nello specifico, in un errore nell'interpretazione delle norme giuridiche o nella valutazione dei fatti o delle prove. Inoltre, anche al di fuori di tali ambiti, nessuna responsabilità statale sarebbe potuta seguire ad una mancanza del giudice, commessa nell'esercizio delle sue funzioni, che non fosse riconducibile ai casi - di rarissima evenienza e quasi impossibili da dimostrare - del dolo o della colpa grave. In proposito, la Corte aveva osservato che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità statale fossero state estese anche al caso, in cui il giudice avesse sbagliato non nell'applicazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si sarebbe posto il problema della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE si ingenera, quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – legislativo, amministrativo o, come nel caso di specie, giurisdizionale – venga a violare una norma dell'Unione. E' pur vero, d'altronde, che una tale responsabilità, per la giurisprudenza comunitaria, è subordinata alla condizione che la violazione della norma europea risulti "manifesta". Ciò significa che: 1) la norma violata deve essere in primo luogo attributiva, in via diretta, di diritti a favore di singoli soggetti, oltre che precisa e chiara; 2) l'errore del giudice, nell'applicare la stessa norma, deve essere inescusabile; 3) l'interpretazione erronea e quella corretta della stessa norma siano state acclarate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. In conclusione, dunque, la Corte UE aveva ritenuto, con la suddetta sentenza, che il diritto italiano finiva per concedere - al soggetto danneggiato da un giudice che avesse scorrettamente applicato, nei confronti del primo, il diritto unionale - delle chance di indennizzo, da parte dello Stato, molto più ristrette di quelle che, nelle stesse circostanze, sarebbero state previste dalla giurisprudenza UE, che è parte integrante del diritto UE. E' stata rilevata, pertanto, una violazione di detto diritto unionale.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. Le Autorità italiane hanno superato la presente procedura con l'introduzione della Legge 27 febbraio 2015, n. 18. Pertanto, in data 26 marzo 2015, la procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La succitata Legge 27/02/2015, n. 18, ha introdotto una più estesa responsabilità civile dello Stato, per gli errori commessi dal magistrato nell'applicazione della normativa dell'Unione europea. Ciò verrà a comportare, verosimilmente, un aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	SI	Stadio invariato
Scheda 2 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	PM	SI	Stadio invariato
Scheda 4 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	SC (C-596/12)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata l'art. 157 del Trattato TFUE e gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE. L'art. 157, stabilendo che la “retribuzione” dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne, include nel concetto in questione non solo il salario, ma tutti i “vantaggi” economici che il datore corrisponde al lavoratore in ragione “dell’impiego di quest’ultimo”. La Corte UE ha poi precisato (C-262/88) che la “retribuzione” ricomprende anche le erogazioni pensionistiche, purchè relative a regimi “professionali” e non legali. I primi ricorrono quando: 1) i beneficiari della pensione siano considerati come una particolare categoria di lavoratori; 2) la pensione sia rapportata al periodo di servizio prestato; 3) l’importo della pensione sia calcolato in base all’ultimo stipendio del lavoratore. Ora, il predetto art. 5 della Direttiva ribadisce il divieto di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”. L'art. 7, poi, qualifica regime pensionistico “professionale” quello dei dipendenti pubblici, quando la pensione trovi la sua ragione direttamente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa. Infine, l'art. 14 sottolinea, ancora, che non sono ammesse discriminazioni, da un sesso all'altro, per quanto riguarda la “retribuzione”, intesa in senso estensivo come sopra. Con tale normativa, la Commissione ritiene contrastare l'art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/11, n. 214. Detto articolo collega il diritto alla pensione “anticipata” – quella, cioè, pagabile prima che il titolare raggiunga l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” – a condizioni diverse, in relazione al sesso del percepiente. In particolare, le donne possono accedere alla suddetta pensione “anticipata” con il pagamento dei contributi per 41 anni e 3 mesi, laddove agli uomini è richiesto il più impegnativo requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi. Una tale discriminazione contrasterebbe con le sopra menzionate norme UE, in quanto le pensioni dei dipendenti pubblici atterrebbero a regimi “professionali” e, come tali, dovrebbero soggiacere al principio di uguaglianza, anche con riguardo, come nella fattispecie, ai presupposti per l'accesso al trattamento pensionistico. Per converso, le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, come definito attualmente dall'ordinamento italiano, risulta di tipo “generale” e non “professionale”, in quanto: 1) per l'art. 21 della stessa L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12, i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP – già ente per le pensioni dei pubblici dipendenti – sono state assorbite dall'INPS, che risulta attualmente investito di una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”).

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il Decreto Legislativo 81/08, come in seguito modificato, non abbia attuato correttamente la Direttiva 89/391/CE, sulle misure concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che l'istituto della "delega" di funzioni dal datore di lavoro ad un terzo, come disciplinato dall'art. 16 di cui al predetto Decreto ed in combinato disposto con altre norme nazionali, solleverebbe indebitamente il datore di lavoro "delegante" da gran parte delle sue responsabilità circa la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il predetto art. 16, in verità, stabilisce che il datore di lavoro, per il fatto della delega, deve sempre "vigilare" sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che nell'articolo non venga esplicitato come, ai sensi della predetta Direttiva 98/931/CE, la responsabilità del datore di lavoro in ordine alla tutela dei lavoratori, pur in caso di delega, rimanga integra. Di seguito, le obiezioni della Commissione: 1) l'Italia adduce che l'art. 2087 c.c. sarebbe una norma "di chiusura" di applicazione generale, la quale asserirebbe la piena responsabilità del datore di lavoro in ogni circostanza (quindi anche in caso di "delega"). In proposito, la Commissione ribatte che gli obblighi, pur generali, stabiliti da tale articolo, non sono imputati al datore di lavoro ma all'"imprenditore", per cui non investirebbero il datore di lavoro che non fosse "imprenditore" ai sensi dell'art. 2082 c.c.; 2) l'Italia ha prodotto una copiosa giurisprudenza che dilata rilevantemente la responsabilità datoriale anche in caso di delega. Tuttavia, la Commissione sottolinea che le sentenze citate connettono tale responsabilità alla sussistenza di un "reato". Pertanto, la responsabilità in questione sarebbe aleatoria, essendo rimessa all'arbitrio del legislatore nazionale la qualifica di un fatto come reato o come illecito civile; 3) quanto all'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro, per il predetto art. 16 del Decreto, dovrebbe osservare in caso di delega, la Commissione ritiene lo stesso particolarmente tenue, in quanto, come dal medesimo art. 16, co. 3, secondo periodo, si esaurirebbe nella mera adozione del "modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4" Ora, circa detto modello - la cui applicazione porrebbe il datore in regola con il suo dovere di controllo e, quindi, esente da responsabilità - l'art. 30 dispone che esso si sostanzia, fra l'altro, nell'attuazione di un sistema di controllo del modello stesso, il quale controllo, a sua volta, deve condurre alla modifica dell'organizzazione ogni qual volta "siano scoperte violazioni significative" delle norme antinfortunistiche e diigiene sul lavoro. Ciò dimostrerebbe che, in Italia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto in regola con i suoi obblighi di vigilanza e, quindi, sceso da responsabilità, anche quando modifichi il modello organizzativo della sua azienda solo dopo, che lo stesso sistema si sia rivelato inadeguato a sventare le già menzionate "violazioni significative" della normativa di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. A seguito dell'introduzione dell'art. 13 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, adottato in superamento della presente procedura, la Commissione ne ha deciso l'archiviazione in data 31 marzo 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", allegato alla Direttiva 1999/70/CE inerente alla stessa materia. Il lavoratore a tempo determinato gode di diritti più limitati, rispetto a quelli connessi al rapporto "a tempo indeterminato". Per queste sue peculiarità, il contratto "a termine" può prestarsi ad un impiego "abusivo", qualora i datori di lavoro ricorrono a tale schema di contratto non in quanto adeguato, per la sua particolare flessibilità, a rispondere ad obiettive esigenze aziendali, ma per eludere le maggiori tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, i datori di lavoro - anziché assumere i lavoratori con contratti a tempo indeterminato – potrebbero stipulare, in successione di tempo, distinti contratti di lavoro a tempo determinato, in tal modo ottenendo le stesse prestazioni relative ad un contratto a tempo indeterminato, senza concederne, tuttavia, le garanzie. Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo consente, al datore di lavoro, di ricorrere al contratto a termine (come tale comportante garanzie più tenui per il lavoratore), solo ove sussistano precise condizioni, prima quella per cui, in caso di rinnovo successivo di più contratti a tempo determinato, ricorrono le ragioni "obiettive" a motivazione del rinnovo stesso (una di esse ragioni è, ad esempio, la natura "stagionale" del lavoro, che necessariamente implica, per le variazioni rilevanti del carico di lavoro in rapporto alle condizioni climatiche, assunzioni successive e limitate a determinati periodi dell'anno) In Italia il D. Lgs. 368/2001, attuativo della Direttiva in questione, ha previsto all'art. 5, par. 4, per scoraggiare l'abuso del contratto a termine, la sanzione per cui - risultando una successione di contratti a termine in difetto dei requisiti giustificativi – il lavoratore deve essere considerato giuridicamente come parte di un unico rapporto a tempo "indeterminato", con la tutela ad esso pertinente. La stessa normativa italiana, tuttavia, esclude che il suddetto art. 5 del D. Lgs 368/2001 si applichi al personale docente, tecnico e amministrativo assunto "a termine" nella scuola pubblica. Detti dipendenti pubblici – c.d. "precari" – vengono resi parte di distinti contratti a termine stipulati in successione di tempo, che attribuiscono loro una posizione lavorativa fortemente svantaggiata rispetto a quella spettante ai loro colleghi "di ruolo", cioè assunti a tempo indeterminato e svolgenti mansioni identiche. Quindi, per i lavoratori a termine della scuola pubblica, ognl ennesimo contratto di lavoro viene considerato come fosse il primo, nel senso che gli stessi lavoratori non godono degli scatti di anzianità e dei correlativi avanzamenti stipendiali. Tale situazione, secondo le Autorità UE, contraddice la clausola n. 5 del sopra menzionato Accordo quadro, in quanto, nel caso di specie, la segmentazione del rapporto di lavoro in molteplici e successivi contratti a termine non sarebbe fondata su ragioni obiettive (come la sopra ricordata stagionalità del lavoro), ma risulterebbe assolutamente artificiosa e preordinata all'elusione delle garanzie tipiche del lavoro "a tempo indeterminato".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, nella scuola pubblica, i rapporti di lavoro a termine divengano a tempo indeterminato, con l'acquisto degli annessi diritti soprattutto economici, aumenterebbe la spesa pubblica.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non avrebbe correttamente recepito la Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti", avendo il legislatore italiano illegittimamente escluso, dall'applicazione della procedura del licenziamento "collettivo" – e quindi dai connessi benefici – i lavoratori inquadrati come "dirigenti". Si precisa che il licenziamento "collettivo", in base alla predetta Dir. 98/59/CE, si applica in presenza di due condizioni: 1) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti; 2) l'estranchezza, del motivo di tali licenziamenti, alla persona dei lavoratori licenziati. La prassi del "licenziamento collettivo" prevede particolari garanzie per i lavoratori: infatti non solo l'azienda deve previamente consultare i loro rappresentanti, per negoziare la sospensione o la riduzione dei divisati licenziamenti, ma, ove vi proceda, i lavoratori dismessi hanno diritto a particolari misure di sostegno sociale. Tale procedura non si applica, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Fra tali ipotesi, non è compresa quella per cui i licenziamenti abbiano coinvolto, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, in Italia, la Legge 223/1991 ha negato ai dirigenti la possibilità di avvalersi della procedura del "licenziamento collettivo". Ora, il licenziamento collettivo viene applicato, per la Direttiva, ove in un certo periodo convenzionale venga licenziato un certo tot di lavoratori (vedi sopra). Ne deriva che in Italia, non essendo i dirigenti conteggiati nel novero dei licenziamenti "rilevanti" ai fini dell'applicazione del "licenziamento collettivo", gli stessi dirigenti dismessi verranno esclusi dai benefici di tale procedura e, peraltro, anche i lavoratori non dirigenti licenziati troveranno più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto la soglia dei licenziamenti rilevanti sarà più difficilmente raggiungibile. Ciò vanificherebbe lo scopo essenziale della Dir. 98/59/CE, che è quello di estendere al massimo le forme di tutela sociale dei lavoratori. L'Italia ha obiettato che il trattamento giuridico di un dirigente non può essere assimilato a quello degli altri lavoratori, in ragione della specialità del suo ruolo: egli, infatti, sarebbe una sorta di "alter ego" del datore di lavoro, godendo di un'autonomia decisionale tale da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Pertanto non avrebbe senso estendere, ad un soggetto responsabile di un licenziamento, le stesse garanzie apprestate nei confronti dei lavoratori licenziati. Al riguardo, la Commissione replica che è necessario distinguere tra dirigenti "apicali", i quali godono effettivamente di una sostanziale autonomia, e quelli che, pur formalmente qualificati tali, in concreto sono preposti solo a settori limitati dell'impresa, in condizioni di subordinazione, fra l'altro, ai citati dirigenti apicali. Riguardo a tali tipologie di "dirigenza" non apicale, quindi, l'esclusione dalla procedura del "licenziamento collettivo" sarebbe ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 13/02/2014 la Corte UE ha dichiarato che l'Italia ha disatteso gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, l'Italia ha adottato l'art 16 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 bis). La presente procedura è stata archiviata in data 26 febbraio 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Sham Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale pavidata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di voto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all’azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana di cui al Decreto Ministeriale 11/01/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, ma solo agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenziali con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla diffornità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’installazione, nonché della messa in servizio di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l’art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di diffornità della normativa italiana, rispetto alla Dir. 95/16/CE, concernerrebbe la circostanza per cui, ai fini del parere di “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2. In proposito, la Commissione ritiene che la Direttiva stessa non verrebbe contraddetta ove la disciplina nazionale consentisse che la suddetta conformità potesse essere certificata anche per mezzo dell’applicazione di strumenti alternativi, rispetto a quelli rappresentati dalla predette norme EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, ed egualmente efficaci.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.**

"Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 89/106/CEE sulla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, della Direttiva 2009/142/CE sui requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e, infine, dell'art. 36 del Trattato TFUE, che vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato UE ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato dell'Unione europea. Il primo degli atti normativi succitati, ovvero la Dir. 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati, in tutti i Paesi membri della UE, i prodotti recanti il marchio CE. Quest'ultimo può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima, che indica, a tal proposito: 1) i requisiti stabiliti dalle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) il requisito consistente nel rilascio di un "benestare tecnico europeo" (ETA), secondo la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Tuttavia, all'art. 4 di essa Direttiva, si precisa che, quando certi prodotti esulano dall'ambito di applicazione del marchio CE – per cui non possono obiettivamente esibire detto marchio – gli stessi sono legittimati a circolare ugualmente sul mercato interno di tutti gli Stati UE, purché conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Pertanto, nessuno Stato UE può impedire l'ingresso, nel proprio mercato nazionale, dei prodotti da costruzione non rientranti nella sfera di applicazione del marchio CE, i quali risultino comunque conformi alla relativa legislazione tecnica dello Stato UE di provenienza. Di conseguenza, lo stesso Stato UE di importazione non può subordinare l'ingresso di tali prodotti, nel proprio territorio, all'apposizione ai medesimi di un marchio CE, quando essi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legislazione interna del Paese UE di provenienza. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, conterrebbe previsioni incompatibili con le succitate norme UE: 1) in primo luogo lo stesso Decreto imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici: ciò impedirebbe la commercializzazione, in Italia, dei camini e dei condotti in plastica, anche se muniti del marchio CE; 2) in seconda battuta, esso Decreto subordinerebbe la circolazione, sul mercato italiano, di tutto il materiale da costruzione – anche quello non ricompreso, dalla Dir. 89/106/CE, nell'ambito di riferimento del marchio CE – all'apposizione, sul medesimo materiale, dello stesso marchio.

Stato della Procedura

Il 29/09/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno introdotto l'art. 4 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 bis).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionalistiche organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE****"Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionalistiche"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori "domestici". Diversamente, i primi sarebbero meno "liberi" di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano "formati sul posto". In proposito, si precisa che può qualificarsi "giocatore formato sul posto", in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli "transfrontalieri". Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della "libera circolazione dei lavoratori". In ogni caso, le violazioni alle "libertà" riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino "necessarie" al soddisfacimento di istanze di rilevanza "generale", sempre che queste ultime non possano essere perseguite con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti "formati sul campo" (in prevalenza "domestici"), soddisfarebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote "riservate", mediante l'accordo allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori "formati sul campo" - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore "formato sul campo", costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con l'art. 45 del Trattato TFUE e con l'art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione Italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell'ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formatisi in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell'Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddiritto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l'Italia ha addotto che anche l'art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l'esigenza generale che verrebbe tutelata, con l'obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formatisi in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l'opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4139	Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – Condizioni di residenza	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2014/4139 – ex art. 258 del TFUE**

"Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – condizioni di residenza.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del "Codice della proprietà industriale italiano" violerebbero l'art. 56 del Trattato TFUE (già art. 49 del Trattato CE), che sancisce la "libera prestazione dei servizi". In base a tale principio, gli operatori di ogni Stato dell'Unione europea, che vogliono erogare i loro servizi in un altro Stato della stessa, debbono godere, all'interno di quest'ultimo, delle stesse opportunità concesse, in situazioni oggettivamente comparabili, ai prestatori di servizi aventi la cittadinanza del medesimo Stato. Sono, quindi, vietate, nei confronti dei transfrontalieri, sia le discriminazioni "dirette" che quelle "indirette". Queste ultime sussistono quando, formalmente, una normativa assume come destinatari, indifferentemente, sia gli operatori "transfrontalieri" che quelli "domestici" e, tuttavia, in ragione delle circostanze concrete, risulta di fatto più svantaggiosa per i "transfrontalieri". Una tale discriminazione "indiretta" si riscontrerebbe nel disposto di cui l'art. 147, comma 3 bis, del già menzionato "Codice", che impone a tutti i soggetti che, in Italia, facciano domanda per la concessione di un "marchio" o di un "brevetto", di assumere un domicilio nel territorio italiano. Ora, un tale adempimento, pur richiesto sia agli italiani che ai cittadini di altri Stati UE, risulterebbe, di fatto, maggiormente gravoso per i secondi. Questi, infatti, avendo spesso già stabilito un domicilio nello Stato UE dal quale provengono e, purtuttavia, dovendo replicare tale formalità anche in Italia, assumerebbero un carico amministrativo ed economico più penetrante di quello richiesto, nelle stesse condizioni, agli operatori italiani. Di conseguenza, le imprese transfrontaliere sarebbero meno invogliate, rispetto a quelle italiane, ad esercitare in Italia la propria attività economica comportante la richiesta di marchi e/o brevetti, risultando, così, meno "libere" di esercitare in Italia di quanto non lo siano le analoghe imprese "interne". Si verificherebbe, dunque, la lesione della "libera circolazione dei servizi" nella UE. La Commissione precisa, sul punto, come il TFUE ammetta che, talvolta, il suddetto principio di libertà possa essere conciliato, a condizione che le relative limitazioni o lesioni siano: 1) rivolte a soddisfare esigenze imperative di ordine generale; 2) effettivamente confacenti a tale soddisfacimento; 3) "proporzionate", cioè non eccedano quanto strettamente necessario a tale funzione. Al riguardo, le Autorità italiane hanno addotto che la necessità di eleggere domicilio in Italia è prevista, dalla normativa in questione, onde consentire, laddove il titolare di marchio o di brevetto venga coinvolto in un procedimento giudiziario, l'esatta individuazione del giudice competente per lo stesso procedimento, nonché l'esatto recapito presso cui comunicare gli atti del procedimento medesimo, a garanzia del principio di difesa delle parti. Sul punto, la Commissione replica che le esigenze rappresentate hanno sicuramente una rilevanza imperativa generale, ma che la normativa in oggetto esorbita da quanto strettamente necessario al loro soddisfacimento. In particolare, la Commissione sottolinea come la sicurezza della notifica degli atti procedurali potrebbe essere garantita anche senza ricorrere al gravoso obbligo della domiciliazione: si pensi alla trasmissione degli atti del procedimento mediante fax o posta elettronica.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE****"Iscrizione all'albo professionale"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. "Stati di origine" – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l'avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all'uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l'iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l'iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l'esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all'avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l'Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all'estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato "ospitante". In tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l'operatore ha diritto ad un'iscrizione "automatica" presso lo Stato UE "ospitante". Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l'avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all'uopo, in quest'ultimo Stato. In tale evenienza, l'operatore deve soddisfare i requisiti non già dell'art. 3, ma dell'art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l'Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l'avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo "Stato ospitante" dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l'uso del proprio titolo nazionale per l'avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l'ordinamento dello Stato "di origine" del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza "Cavallara" (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l'esercizio dell'Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest'ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l'organo forense italiano ed esercizio triennale dell'avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l'art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero "shopping" della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE**

"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di "evidenza pubblica" (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), debbano presentare requisiti tecnici e finanziari "minimi". La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confriggherebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE) e della "libera prstazione dei servizi" (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della "libera prestazione dei servizi", poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di "certificazione"): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza "pubblica", non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle "esigenze imperative di ordine generale" che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di "libertà" sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avendo la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/0405 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, in Italia, la Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva 2013/25/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro la data dell'adesione della Croazia all'Unione, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state nemmeno adottate, per cui rileva il mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2013/25/UE, mediante l'art. 28 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 "Legge europea 2013 bis".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di scegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una “pubblica gara”: quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinchè il nuovo affidatario, fosse anche quello “uscente”, risulti portatore dell'offerta “migliore” in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proproga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE****"Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, relativo allo sfruttamento sostenibile della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2, obbliga gli Stati della UE ad adottare, entro il 31/12/2007, dei "piani di gestione" – redatti a norma dell'art. 6, par.fi 2 e 3 e par.fo 4, co. 1° del Regolamento n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da ciruizione e draghe. Il par.fo 5 dello stesso art. 19 dispone che, in tali piani di gestione, debbano essere programmate "misure di intervento" che tengano conto, fra l'altro, dello stato di conservazione degli stock e delle loro caratteristiche biologiche. Si precisa che, attualmente, il succitato Reg. n. 2371/2002, a norma del cui art. 6 – come recita il sopra menzionato art. 19 del Reg. 1967/2006/CE - dovevano essere redatti i predetti "piani di gestione", è stato sostituito dal Regolamento n. 1380/2013. Quest'ultimo impone, nell'elaborazione dei "piani di gestione" di cui si tratta, il rispetto di standards più esigenti rispetto a quelli di cui all'abrogato Reg. 2371/2002: infatti, se questo stabiliva che detti "piani" dovessero garantire uno sfruttamento "sostenibile" degli stock ed un impatto delle attività di pesca, sugli ecosistemi marini, contenuto nei limiti massimi della "sostenibilità", il nuovo Reg. 1380/2013 impone che il piano di gestione contenga misure di conservazione, degli stock ittici stessi, al di sopra del livello massimo di sostenibilità. Comunque, entrambi detti Regolamenti stabiliscono che i "piani di gestione" – previsti dal predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE - debbono fissare degli "obiettivi" e che, nell'individuazione di tali obiettivi, debbono essere rappresentati "valori di riferimento" forniti da organismi scientifici. Quanto alla situazione italiana – circa l'ottemperanza agli obblighi di predisposizione dei suddetti "piani di gestione" – la Commissione europea ravvisa gravi irregolarità con specifico riguardo alla disposizione dei "piani di gestione" per la pesca con "draghe". In proposito, la Repubblica italiana - dopo aver deciso di elaborare non un unico "piano di gestione" della pesca con draghe, ma tanti distinti "piani" quanti sono i diversi compartimenti marittimi italiani coinvolti in tale tipo di attività - ha ad oggi inviato alla Commissione, con nota del 22 gennaio 2014, solo 4 (Ravenna, Rimini, Venezia e Chioggia) dei 16 "piani di gestione" divisati. Di essi, la Commissione constata le seguenti presunte defezioni: 1) atteso che la pesca con le draghe viene esercitata su tutta la costa italiana, la situazione rappresentata da essi piani è fortemente limitata geograficamente; 2) per di più, tali piani ometterebbero di indicare: A) in relazione alle misure da adottare, lo "stato di conservazione degli stock" (violando l'art. 19, par. 5, lett. a) del Reg. 1967/2006/CE); B) il "calendario" relativo all'attuazione di dette misure (violando l'art. 19, par. 5, prima frase, Reg. n. 1967/2006); C) i "valori di riferimento" sopra citati (violando l'art. 10, par. 1, lett. c) del Reg. n. 1380/2013); D) le misure "sufficienti" (violando l'art. 9 del Reg. n. 1380/2013).

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0256	Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	SC (C-339/13)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.****“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 di tale Direttiva stabilisce che ciascuno Stato dell’Unione ha l’obbligo di adottare le “misure necessarie” per garantire che le acque in questione siano salubri e pulite, ovvero che le stesse risultino: 1) scive dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre in pericolo la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A (recante i parametri “microbiologici”) e B (recante i parametri “chimici”). L’art. 5 stabilisce che le norme nazionali dei singoli Stati UE non possono abbassare i parametri suddetti. Per l’art. 8, ogni volta in cui detti requisiti risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, nel frattempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Introdotti tali divieti e limitazioni, le Autorità debbono, poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, i suoi fabbisogni idrici. L’art. 9 consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, a condizione che l’applicazione di requisiti meno rigorosi non rechi comunque pericolo per la salute umana, e sempre che l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella richiesta di “deroga”, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che intende adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di esse azioni. Il 6° comma dello stesso art. 9 impone che, vigente la “deroga”, le Autorità competenti informino efficacemente la popolazione sulle condizioni della medesima. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alla disciplina della suddetta Dir.va 98/83/CE, della situazione delle acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Al riguardo, le aree interessate sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro. Dette Decisioni impongono alle Autorità italiane il rispetto di numerosi obblighi, aventi ad oggetto: il rispetto dei parametri legali – e non di quelli in deroga – quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni di età; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree considerate, in quanto recante concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III alla Direttiva in oggetto, per riportare a norma i valori di cui si tratta; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni (salvo qualche eccezione), ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto specificate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0256 – ex art. 258 del TFUE.**

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.

L'art. 3 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 marzo 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2013/46/UE, in questione, tramite il Decreto del Ministero della Salute del 10 novembre 2014, n. 196. Pertanto, in data 26 febbraio 2015, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0129 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

L’art. 21 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/24/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38. Pertanto, il 26 febbraio 2015, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura. Infatti l’art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38 – attuativo della Direttiva in oggetto – dispone che l’esecuzione delle disposizioni dello stesso Decreto dovrà essere garantita con le risorse stanziate in base alla vigente legislazione.

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2013/0401 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

Con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, le Autorità italiane hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5, e 12 della Direttiva in oggetto, dandone comunicazione alla Commissione in data 25 marzo 2014.

Tuttavia la Commissione, non avendo a tutt’oggi ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali di piena attuazione dell’art. 1, paragrafi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 di essa Direttiva, ritiene che i medesimi provvedimenti non siano stati ancora adottati, per cui è addivenuta alla conclusione che la Direttiva 2012/26/UE non abbia ancora ricevuto piena trasposizione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane, con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5 e 12 della Direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato che l’Italia non si è ancora uniformata interamente alla Direttiva 1999/74/CE, in quanto, non garantendo che, al 1° gennaio 2012, sul suo territorio le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie “non modificate”, ha violato gli artt. 3 e 5, par.fo 2 della stessa Direttiva. In forza di tali disposizioni, alla data predetta gli allevatori avrebbero dovuto sostituire “in toto” le gabbie “non modificate” con quelle “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alla salute animale. In particolare si precisa, a titolo di esempio, che le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaia, di almeno 750 cmq a fronte del minimo di 550 richiesto per le gabbie “non modificate” e che le mangiaioie debbono avere una lunghezza minima di 12 cm, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”. Quanto allo Stato italiano, lo stesso avrebbe dovuto farsi garante che, a partire dall’01/01/12, tutti i proprietari o detentori di ovaiole si trovassero a norma rispetto a quanto sopra indicato. La Corte ha rilevato tuttavia, d’accordo con la Commissione e senza contestazione da parte italiana, che all’01/01/2012 la situazione dello Stato UE risultava ampiamente difforme rispetto a quella imposta dalla predetta Direttiva UE. In particolare, al 1° gennaio 2012 risultavano ancora in uso, in Italia, presso 369 aziende e per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. In propria difesa, l’Italia ha sottolineato che, comunque, la Direttiva in oggetto è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 267/2003 e che, prima della scadenza del 1° gennaio 2012, non essendo le prescrizioni comunitarie ancora vincolanti, il Governo ha potuto soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all’introduzione delle nuove gabbie, non essendo consentito, ancora, comminare sanzioni ai renitenti l’Italia ha quindi comunicato alla Comunicazione, a più riprese nel prosieguo della presente procedura di infrazione, che il numero degli allevamenti non a norma stava costantemente e sensibilmente diminuendo. Infine, nell’ambito dello stesso giudizio di fronte alla Corte UE – esitato nella sentenza di cui si tratta – l’Italia ha depositato una difesa in cui ha affermato che, al momento, non sussistevano più, nel suo territorio, allevamenti che facessero uso di gabbie “non modificate”, fatta eccezione per un allevamento in Veneto. La Corte UE, tuttavia, come insegna una solida giurisprudenza, non può giudicare la posizione di uno Stato UE, rispetto agli obblighi unionali, avendo riguardo alla situazione dello stesso Stato come risultante al momento del giudizio stesso. Quest’ultimo, infatti, deve considerare la posizione dello Stato come si precisava alla scadenza del termine per replicare al “parere motivato”. Ora, poiché al 4/12/12 - e, quindi, oltre la scadenza del termine per la replica al “parere motivato” - esistevano ancora, in Italia, 239 aziende che allevavano n. 11.729.854 galline in gabbie “non modificate”, l’Italia è stata dichiarata inadempiente.

Stato della Procedura

Il 22 maggio 2014 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/0464	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/2260	Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 181/2011	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2013/2258	Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 1177/2010	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 7 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 8 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	MM ex 260 (369/11)	No	Variazione di stadio (da SC a MM 260)
Scheda 10 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/2116 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana non abbia recepito, ovvero le abbia recepite non correttamente, diverse norme della Direttiva 2006/126/CE, che disciplina il riconoscimento, da parte di ogni Stato della UE, delle patenti di guida rilasciate negli altri Stati unionali. In Italia, la suddetta Direttiva è stata recepita, formalmente, con il Decreto Legislativo n. 59/2001. In seguito, la medesima Direttiva è stata modificata dalle Direttive 2009/113/CE e 2011/94/UE. L'Italia ha recepito quest'ultima con D. L.g.s n. 2/2013. Ora, l'art. 1 della Dir.va 2006/126/CE dispone che gli Stati UE rilascino “patenti di guida” conformi ai requisiti di cui all'allegato I della Direttiva stessa, il cui punto 3 richiede, in particolare, che la patente rechi la “firma” del titolare. Sul punto, la Commissione osserva che, in Italia, tale firma non viene incisa al laser (il che garantirebbe contro le contraffazioni), ma semplicemente apposta a penna dal titolare, senza, peraltro, l'adozione di misure cautelative diverse contro eventuali manipolazioni. Quindi, si ritiene violato l'art. 1, par. 1, in combinazione con il punto 3 dell'allegato I. L'art. 4, par. 1, di detta Dir.va 2006/126/CE stabilisce – circa le patenti di guida corrispondenti alle categorie AM, A1 e B1 - dei requisiti minimi di età per i relativi titolari, i quali possono, tuttavia, essere abbassati o innalzati sino a determinate soglie, anch'esse prestabilite dalla Direttiva medesima. Per le predette categorie AM e A1, è previsto, inoltre, che ove il legislatore interno di uno Stato UE intenda abbassare, o innalzare, tale età minima (sempre nel rispetto delle menzionate “soglie”), possa farlo solo sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, par. 6, lett. a) per la patente AM e di cui all'art. 4, par. 6, lett. c) per la patente A1. Ora, circa la categoria A1, la legislazione italiana ha innalzato l'età minima del titolare da 16 anni a 18, nel caso in cui lo stesso trasporti dei passeggeri. La Commissione, al riguardo, che: 1) tale innalzamento non sarebbe lecito, poiché il trasporto di passeggeri non rientra nella fattispecie che, per l'art. 4, par. 6, lett. c), consente un tale innalzamento; 2) ove, pure, la normativa interna di uno Stato UE innalzi l'età minima per la titolarità di certo tipo di patente di guida, il medesimo Stato deve, comunque, riconoscere le patenti, della stessa categoria, che altri Stati UE abbiano rilasciato a soggetti aventi l'età minima come definita dalla Direttiva stessa. L'art. 7, par. 5, lett. b) della Direttiva prevede che gli Stati UE non rilascino più di una volta lo stesso tipo di patente di guida: al riguardo, la Commissione non ha potuto individuare le specifiche disposizioni italiane che ostacolerebbero efficacemente il rilascio di una patente di guida a che ne è già titolare. L'Italia, peraltro, non avrebbe osservato l'art. 7, par. 5, lett. d) della Direttiva, che impone agli Stati della UE, una volta attivata la rete UE delle patenti di guida (c.d. RESPER), di collegarsi a quest'ultima. Inoltre non esisterebbe, nella normativa italiana, una specifica disciplina che, al pari di quella, di cui all'allegato III, punto 17, della citata Dir. 2006/126/CE, stabilisca il trattamento dei casi particolari in cui il richiedente risulti essere stato soggetto a trapianto e innesto artificiale. Da ultimo, la Commissione contesta che, a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva, in Italia non è sempre garantito che i commissari, per il rilascio di un tipo di patente, siano in possesso della medesima.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 di tale Direttiva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima – vale a dire entro 12 mesi dallo stesso giorno di entrata in vigore della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 – gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, ovvero garantiscono che le parti sociali, tramite apposito accordo, abbiano assunto le misure necessarie. Del testo di detti provvedimenti deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora avuto comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto la Direttiva 2009/13/CE.

Stato della Procedura

Il 25 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0464 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva, entro il 45 luglio 2014 - e, relativamente all'art. 1, punto 5, della medesima, entro il 4 gennaio 2015 - gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora avuto comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la presente procedura mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2260 - ex art. 258 del TFUE****"Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 12, 28 e 31 del Regolamento (UE) n. 181/2011 – modificativo del Regolamento (CE) n. 2006/2004 – concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Detti articoli, in particolare, impongono agli Stati della UE di assumere determinati provvedimenti, dandone notizia alla Commissione europea. Segnatamente, il succitato art. 12 prevede che, in favore dei viaggiatori disabili o a mobilità ridotta, siano istituite delle stazioni di autobus nelle quali venga fornita, a tali categorie di utenti, l'assistenza di cui alla parte a) dell'allegato I del Regolamento stesso. Al riguardo, l'art. 3, lett. m) di esso Regolamento sottolinea che dette "stazioni di autobus" debbono essere munite, tra l'altro, del banco dell'accettazione, della sala d'attesa o della biglietteria. Il citato art. 12 prevede poi l'obbligo, per gli Stati UE, di comunicare alla Commissione quali stazioni di autobus hanno individuato per la bisogna. Il summenzionato art. 28, inoltre, obbliga gli Stati UE a designare un Organismo con la funzione di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento medesimo e, altresì, di trattare i reclami presentati dai passeggeri in relazione ad eventuali violazioni di esso Regolamento. Il par. 2 del medesimo art. 28 impegna gli stessi Stati UE a comunicare, alla Commissione, l'avvenuta designazione dell'Organismo o degli Organismi deputati alle funzioni di cui sopra. Il succitato art. 31 dello stesso Reg. n. 181/2011, infine, impone agli Stati UE di predisporre un apparato di misure a sanzione delle violazioni delle norme del Regolamento stesso, informandone, sempre, la Commissione. Quest'ultima, tuttavia, ritiene che l'Italia non abbia ancora dato seguito a tali norme. Con nota dell'11/09/2013, l'Italia comunicava: 1) di stare elaborando un nuovo Decreto Legislativo, il quale avrebbe dovuto dare attuazione alle disposizioni in oggetto; 2) di avere già individuato il futuro Organismo - preposto al controllo sull'esecuzione del Regolamento e ad evadere i reclami degli utenti - nell'Autorità dei Trasporti, e di averne, provvisoriamente, attribuito le funzioni alla "Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità" del Ministero dei Trasporti. Il 13/01/2014, quindi, le Autorità italiane comunicavano alla Commissione la bozza del Decreto Legislativo promesso. La Commissione osservava, tuttavia, che la Direzione Generale sopra indicata, cui, in via temporanea, competeva di agire in veste di Organismo ai sensi del succitato art. 28, di fatto si trovava nell'impossibilità di attivarsi, in quanto: 1) il trattamento dei reclami presentati dai passeggeri non sarebbe stato consentito, mancando, al riguardo, norme disciplinanti il relativo procedimento; 2) il controllo, sull'applicazione del Regolamento in questione, sarebbe stato svuotato di efficacia per l'impossibilità di irrogare sanzioni non ancora previste dall'ordinamento nazionale. Con nota dell'11/09/2014, l'Italia comunicava alla Commissione l'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di uno schema di Decreto Legislativo volto a conferire piena applicazione a tutte le norme, contenute nel Reg. 181/2011, che la Commissione riteneva non ancora eseguite in Italia.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Il 28/05/2015 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adozione delle misure richieste non comporta aumento della spesa pubblica, prevedendo, l'art. 19 del suddetto Decreto, che essa avvenga con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2258 - ex art. 258 del TFUE****"Diritti dei passeggeri nel trasporto"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea lamenta la violazione degli artt. 25 e 28 del Regolamento 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per vie d'acqua. Il succitato art. 25, in particolare, prevede che ciascuno Stato UE individui un Organismo, nuovo o anche già esistente, che assicuri un controllo sull'osservanza del Regolamento stesso, nonché l'adeguato trattamento dei reclami presentati dai passeggeri a causa di eventuali violazioni del medesimo. Inoltre, è previsto che la Commissione riceva la notifica del "nome" dell'Organismo in questione, dell'atto formale con il quale lo stesso è stato individuato e, infine, delle competenze specifiche di cui è stato investito per assicurare lo svolgimento delle attività predette (vale a dire la vigilanza sull'attuazione del Regolamento e il trattamento dei reclami dei passeggeri). In proposito, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver designato, come titolare delle funzioni dell'Organismo predetto, l'"Autorità italiana di regolazione dei Trasporti", della quale sarebbero già stati individuati la dotazione economica, la sede e i componenti, pur non essendo, la stessa, ancora operativa al momento. Per tale motivo, l'Italia ha aggiunto di aver devoluto tale ufficio, in via provvisoria, all'AGCOM. In proposito, la Commissione osserva che non solo la struttura preposta in via definitiva a svolgere le mansioni dell'Organismo in questione, ma anche l'AGCOM, risulterebbero nell'impossibilità di agire concretamente. Riguardo in particolare all'AGCOM, infatti, non risulta né un atto formale di investitura, né l'attribuzione di specifici poteri che le consentirebbero di vigilare sull'applicazione del Regolamento in questione e di trattare i reclami di cui sopra. Al riguardo, l'Italia ha replicato che un atto di designazione formale e di intitolazione di competenze, nei confronti dell'AGCOM, sarebbe superfluo, in quanto il Decreto Legislativo 2/08/07, n. 146, ha già designato l'AGCOM stessa, con attribuzione delle pertinenti funzioni, come Organismo deputato ad esercitare la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del Regolamento 2006/2004. Al riguardo, la Commissione osserva che detto Reg. 2006/2004 – inerente alla tutela dei consumatori – presenta senza dubbio delle connessioni con il Reg. 1177/2010 in oggetto, come è reso evidente dal fatto che non solo quest'ultimo è contenuto nell'allegato al primo, ma che, in effetti, gli utenti dei servizi di viaggio rappresentano una specifica categoria di consumatori. L'esistenza di una tale relazione, tuttavia, lascia impregiudicato il fatto che il Reg. 1177/2010 appresta una difesa rafforzata nei confronti di particolari fasce di utenti, come i viaggiatori disabili, riconoscendo loro peculiari diritti non presenti nel Reg. 2006/2004. Di conseguenza, un'Autorità incaricata di vegliare sull'applicazione del Reg. 2006/2004, nonché di trattare i reclami circa la violazione dei diritti in esso sanciti, non può ritenersi, per ciò stesso, dotata delle competenze adeguate ad assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti dal diverso Regolamento 1177/2010. La Commissione obietta, infine, che nonostante l'impegno, da parte del legislatore italiano, a predisporre un sistema di sanzioni a conforto delle prescrizioni del Reg. 1177/2010, come prescritto dall'art. 28 di esso, tale intervento normativo non è stato ancora attuato.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE****"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, paragrafi 1 e 3, del Regolamento modificato n. 550/2004/CE, volto ad armonizzare la gestione dello spazio aereo europeo affinché i problemi specifici, di cui appresso, vengano affrontati in modo "integrato". E' infatti necessario che sia la UE, nella sua unità, a rispondere adeguatamente alla sempre crescente domanda di servizi di trasporto aereo e a garantire, allo stesso tempo, che le imprese dei vari Stati UE, operanti nel settore, operino sempre nel rispetto di interessi generali. Nell'ambito di questi, rientrano quello relativo al soddisfacimento di requisiti minimi di sicurezza nei voli, o quello attinente alla prevenzione o alla riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. Allo scopo del raggiungimento di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs, acronimo che sta ad indicare i c.d. "Functional Airspace Blocks" (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo). I singoli FABs vengono istituiti mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati soltanto (i quali sono Stati membri della UE o anche stati terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi in questione). Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non deve tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FASBs è, essenzialmente, quello di : 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Tali compartimentazioni dello spazio aereo debbono divenire operative entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUAMED FAB. Tuttavia, non risulta che le Autorità italiane abbiano ancora risposto in modo soddisfacente alle questioni poste dalla Commissione europea con nota del 7/02/2013. Al riguardo, si chiedeva all'Italia di chiarire i seguenti punti: 1) in che modo BLUAMED FAB dovesse ritenersi indipendente dai confini tra Stati, dal momento che le "regioni di informazione di volo" sarebbe rimaste inalterate anche a seguito dell'istituzione dello stesso FAB e che i limiti esterni di quest'ultimo coincidono, in parte, con i confini nazionali; 2) in che modo lo stesso FAB ottimizzerebbe (vedi sopra) i servizi di navigazione aerea, dal momento che lo stesso non ha modificato la "governance" dei fornitori nazionali dei medesimi servizi e che "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito dalla UE, ha stabilito che l'obiettivo di efficacia dei costi della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, al riguardo, sarebbe potuto essere migliore; 3) in che modo tale FAB ha consentito un utilizzo ottimale dello spazio aereo, dal momento che lo stesso Organo, di cui al punto 2, ha ritenuto che, nel periodo 2012/2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore. In proposito, l'Italia ha inviato alla Commissione una nota con la quale esponeva un piano di misure idonee al raggiungimento dei predetti obiettivi, aggiungendo, tuttavia, che esso piano non sarebbe stato attuato prima del 2017. Ciò ad onta del predetto Reg. 550/2004/CE, che stabilisce il termine massimo del 4/12/2012.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2122 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione della Dir. 2009/18/CE - Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune prescrizioni di cui alla Direttiva 2009/18/CE, la quale stabilisce i principi fondamentali, che informano la disciplina delle inchieste sugli incidenti occorsi nel settore del trasporto marittimo. Il legislatore italiano ha attuato la Direttiva in questione con il D. Lgs. 06/09/2011, n. 165. Per l'art. 8 della Direttiva citata, le inchieste suddette spettano ad un Organismo Investigativo “permanente” ed “imparziale”, oltre che, naturalmente, competente alla bisogna. In proposito, la Commissione rileva che l'Organismo deputato, in Italia, all'espletamento di tali compiti di indagine e valutazione, non godrebbe del richiesto requisito dell’"imparzialità", essendo costituito da personale del "Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera", posto alle dirette dipendenze del M.I.T. Al riguardo, la Commissione osserva che, in primo luogo, l'imparzialità di un'Amministrazione suppone, in linea generale, che la medesima sia giuridicamente e funzionalmente distinta da altre entità, fossero pure altre Amministrazioni. Quindi, la semplice circostanza per cui il personale, assegnato all'Organismo suddetto, è inquadrato nei ruoli di un altro ente pubblico come il Ministero delle Infrastrutture, deporrebbe già, in linea di principio, per un difetto di imparzialità. Nella fattispecie, peraltro, l'istanza dell'imparzialità risulta viepiù compromessa dal fatto che tale Organismo, nell'esercizio delle funzioni di indagine sopra indicate, potrebbe essere chiamato a scrutinare l'operato della stessa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Quest'ultima, infatti, svolge compiti di regolamentazione e controllo nel settore del traffico marittimo, per cui il suo operato potrebbe essere esposto ad un sindacato da parte degli stessi soggetti – assegnati all'organismo predetto - che da essa dipendono, in grave pregiudizio della neutralità di un tale giudizio. L'art. 4 della medesima Direttiva, poi, stabilisce che l'indagine dell'Organismo investigativo deve svolgersi indipendentemente da indagini penali o di altro tipo, le quali vengano parallelamente condotte sullo stesso accadimento. In proposito, la Commissione osserva che, pur a seguito dell'attuazione della Direttiva, le Autorità italiane ritengono tuttora vigente il D.P.R. n. 328/1952, in base al quale l'Organismo summenzionato non può iniziare l'attività di indagine che gli compete, prima che l'Autorità portuale avente giurisdizione sul caso concreto (che è poi la locale Guardia Costiera) abbia svolto una propria indagine. Inoltre, lo stesso Organismo deve necessariamente improntare il proprio indirizzo, nonché le proprie valutazioni, alle ipotesi e conclusioni di cui alla predetta indagine preliminare della Guardia Costiera. Con specifico riferimento, poi, all'incidente della nave “Costa concordia” (13/01/2012), la Commissione rileva che l'Italia, nei 12 mesi successivi al sinistro (quindi prima del 13/01/2013), a dispetto dell'obbligo di cui all'art. 14 della medesima Direttiva, non ha né prodotto un rapporto definitivo sulla vicenda, né un “rapporto provvisorio”. Secondo la stessa Commissione, infatti, non potrebbe valutarsi come “rapporto provvisorio” il documento, presentato dall’Italia alla 91° sessione del Comitato per la sicurezza marittima presso l’OMI (28/11/2012), con il quale veniva esposto lo stato di avanzamento dell’indagine sulla Costa Concordia.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE****"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir.va 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata – non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie – su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 21/11/2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che, il 10/07/2014, la stessa è stata integrata da una seconda messa in mora complementare

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MIT - MEF- Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 3/10/2013 (C-369/11), con la quale si accertava la violazione degli artt. 4, par.fo 1, e 30, par.fo 3, della Direttiva 2001/14/CE sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario. La violazione del predetto art. 4, par.fo 1, della Dir. 2001/14/CE, viene da tale sentenza ricondotta alla carenza di autonomia – sotto il profilo in appresso descritto – dell’”Autorità” cui compete di ripartire, tra le varie imprese di trasporto ferroviario, i diritti di utilizzo delle stesse infrastrutture ferroviarie. Tali diritti di utilizzo sono concessi a fronte del pagamento, da parte dei medesimi concessionari, di corrispondenti “tariffe”. Ora, l’art. 4 della Direttiva attribuisce la determinazione di tali tariffe alla succitata “Autorità”, che dovrebbe provvedervi in condizioni di autonomia rispetto al potere esecutivo. Tuttavia, la Corte ha rilevato che, per la normativa italiana di cui all’art. 17, co. 1, del Decreto Legislativo 188/2003, la determinazione di dette tariffe competerebbe al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarebbe sottratta alla predetta “Autorità” indipendente: in forza di detta legislazione nazionale, infatti, è il Ministro che stabilisce la “formula” generale di liquidazione dei predetti “diritti” (o tariffe), mentre al “gestore” residua solo l’applicazione meccanica, caso per caso, della formula medesima. A tale rilievo, le Autorità italiane hanno replicato, con lettera del 4/12/2013 (posteriore, quindi, alla sentenza di cui si tratta), di aver modificato detto art. 17 del D. Lgs. 188/2003 tramite il Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella L. n. 989/2013). A seguito di detta modifica, risulta che il Ministro delle Infrastrutture, nel definire tale formula di computo tariffario, si limiterebbe a recepire una proposta presentata dalla succitata “Autorità” indipendente, dopo averla scrutinata in base a profili di mera legittimità e non di merito. A tali argomenti, la Commissione replica, tuttavia, che sotto l’aspetto formale la determinazione di esse tariffe competerebbe sempre al Ministro, come testimonia il fatto che la decisione tariffaria in questione viene inserita in un apposito Decreto ministeriale e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Quindi, una volta rivestite della forma del Decreto Ministeriale, tali tariffe non sarebbero modificabili da parte dell’”Autorità” indipendente. Peraltro, la Commissione rileva come, in forza dell’art. 30, par. 3, della suddetta Direttiva, deve essere istituita un’ulteriore “Autorità”, denominata “di regolamentazione”, con il compito di controllare la definizione del meccanismo di conteggio delle predette tariffe come fatta dall’ente di gestione indipendente. Un tale controllo risponde all’esigenza di garantire che il meccanismo, concernente la definizione delle tariffe suddette, non sia concegnato in modo tale da ledere il divieto di discriminazione tra un’impresa ferroviaria e l’altra. Ora, l’Amministrazione, alla quale è stata attribuita in Italia tale funzione di controllo (si tratta dell’URSF), non potrebbe intervenire nei confronti delle decisioni di un Ministro, per cui le sue attribuzioni di controllo verrebbero svuotate, con conseguente violazione del disposto dal suddetto art. 30, par. 3.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE****"Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della "libera prestazione dei servizi". In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE****"Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul "servizio universale", come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi "minimi" di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l'art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in "contrastò" con la stessa Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali" (nel senso che l'osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L'altra Direttiva di cui sopra, sul "servizio universale", si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l'art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l'applicazione delle "norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori". Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale – rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul "servizio universale", per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d'altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l'obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all'esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali", non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell'11/05/12, cui è seguito l'intervento legislativo di cui all'art. 23, co. 12 quinquaginta, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, "aree" commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l'AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull'osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest'ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", non è stato attuato. Tale articolo stabilisce che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali che, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, siano in grado di assicurare, comunque, il rimpatrio dei rispettivi clienti ed il rimborso, ai medesimi, del danaro che essi hanno già corrisposto. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con il combinato disposto degli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e del Decreto Ministeriale n. 349/1999, ai sensi del quale le suddette garanzie sono state poste a carico della Finanza pubblica, in particolare da un "Fondo nazionale di garanzia" attualmente presente presso il "Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali" (MIBACT). Tale fondo è stato ed è alimentato, in parte e annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio che gli operatori del settore turistico pagano per un'altra assicurazione, che è quella, obbligatoria, di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Lo stesso fondo, poi, è stato integrato con numerosi stanziamenti pubblici, di diversa provenienza. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non assicuri "effettivamente", ai clienti dei tour operators falliti o comunque insolventi, il rimpatrio ed il rimborso ai sensi dell'art. 7 succitato. Ciò dipenderebbe, in primo luogo, dall'insufficienza dell'ammontare del fondo stesso, che si è drammaticamente evidenziata, soprattutto, a seguito del fallimento dell'importante tour operator "Todo Mundo". In secondo luogo, è stato rilevato come l'effettività dei rimborsi sarebbe vieppiù compromessa dalla lungaggine delle procedure di liquidazione delle somme richieste: infatti, le quote del premio dell'assicurazione obbligatoria dei tour operators vengono, prima, assegnate al bilancio generale dello Stato e, solo in seconda battuta, al Fondo in oggetto. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana limita impropriamente le garanzie, previste dall'art. 7 della Direttiva, al solo caso in cui, per il fallimento/insolvenza del tour operator, il cliente stesso rimanga bloccato all'estero. Per converso, la Direttiva 90/314/CE estende le medesime garanzie ad ogni caso in cui, a causa dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, essendo indifferente che egli debba ritornare da uno Stato diverso da quello di residenza, o meno. In superamento dei rilievi della Commissione, l'Italia ha deciso di trasferire il sistema, di finanziamento delle garanzie di cui all'art. 7 della Direttiva, dalla Finanza pubblica ai privati (vedi infra).

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In modifica dell'art. 50 del D. Lgs. 79/2011, l'Italia ha predisposto una norma che sopprime il Fondo in oggetto ed impone, ai tour operators, la stipula di una polizza obbligatoria a "copertura" delle garanzie di cui al succitato art. 7 della Dir. 90/314/CE. Inoltre, con tale intervento normativo, la garanzia del "rimpatrio" è stata estesa anche ai soggetti che, causa l'insolvenza o il fallimento del tour operator, non possono fare rientro, presso la loro dimora, da luoghi o località appartenenti al territorio italiano.

finanziario nel breve/medio periodo

Con la privatizzazione del sistema ex art. 7 della Dir. 90/314/CE, non si impatta sulla finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDA ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 469/13	Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2003/109/CE – articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti	sentenza	No

Scheda 1 – Affari Interni**Rinvio pregiudiziale n. C-4G9/13 - ex art. 267 del TFUE****“Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2003/109/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Il Tribunale di Verona (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 7 e 13 della Direttiva 2003/109/CE relativa ai “soggiornanti di lungo periodo”, cioè quei cittadini di paesi “terzi” che abbiano soggiornato “legalmente” ed “ininterrottamente per almeno 5 anni” sul territorio di uno degli Stati dell’Unione. A tali soggetti, la Direttiva in questione attribuisce un diritto particolarmente intenso a dimorare ulteriormente nella UE. Costoro, infatti – ove provino, oltre al previo soggiorno, anche la disponibilità di risorse economiche sufficienti – possono richiedere, alle competenti Autorità dello Stato UE in cui si trovano, il riconoscimento “formale” dello status di “soggiornante di lungo periodo”, cioè il rilascio dello speciale “permesso di soggiorno UE” per “soggiornanti di lungo periodo”. Tale permesso, rinnovabile automaticamente ogni 5 anni, attribuisce lo stesso ulteriore diritto di soggiorno anche nel territorio degli altri Stati UE. Il succitato art. 13, in ogni caso, concede ai legislatori dei singoli Stati UE di istituire dei permessi di soggiorno, di durata illimitata, a condizioni più favorevoli di quelle di cui alla Direttiva stessa. In Italia, all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 - come modificato dal Decreto Legislativo n. 3/2007 - si fa riferimento alla possibilità che un cittadino di uno stato terzo, istando per il riconoscimento dello status di “soggiornante di lungo periodo”, avanzi la domanda non per sé ma “per i propri familiari”. Nel caso di specie, una cittadina pakistana in Italia – il cui marito era già stato riconosciuto “soggiornante di lungo periodo” ai sensi della citata Dir. va 2003/109/CE e munito del relativo permesso di soggiorno – chiedeva anch’essa di acquisire lo status in questione. Poiché ciò le veniva negato per il fatto che, al momento della domanda, essa risultava aver soggiornato legalmente in Italia solo per 2 anni anziché per 5, come richiesto dalla Dir. 2003/109/CE, l’istante adiva il giudice del rinvio. Questi ha chiesto alla Corte UE se il combinato disposto dei predetti artt. 7 e 13 della Dir.va 2003/109/CE concede, ad un familiare di un cittadino extraUE - quest’ultimo formale titolare dello status di “soggiornante di lungo periodo”, ovvero dotato di tutti i requisiti idonei ad ottenere tale status – di conseguire il medesimo status pur non vantando, personalmente, i medesimi requisiti, in particolare quelli relativi alla durata minima del soggiorno nello Stato UE interessato. Sul punto, la Corte ha sottolineato che la Direttiva “de qua” è inflessibile nel collegare il riconoscimento della condizione di “soggiornante di lungo periodo” alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 4 e 5 della medesima, fra i quali assume rilevanza fondamentale quello della “durata”, non inferiore ad un certo limite (5 anni), del previo soggiorno nello Stato della UE. Nondimeno, il succitato art. 13 consentirebbe ai singoli Stati UE di introdurre, per i cittadini extraUE, dei distinti permessi di soggiorno di durata illimitata, anche in difetto di alcuni o di tutti i requisiti che la Direttiva 2003/109/CE esige con riguardo al “permesso” cui hanno diritto i “soggiornanti di lungo periodo”: tuttavia, a differenza di quest’ultimo, tali diversi permessi non sarebbero dotati di automatico riconoscimento negli altri Stati dell’Unione europea (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-469/13, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-551/13	Direttiva 2008/98/CE – Articolo 15 – Gestione dei rifiuti – Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro trattamento – Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore – Scadenza del termine di trasposizione – Effetto diretto	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-551/13 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 2008/98/CE – Art. 15 – Gestione dei rifiuti"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione Tributaria di Cagliari (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti. L'art. 14 di essa dispone che i costi, dei sistemi approntati dagli Stati UE per la gestione dei rifiuti stessi, vengano sopportati dal produttore degli stessi rifiuti, o dai detentori del momento o dai detentori precedenti, oppure da tutti quanti i menzionati soggetti, secondo le scelte discrezionali del legislatore interno al singolo Stato UE. Quanto, poi, alle modalità, secondo le quali tali sistemi di gestione debbono essere organizzati, il successivo art. 15 della Direttiva concede ancora, ai singoli Stati della UE, un certo margine di scelta, prospettando loro le seguenti possibili opzioni: 1) smaltimento diretto dei rifiuti ad opera dei produttori/detentori; 2) consegna dei rifiuti medesimi ad una persona fisica o giuridica abilitata al loro trattamento in base alle norme vigenti; 3) consegna di essi rifiuti ad un soggetto incaricato, del relativo trattamento, dalle pubbliche Autorità (è, quest'ultimo, il sistema "pubblico" di smaltimento dei rifiuti). Le citate disposizioni, recanti la prospettazione di diverse eventuali forme di trattamento dei rifiuti medesimi, sono state riprese dall'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal successivo Decreto Legislativo n. 205/2010 (quest'ultimo emesso per recepire lo stesso art. 15 della Dir. 2008/98/CE nell'ordinamento interno italiano). In materia, il legislatore italiano ha optato per affidare la gestione dei rifiuti ai Comuni, i quali espletano un apposito servizio comunale finanziato, dagli utenti, tramite pagamento di un'apposita tassa (la TARSU). Ora, il proprietario di un complesso alberghiero, avendo affidato lo smaltimento dei propri rifiuti ad un'impresa privata specializzata e ritenendo, in tal modo, di aver provveduto personalmente allo smaltimento di detti rifiuti senza ricorrere al relativo servizio municipale, rivendicava un presunto diritto a sottrarsi alla già menzionata TARSU. Per questo, il giudice del rinvio interpellava la Corte UE, chiedendo se le norme di cui alla succitata Dir. 2008/98/CE – soprattutto laddove, all'art. 15, ammettono che lo smaltimento dei rifiuti possa essere assicurato personalmente dai produttori/detentori – fossero in contrasto con la normativa interna italiana, che struttura la gestione dei rifiuti, obbligatoriamente, mediante attribuzione della stessa ad un soggetto pubblico finanziato da relative tasse. In proposito, la Corte ha risposto chiarendo che la Dir. 2008/98/CE e, in particolare, il suo art. 15, impongono esclusivamente, agli Stati UE, di assicurare che la gestione dei rifiuti sia funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi di tutela ambientale e della salute umana, consentendo agli stessi Stati, per il resto, di scegliere discrezionalmente i mezzi più adeguati al raggiungimento dei suddetti scopi. Pertanto, con la Direttiva in questione non contrasterebbe la scelta, di uno Stato UE, di organizzare la gestione dei rifiuti, al suo interno, mediante istituzione di un apposito servizio pubblico finanziato da un inderogabile prelievo fiscale. Quindi, un soggetto che pur avesse provveduto personalmente allo smaltimento dei rifiuti prodotti, non avrebbe il diritto, per la Direttiva citata, ad evitare la tassa di cui sopra. Tuttavia, lo stesso soggetto avrebbe il potere di pretendere, in forza del fondamentale principio giuridico UE c.d. di "proporzionalità", un'adeguata riduzione della stessa tassa.

Stato della Procedura

Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-551/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 42/13	Appalti pubblici – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione – Art. 45 – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Dichiarazione obbligatoria relativa alla persona indicata come “direttore tecnico” – Omissione della dichiarazione nell'offerta – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	sentenza	No
Scheda 2 C- 66/13	Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare “certificati verdi” presso l'Autorità competente – Prova di tale immissione che richiede la presentazione di certificati attestanti l'origine verde dell'energia elettrica prodotta o importata – Accettazione di certificati emessi in uno stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato membro ed un'analogia autorità di detto stato terzo – Direttiva 2001/77/CE – Competenza esterna della Comunità – Leale cooperazione	sentenza	No
Scheda 3 C- 358/12	Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla Direttiva 2004/18/CE – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Principio di proporzionalità – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione – Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell'offerente – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Nozione di “infrazione grave” – Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a € 100 e al 5% degli importi dovuti.	sentenza	No
Scheda 4 C- 19/13	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 quinque, paragrafo 4 – Interpretazione e validità – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Privazione di effetti del contratto - Esclusione	sentenza	No

Scheda 5 C- 213/13	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Atto di “impegno a locare” edifici non ancora costruiti – Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato – Portata del principio dell’intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell’Unione	sentenza	No
Scheda 6 C- 440/13	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 89/665/CEE – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria – Indagini penali avviate nei confronti del legale rappresentante dell’aggiudicatario – Decisione dell’Amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e di revocare la procedura di gara – Sindacato giurisdizionale	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-42/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Appalti pubblici – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2004/18/CE”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per la Lombardia ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici (contratti scritti con i quali un'Amministrazione o un altro Organismo pubblico - c.d. “appaltante” - affidano ad un operatore, pagandogli un corrispettivo, l'esecuzione di lavori, servizi o forniture). L'art. 2 di tale Direttiva impone all'appaltante di trattare gli operatori, interessati all'aggiudicazione dell'appalto pubblico, su un piede di parità, senza operare discriminazioni tra di loro. Il succitato art. 45 impone l'esclusione, dal concorso per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, delle imprese i cui titolari – o quanti rivestono al loro interno cariche rilevanti – siano stati dichiarati definitivamente responsabili per i gravi crimini menzionati allo stesso articolo. L'assenza di tali cause di esclusione deve essere provata, dai candidati, con un'adeguata certificazione, che l'appaltante, ai sensi dell'art. 51 della Direttiva, “può” invitare ad “integrare” o “chiarire”. In Italia, la Dir. 2004/18/CE è stata recepita dal D. Lgs. 163/2006, il cui art. 38 precisa che, se un concorrente è un'impresa individuale, può subire detta esclusione anche se la responsabilità penale, di cui sopra, inerisce solo al “direttore dei lavori” di tale impresa. Il caso di specie: un'Amministrazione appaltante aveva previsto, nel Capitolato d'appalto, una causa di esclusione dei concorrenti non menzionata né dall'art. 45 della Dir. 2004/18/CE, né dal D. Lgs. 163/2006: il fatto che il concorrente stesso, entro termini tassativi, omettesse di provare l'assenza delle predette responsabilità penali. Veniva quindi esclusa un'impresa individuale che, nei termini predetti, non aveva addotto le prove che il proprio “direttore dei lavori” era esente da tale responsabilità, pur risultando, una volta scaduti tali termini, pacificamente in grado di dimostrarlo. Poiché, quindi, l'Amministrazione non consentiva l'integrazione tardiva di tali prove, si chiedeva alla Corte se ciò fosse compatibile con il combinato disposto degli artt. 45 e 51 della Direttiva in questione. In primo luogo, la Corte UE ha precisato che il comportamento dell'Amministrazione non contrasta con il suddetto art. 51 della Dir. 2004/18/CE, in quanto esso attribuisce all'appaltante il “potere”, ma non l’“obbligo”(vedi sopra) di acquisire tardivamente le prove non prodotte nei termini. Quindi, la stessa Corte ha sottolineato come la stazione appaltante, nel caso di specie, si sia comportata nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 2 della stessa Direttiva (vedi sopra). Il Capitolato, infatti, stabiliva inderogabilmente che le prove richieste dovessero essere, dai concorrenti, prodotte entro certi termini a pena di esclusione dal concorso: ora, ove l'Amministrazione avesse accettato, da parte di certi candidati, una produzione tardiva delle stesse prove, avrebbe con ciò stesso penalizzato i concorrenti più solerti e corretti, vale a dire quelli che avessero rispettato rigorosamente i termini indicati. A motivo di ciò, quindi, l'Amministrazione avrebbe violato l'art. 2 della Direttiva in questione, che vieta all'Amministrazione appaltante di discriminare tra di loro i concorrenti nelle procedure per l'assegnazione degli appalti pubblici e, quindi, le impone di trattarli su un piede di parità.

Stato della Procedura

In data 6 novembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-42/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-66/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 3 e 216 del Trattato TFUE - che vietano, ai singoli Stati dell'Unione europea, di concludere accordi internazionali che incidano, modificandone la portata, su norme già emanate dalla stessa UE - e l'art. 5 della Dir. 2001/77/CE, la quale intende promuovere nella UE il consumo di energia “verde”, cioè prodotta da “fonti energetiche rinnovabili non fossili”. Il fatto che un'impresa abbia effettivamente immesso sul mercato energia “verde”, viene certificato da “garanzie di origine” rilasciate dalle competenti Autorità. Per mettere in commercio energia “verde”, un'impresa può produrla o acquistarla da altre imprese. Se queste ultime sono stabilite in uno Stato UE diverso da quello dell'acquirente, il succitato art. 5 della Dir. 2001/77/CE impone che a rilasciare la “garanzia di origine” siano le Autorità dello Stato UE in cui risiede il “venditore”, salvo poi il diritto dell'importatore a che tali certificati siano “riconosciuti” dalle Autorità del proprio Stato UE, ove conformi ai criteri di oggettività, trasparenza e non discriminatorietà. Con l'art. 11, 1° co., del Decreto Legislativo n. 79/1999, il legislatore italiano ha previsto un obbligo alternativo: 1) o le imprese immettono in commercio una certa quota di energia rinnovabile (producendola o acquistandola da terzi); 2) o le stesse acquistano “certificati verdi” (si tratta di titoli il cui acquisto impone alle imprese un costo rilevante). Così, le imprese vengono “stimolate” ad immettere in commercio energia “pulita”, a pena di dover acquistare i suddetti certificati. Ora, all'art. 4, 6° co., del D. M. 11/11/1999 e all'art. 20, 3° co., del D. L.g.s. 387/2003 (che ha abrogato il predetto D. M.), è stabilito che, se un'impresa italiana acquista energia “verde” da produttori non di altri Stati UE, ma di stati terzi, le Autorità italiane possono riconoscere le “garanzie di origine” rilasciate da detti stati esteri e, di conseguenza, esonerare l'impresa italiana in questione dall'obbligo di acquistare “certificati verdi”: è tuttavia richiesto che, al momento dell'acquisto, risulti già stipulato un accordo internazionale (o comunque tra le competenti Autorità italiane e quelle dello stato terzo coinvolto) che regolamenti tutte le condizioni e le modalità del rilascio e del riconoscimento di esse garanzie. Quindi - laddove l'art. 5 della citata Dir. 2001/77/CE ammette solo il “riconoscimento”, da parte di uno Stato UE, delle “garanzie di origine” rilasciate in altri Stati UE - la normativa italiana di cui sopra ammette che Accordi internazionali (o altre intese transfrontaliere) consentano all'Italia di “riconoscere” le “garanzie di origine”, rilasciate da stati extraUE, come idonee ad esonerare gli operatori nazionali, che ne siano in possesso, dall'obbligo di acquistare “certificati verdi”. Al riguardo, la Corte UE considera tali accordi internazionali, e quelli loro assimilati, tali da interferire, modificandone la portata, con la citata Dir. va 2001/77/CE, la quale, in materia, si propone come esclusiva, non ammettendo integrazioni esterne. Pertanto, tali Accordi o intese affini non sarebbero compatibili con i predetti artt. 3 e 216 del Trattato TFUE, in quanto modificherebbero la portata di una normativa UE già esistente.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-66/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-358/12 - ex art. 267 del TFUE****"Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla Direttiva 2004/18/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il TAR per la Lombardia ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE (rispettivamente, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e sulla "libera prestazione dei servizi"), in virtù dei quali le norme di uno Stato UE non possono riservare, agli operatori economici provenienti da altri Stati della stessa UE, condizioni di svantaggio rispetto a quelle previste per gli operatori "interni". L'applicazione di tali principi agli "appalti pubblici" impone che gli stessi vengano di regola assegnati, dalle Amministrazioni, all'impresa selezionata mediante procedimenti che garantiscano, al massimo, l'egualanza di partenza fra operatori "interni" e "transfrontalieri". Ora, l'art. 45 della Dir.va 2004/18/CE consente agli Stati UE di "escludere", dalle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di valore superiore a determinate "soglie", i candidati che – o per le norme dello Stato UE in cui sono stabiliti, o per quelle dello Stato UE in cui la gara si svolge – non siano "in regola" rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali. In Italia, l'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, combinatamente con l'art. 8, par. 3, del Decreto 24/10/2007, esclude automaticamente, dalle gare per l'assegnazione di appalti pubblici "sopra" o anche "sotto" dette "soglie", i candidati il cui inadempimento agli obblighi contributivi, circa il singolo periodo di contribuzione, sia tale che lo scostamento, tra la somma legalmente dovuta e quella versata, sia superiore al 5% e, in ogni caso, non inferiore ad € 100,00. Si è chiesto dunque alla Corte UE se tale automatica esclusione – in luogo di un giudizio proporzionato al singolo caso concreto, soprattutto quando l'appalto è "sottosoglia" – dei candidati responsabili di inadempimenti contributivi tanto esigui quanto quelli sopra descritti, sia compatibile con i suddetti principi ex artt. 49 e 56 TFUE. La risposta della Corte è stata negativa, poiché la citata normativa italiana, pur formalmente rivolta sia agli operatori "interni" che a quelli di altri Stati UE, è di fatto più gravosa per i secondi: questi ultimi, dovendosi mettere in regola sia di fronte alla legge dello Stato UE di residenza, sia di fronte alla legge italiana, sono tenuti ad adempimenti più gravosi rispetto a quelli richiesti ai primi, per cui sono discriminati. Tuttavia, i principi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE sono derogabili, in funzione della tutela di interessi prevalenti di ordine pubblico: questi, nella fattispecie, si sostanzierebbero nell'esigenza di garantire, con l'esclusione degli inadempienti (italiani o no) agli obblighi contributivi, l'affidabilità e la serietà dell'aggiudicatario dell'appalto. La Corte respinge anche il dubbio che tale esclusione, pur confacente al predetto obiettivo di ordine pubblico – e tuttavia non graduata sul caso concreto – violi il criterio di "proporionalità" (anch'esso immanente ai principi ex artt. 49 e 56 TFUE). Sul punto, infatti, la Corte ha replicato che la stessa Dir.va 2004/18/CE ha ammesso espressamente, al predetto art. 45, che gli Stati UE escludano dalle gare d'appalto gli inadempienti agli obblighi contributivi, senza imporre una "modulazione" della disciplina di tale "esclusione" in rapporto alle particolarità del caso concreto e, inoltre, senza porre limiti minimi al valore degli inadempimenti idonei a tale esclusione.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-358/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-19/13 - ex art. 267 del TFUE****"Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla Direttiva 2004/18/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2 quinquies, par. 4, della Direttiva 89/665/CEE. Ai sensi dell'altra Direttiva n. 2004/18/CE, quando le Amministrazioni o altri Organismi ad esse assimilati (stazioni appaltanti) intendano commissionare lavori, forniture o servizi, dandone l'esecuzione in appalto ad operatori economici, debbono individuare questi ultimi, di regola, nei vincitori di apposita "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, realizza quella parità di trattamento - tra i partecipanti "interni" allo Stato UE in cui si svolge la gara e quelli provenienti da altri Stati UE - che meglio risponde alla finalità di integrare i mercati nazionali in un mercato "unico" europeo. Invece, l'aggiudicazione dell'appalto per "procedura negoziata" è ammessa, dalla Dir.va 2004/18/CE, solo in casi limitati, in quanto lascia direttamente alla stazione appaltante la scelta dell'appaltatore, escludendo la concorrenza di altri imprenditori, soprattutto transfrontalieri. Ora, se si aggiudica un appalto pubblico con "procedura negoziata", ove la citata Dir.va 2004/18/CE impone la "gara pubblica", la stessa aggiudicazione risulta "illegitima" e può essere sanzionata – come vuole un'altra Direttiva, cioè la 2007/66 - con la possibilità di chiedere, mediante ricorso ad un organo "terzo", che la stessa sia dichiarata priva di effetti. Ciò, salva un'eccezione: ove una "stazione appaltante" aggiudichi un appalto pubblico - che per la Dir.va 2004/18/CE deve essere fatto oggetto di "pubblica gara" - per "procedura negoziata" e, quindi, senza pubblicazione del bando di tale gara, essa aggiudicazione non potrà essere considerata senza effetti se l'appaltante stessa: 1) risultava motivatamente persuasa della legittimità dell'aggiudicazione (affidamento legittimo); 2) aveva messo i terzi in condizioni di esperire un efficace ricorso entro un termine minimo. La Dir.va 89/665/CEE, su cui verte la presente causa pregiudiziale, reca in sostanza le stesse disposizioni. Infatti, il suo art. 2 quinquies, par. 1, stabilisce in generale che l'aggiudicazione di appalto pubblico - disposta senza previa pubblicazione del bando di gara nel GUCE, laddove la Dir.va 2004/18/CE avrebbe imposto detta pubblica gara – è priva di effetti. Tuttavia, al par. fo 4 di esso art. 2 quinquies, la medesima Dir.va 89/665 dispone che l'aggiudicazione non è, in ogni caso, inefficace, ma conserva i suoi effetti, se l'Amministrazione aggiudicatrice: 1) ritiene che la mancata pubblicazione del bando di gara sia in regola con la predetta Dir.va 2004/18/CE; 2) ha pubblicato, nel già citato GUCE, un avviso conforme ai requisiti di cui all'art. 3 bis della stessa Dir.va 89/665, in cui palesa l'intenzione di concludere contratti; 3) il contratto (di appalto) non è stato stipulato prima della scadenza di almeno 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso suddetto. La Corte UE, interpellata, ha chiarito come il sacrificio - che tale art. 2 quinquies, par. 4, impone all'esigenza di rimuovere le aggiudicazioni contrarie alla Dir.va 2004/18/CE - è ragionevole e plausibile: la compressione di una tale istanza, infatti, si impone allo scopo di affermare la certezza del diritto e la protezione dell'affidamento legittimo ed incolpevole delle pubbliche Amministrazioni.

Stato della Procedura

In data 11 settembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-19/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 5 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-213/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Appalti pubblici di lavori- Dir.va 93/37/CEE – Atto di “impegno a locare” edifici non ancora costruiti”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2004/18/CE relativa agli “appalti pubblici”, nonché la valenza, per il diritto della UE, di un giudicato “nazionale” contrastante con tale diritto. Sono soggetti alla citata Direttiva, per l’art. 1 di essa, gli appalti pubblici di “lavori”, in base ai quali un’Amministrazione stabilisce, con un operatore economico, che quest’ultimo eseguirà, dietro corrispettivo, delle attività rientranti nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva medesima, cioè risultanti, per grandi linee, nella realizzazione, o modifica, o demolizione di costruzioni. D’altra parte, l’art. 16 della stessa Direttiva stabilisce che essa non è applicabile quando l’Amministrazione intende ottenere da un operatore la concessione in uso, a titolo di locazione, di un’immobile la cui proprietà rimane all’operatore stesso. La soggezione alla suddetta Dir.va 2004/18/CE obbliga l’Amministrazione, di regola, ad individuare la controparte di un rapporto nel vincitore di un’apposita “pubblica gara”, cioè di un concorso aperto alla potenziale partecipazione di tutti gli aventi interesse, sia “interni” allo Stato UE che indice la gara stessa, sia provenienti da altri Stati dell’Unione. Al contrario, le Amministrazioni possono scegliere liberamente, senza previa “pubblica gara”, l’operatore da cui prendere in locazione un immobile, non essendo tale situazione soggetta alla Dir.va 2004/18/CE. Nel caso di specie, il Comune di Bari riceveva, da un operatore scelto senza “gara pubblica”, il godimento di un complesso edilizio che al momento dell’accordo ancora non esiste. Si chiedeva alla Corte UE, quindi, se tale intesa sostanziasse un “appalto pubblico di lavori” o una “locazione di immobili”. Al riguardo, la Corte ha precisato che la natura di una fattispecie, disciplinata dal diritto UE, deve definirsi in base a quest’ultimo, non rilevando la qualificazione datane dai diritti nazionali. Per tale diritto UE, dunque, un rapporto, connotato da aspetti riconducibili a tipologie giuridiche diverse, deve ascriversi alla tipologia giudicata “prevalente”. Ora, nel caso del Comune di Bari (sopra), ricorrono profili tipici della locazione: la proprietà dell’edificio, una volta ultimato, non si trasferisce al committente come nell’appalto, ma rimane all’operatore, il quale ne concede solo l’uso a tempo determinato e dietro canone periodico. Tuttavia, sarebbero prevalenti, in tale rapporto, i profili dell’“appalto di lavori”: è evidente che l’operatore, per rispettare l’obbligo a locare edifici non ancora esistenti al momento dell’accordo, veniva ad assumere, per implicito, anche l’obbligo della loro realizzazione (come nell’appalto di lavori pubblici). Peraltro, le modalità e i criteri di tale realizzazione non venivano definiti dall’operatore, ma specificati dall’Amministrazione stessa in un “quadro esigenziale” allegato al proprio bando. Nella fattispecie, dunque, trattandosi di “appalto pubblico di lavori”, la Corte ritiene che: 1) l’operatore doveva essere scelto per “pubblica gara”; 2) nondimeno, l’avvenuta aggiudicazione - ancorchè contraria al diritto UE - dovesse ritenersi inamovibile, in quanto confermata per sentenza “passata in giudicato”. Infatti, per il diritto UE i giudicati dei giudici nazionali sono intangibili, in omaggio al principio della “certezza del diritto”.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-213/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 6 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-440/13 - ex art. 267 del TFUE****"Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 89/665/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il TAR per la Lombardia chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 41, par. 1, 43 e 45 della Direttiva 2004/18/CE, sugli appalti pubblici. Tale art. 41, ai fini della trasparenza dei rapporti tra i privati e la pubblica Amministrazione, stabilisce che ogni "decisione", assunta dalle Amministrazioni in merito all'aggiudicazione di un appalto, deve essere resa nota a tutti i partecipanti alla procedura concernente tale aggiudicazione. Fra tali "decisioni", lo stesso art. 41 menziona, in particolare, quella consistente nella "rinuncia" ad "aggiudicare un appalto". Il successivo e suindicato art. 43 impone altresì, alle Amministrazioni, che per ogni appalto redigano un verbale, ivi rappresentando le "*ragioni per le quali l'amministrazione....ha rinunciato ad aggiudicare un appalto*". Infine, il succitato art. 45 enuncia i casi di "esclusione" di un candidato da una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico. Alcune, di tali ipotesi di esclusione, consistono nel fatto che il partecipante alla gara è stato ritenuto responsabile penalmente, circa alcuni gravi reati, da una "sentenza definitiva". Altre ipotesi di esclusione, invece, constano della circostanza per cui, al candidato, vengano attribuiti alcuni comportamenti illeciti, anche se gli stessi non sono stati acclarati da sentenza definitiva (si parla, in proposito, di accertamenti eseguiti "*con qualsiasi mezzo di prova*"). Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se detti articoli della Dir. 2004/18/CE fossero di ostacolo alla normativa italiana che consente alla pubblica Amministrazione – come avvenuto nel caso di specie – di rinunciare all'aggiudicazione definitiva di un appalto già provvisoriamente aggiudicato al termine di una pubblica gara, nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio sia rimasto il solo concorrente (essendo stati esclusi gli altri) e nei suoi confronti non consti alcuna sentenza definitiva di responsabilità penale per i reati di cui all'art. 45 della succitata Direttiva, ma solo l'avvenuto inizio di indagini penali in proposito. Al riguardo, la Corte risponde di non ravvisare l'ostacolo predetto, in quanto: 1) le ipotesi di cui all'art. 45, par. 1, della Direttiva, che esigono l'accertamento della responsabilità penale del candidato per sentenza passata in giudicato, costituiscono dei casi di "esclusione" dalla gara d'appalto (e, fra l'altro, non tutti i casi). Ora, nella fattispecie, sussiste una "rinuncia" all'aggiudicazione definitiva in favore del vincitore della gara, cioè un atto ben distinto, quanto ai presupposti, dall'"esclusione" del vincitore stesso. Inoltre, gli stessi artt. 41 e 43 della stessa Dir. 2004/18/CE, sopra riportati, espressamente menzionano la "rinuncia" all'aggiudicazione di un appalto (vedi sopra), lasciando intendere che si tratta di ipotesi autonoma rispetto all'"esclusione" del candidato. La Corte UE chiarisce, inoltre, che l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE, laddove prevede che ogni "decisione" dell'Amministrazione, in tema di appalti soggetti alla suddetta Dir. 2004/18/CE, venga fatta oggetto di "ricorso" per violazione delle stesse norme UE, impone ai giudici nazionali, investiti di tale ricorso, un sindacato di mera "legittimità" sulla decisione impugnata. Le stesse norme UE, invece, non obbligano lo stesso giudice ad alcun controllo sul "merito" di essa decisione.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 440/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/media periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITÀ E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-590/13	Fiscalità indiretta – IVA – Sesta Direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali	sentenza	No
Scheda 2 C-428/13	Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE – Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato – Determinazione di un'accisa – Principio che stabilisce un'aliquota d'accisa per tutte le sigarette – Facoltà degli Stati membri di stabilire un'accisa minima – Sigarette della classe di prezzo meno elevata – Normativa nazionale – CATEGORIA SPECIFICA DI SIGARETTE – Fissazione dell'accisa nella misura del 115%	sentenza	No
Scheda 3 C-472/12	Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8528 – Schermi al plasma – Funzionamento come schermo di computer – Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all'inserimento di una scheda video	sentenza	No
Scheda 4 C-272/13	Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale – Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito – Inosservanza – Obbligo di versare l'IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile	sentenza	Sì
Scheda 5 C-107/13	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Versamento di acconti – Diniego di concessione della detrazione – Evasione – Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell'operazione imponibile	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-590/13 - ex art. 267 del TFUE****“Fiscalità indiretta – IVA – Sesta Direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 18 e 22 della sesta Direttiva 77/388/CEE sull’imposta detta “IVA”, che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, eseguite da un cedente/prestatore nell’ambito dell’esercizio di un’attività economica e dietro corrispettivo. Normalmente, tenuto a pagare l’IVA è lo stesso cedente/prestatore, anche se, di fatto, la stessa viene “scaricata” sulla sua controparte, poiché il prezzo, richiesto a quest’ultima, viene maggiorato di un importo pari all’IVA medesima. Ora, se un imprenditore, gravato da IVA, acquista da un altro imprenditore beni/servizi funzionali alla propria attività di impresa (es: un’avvocato acquista un computer per lo studio), finisce per subire, sui predetti beni, lo “scarico” dell’IVA gravante il cedente/prestatore “a monte”. Tuttavia, l’ordinamento gli consente di “recuperare” l’IVA in tal modo “scaricata”, ammettendolo a “detrarre” il relativo importo dal proprio debito IVA. In ogni caso, la regola per cui l’IVA grava formalmente il cedente/prestatore, trova un’eccezione nel caso dei beni importati in uno Stato UE da un altro Stato UE: qui, infatti, l’IVA non grava sul cedente, ma sull’acquirente che ha importato il bene, il quale, tuttavia, ha diritto a “detrarre” – dal proprio debito IVA in quanto, come imprenditore, ne sia gravato – la stessa IVA relativa all’importazione. Quindi: il debito dell’IVA sull’importazione, ed il credito alla corrispondente “detrazione” della stessa dal totale del debito di imposta, si “compensano”, per cui nessun passaggio di denaro corre, effettivamente, tra il Fisco e l’importatore. I succitati artt. 18 e 22 della Dir. 77/388/CEE citano alcuni adempimenti, cui è tenuto l’importatore di beni da un altro Stato UE: fra di essi, quelli di cui all’art. 22 sono previsti per tutti gli Stati UE (contabilizzazione interna delle operazioni IVA, nonché presentazione di apposita dichiarazione al Fisco), mentre quelli di cui all’art. 18 debbono essere stabiliti dal legislatore interno del singolo Stato UE. Nel novero di questi ultimi, rientrano gli adempimenti di cui agli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R n. 633/1972, come modificato dal D. L. n. 331/1993. Essi consistono nell’obbligo, gravante sull’importatore, a produrre una fattura dell’importazione indicante tutti gli elementi di cui agli stessi articoli e, altresì, ad annotare essa fattura su un apposito “registro”. Si chiedeva dunque alla Corte UE se, ornessi detti adempimenti, il diritto dell’importatore alla detrazione sarebbe venuto meno, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto pagare effettivamente, al Fisco, l’IVA sull’importazione, per l’impossibilità di compensarla con l’estinto diritto alla “detrazione”. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che la perdita del diritto alla detrazione – circa le importazioni – potrebbe conseguire solo al mancato rispetto, da parte dell’importatore medesimo, di formalità “sostanziali”. Queste sono le stesse, in difetto delle quali l’Amministrazione non sarebbe in grado di ricostruire la posizione, ai fini dell’imposta IVA, del contribuente. Ciò atteso, non potrebbero definirsi “sostanziali” gli adempimenti previsti dal legislatore italiano agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 633/1972.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 590/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/media periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-428/13 - ex art. 267 del TFUE****“Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 7 e 8 della Direttiva 2011/64/UE relativa all’ “accisa” sul “tabacco lavorato”. L’accisa è un’imposta indiretta che, pur gravando il produttore/venditore di un bene, economicamente si “scarica” sul consumatore dello stesso bene, in quanto il prezzo del prodotto viene maggiorato di un importo corrispondente all’accisa medesima. Il già citato art. 7 colpisce “tutte” le sigarette con un’accisa “globale”, una cui parte, variabile, viene calcolata applicando una stessa quota matematica al prezzo del prodotto (i prezzi differiscono in base alle varie classi di prodotto), mentre l’altra parte, di natura fissa, deriva dall’applicazione, a ciascun prodotto quale ne sia il prezzo, di un prelievo identico. Detto art. 7 puntualizza che sia la “quota” di detta parte variabile, sia l’ “importo” della parte fissa, debbono essere “uguali” per “tutte le sigarette” (affinchè, fra le diverse classi di sigarette, non si ingenerino discriminazioni diverse da quelle inerenti a caratteristiche oggettive della merce, come il prezzo). Ora, per l’art. 8, co. 6, della stessa Dir. 2011/64/UE, i singoli Stati UE possono prevedere, sulle sigarette, un’accisa “minima”. In Italia, gli artt. 39 quinqueies e 39 octies del D. Lgs n. 504/1995, come modificato dalla L. 122/2010 e unitamente alle relative “decisioni” AAMS, prevedono che detta accisa “minima” si applichi a determinate classi di sigarette dal modico prezzo, nello specifico costituite dalle sigarette il cui prezzo è inferiore a quello della classe di sigarette analoghe più richieste. Al contrario queste ultime, il cui prezzo è più elevato, rimangono soggette alla predetta accisa “globale”, che, applicata in concreto, paradossalmente fornisce un gettito “inferiore” a quello della predetta accisa “minima” la quale, come già precisato, incide sulla classe di prodotto cui è collegato un prezzo inferiore. Tali classi di sigarette, il cui basso prezzo viene “gonfiato” dall’accisa “minima” scoraggiando la relativa clientela, provengono essenzialmente da altri Stati UE, per cui la Corte ritiene che il regime fiscale in oggetto penalizzi il prodotto transfrontaliero, gravandolo di imposte assai più pesanti di quelle incidenti sull’analoga merce interna. Ciò contrasterebbe con la Dir. 2011/64/UE di cui si tratta, in quanto: 1) laddove un’accisa sia effettivamente “minima”, il gettito della stessa, al contrario di quanto si verifica nella fattispecie, dovrebbe risultare il più basso, tra quelli provenienti dalle diverse classi di un certo settore di prodotti omogenei; 2) poichè l’art. 7 stabilisce che la quota della parte variabile dell’accisa globale deve essere sempre “uguale”, come “uguale” deve essere l’importo della parte “fissa” di tale accisa, per ragioni di coerenza sistematica anche l’accisa “minima” dovrebbe essere “uguale” per tutte le classi di prodotti omogenei (a prescindere dal loro prezzo); 3) l’accisa “minima”, come configurata dal legislatore italiano, finisce per garantire un regime “protezionistico” al prodotto tabacchiero interno, laddove la Direttiva persegue lo scopo, opposto, della creazione di un mercato unico, a livello UE, del tabacco lavorato.

Stato della Procedura

In data 9 ottobre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 428/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza è foriera di effetti finanziari, anche se non ulteriori rispetto a quelli riconducibili alla procedura di infrazione 2011/4175 (diminuzione delle pubbliche entrate, per la richiesta, da parte UE, di parificare l’accisa sulle sigarette UE a quella imposta sulle sigarette italiane)

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-472/12 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare la “Nomenclatura Combinata” (NC) nelle versioni dei Reg.ti n.ri 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 e 1789/2003. Ai prodotti, provenienti da stati “terzi” rispetto alla UE ed introitati nella stessa, si applicano dei prelievi doganali individuati in base ad un “sistema” di voci e sottovoci, a ciascuna delle quali corrispondono una specifica tipologia merceologica e una specifica imposta. Detto sistema, detto di Nomenclatura Combinata (NC), viene introdotto nella UE, ogni anno, da apposito Regolamento e riprende, in sostanza, le categorie e le relative tariffe doganali dettate dal Sistema Armonizzato (SA), che è internazionale. Ora, la voce 8471 di tale SA si riferisce alla merce “macchine automatiche per il trattamento dell’informazione e loro unità”. Per essere tali, dette unità debbono in sè applicare all’informazione un qualche trattamento, quindi appartenere al tipo utilizzato “esclusivamente” o almeno “principalmente” quale parte di dette macchine complesse e, infine, essere collegabili all’unità centrale di tali macchine. Nel corpo di tale SA, si precisa, poi, che sono “unità” di una macchina complessa di trattamento dell’informazione gli elementi che “visualizzano” la stessa, come gli schermi dei computer. Tali schermi, quindi, rientrano nella voce 8471 relativa ai sistemi complessi informativi e, dunque, sono esenti da dazi doganali. Diversi da tali “unità” sono gli schermi delle televisioni, indicati alla diversa voce 8528 e soggetti al dazio al 14%. Le “Note esplicative” allo stesso SA enucleano, fra le differenze delle due tipologie, il fatto che gli schermi per computer ricevono solo segnali emessi dall’unità centrale del sistema complesso di informazione e non possono ricevere, a differenza degli schermi per televisori, segnali video composti. Rispetto a questi ultimi, poi, hanno una più bassa emissione di campo magnetico e una più piccola dimensione dei punti pixel. Ora, una ditta importava in Italia degli “schermi al plasma”, che, al momento dell’importazione, potevano recepire solo segnali emessi da macchine complesse per l’elaborazione dell’informazione e, quindi, erano utilizzabili solo come schermi per computer. Tuttavia, inserendo in un apposito alloggiamento degli stessi schermi una scheda video di modestissimo prezzo – come suggeriva anche il manuale d’uso ad essi allegato – sarebbero diventati in grado di recepire segnali composti, funzionando, così, come schermi televisivi. Già all’atto dell’importazione, poi, essi erano corredati di accessori utilizzabili solo a seguito dell’inserimento della predetta scheda. La Corte UE, circa l’esatta classificazione doganale di tali schermi al plasma (all’epoca dei fatti ancora non vigeva il Reg. 754/2004 che li ascrive chiaramente alla voce “8528 – apparecchi per la televisione”), ha stabilito essere necessaria l’applicazione del criterio dell’“oggettiva destinazione” della merce. Pertanto, in base alla configurazione oggettiva dei beni in questione, la Corte ha ritenuto sussistenti sia la destinazione per computer che quella per televisore, lasciando al giudice nazionale la valutazione su quale fosse, alla stregua delle predette “note esplicative” del SA, la funzione “prevalente”.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 472/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 272/13 - ex art. 267 del TFUE****"Imposta sul valore aggiunto – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Regionale Tributaria per la Toscana (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 16 della Direttiva 77/388/CEE sull'IVA. In deroga al principio generale, tale Direttiva dispone che - quando un soggetto (cedente) trasferisce un bene ad un altro soggetto (cessionario) e lo stesso bene viene importato dall'estero - l'IVA su tale operazione gravi sullo stesso cessionario (c.d. "reverse charge"). Di regola, detto cessionario deve effettivamente versare tale imposta all'atto stesso dell'importazione, per l'art. 10, par. 3, della predetta Direttiva. Tuttavia, se il bene importato non viene immesso al consumo subito, ma dopo essere stato assoggettato, medio tempore, al regime del "deposito fiscale ai fini IVA", l'art. 16 dispone che gli Stati della UE possano posticipare il versamento dell'IVA al momento dello svincolo di detti beni dal regime in questione. Si precisa poi che tale "cessionario", tenuto a pagare l'IVA all'importazione, può, se i beni importati sono "strumentali" alla sua attività, "dedurre" la stessa IVA dal debito medesimo (è il principio per cui l'IVA è neutrale per gli operatori economici). In Italia, l'art. 50 bis, 4^o co, del D. L. n. 331/1993 prevede che, affinché sussista il regime del "deposito fiscale IVA", l'importatore deve introdurre fisicamente i beni in un "deposito IVA"; inoltre, l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che il pagamento intempestivo dell'IVA sia causa di rilevanti sanzioni, anche implicanti l'obbligo di pagare l'IVA stessa una seconda volta. Ora, un operatore importava della merce da uno stato extraUE, vincolandola al "deposito IVA" e registrandola nei registri di quest'ultimo, senza, tuttavia, introdurla fisicamente nel relativo spazio. In seguito allo svincolo di essa merce, l'impresa pagava, su di essa, l'IVA dovuta. Il Fisco, tuttavia, riteneva che per la legge italiana – non essendosi perfezionato il regime di deposito fiscale, difettando la materiale introduzione della merce nel deposito - l'operatore, che avrebbe con ciò dovuto pagare l'IVA all'atto dell'importazione, avesse pagato l'IVA in ritardo. Quindi, per il succitato art. 13 del D. Lgs. 471/97, gli veniva irrogata una sanzione pecunaria comprensiva, tra l'altro, dell'obbligo di pagare nuovamente la medesima IVA. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che la Direttiva 77/388/CEE consente, ai legislatori nazionali, di definire i requisiti "formali" dei depositi fiscali, purché "proporzionati" agli scopi cui sono rivolti: ne deriva che il requisito della materiale presenza delle merci nel "deposito fiscale ai fini IVA", sarebbe compatibile con il diritto UE, in quanto di natura "formale" e proporzionato allo scopo di garantire che le merci "svincolate" scontino effettivamente l'IVA. Tuttavia, la Corte UE ha sottolineato che nel caso di specie – come in tutte le ipotesi in cui non ricorrono né frode né danno all'erario pubblico - il ritardo nel pagamento dell'IVA non può giustificare che, a titolo di sanzione, il contribuente venga tenuto a pagare l'IVA una seconda volta, poiché ciò rappresenterebbe, in sostanza, una negazione del diritto alla detrazione dell'IVA stessa e una lesione del principio, fondamentale, della neutralità dell'IVA medesima nei confronti degli esercenti un'attività economica.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 272/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In base a tale sentenza, il Fisco dovrebbe restituire le sanzioni per ritardato pagamento, laddove le stesse hanno vanificato il diritto, spettante agli importatori, alla detrazione dell'IVA.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-107/13 - ex art. 267 del TFUE****“Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice bulgaro chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 65, 90, par. 1, 168, lett. a), 185, par. 1, 193 e 205 della Direttiva 2006/112/CE, la quale attiene all’IVA, vale a dire all’imposta incidente sulle forniture di beni e/o servizi eseguite nella UE, dietro corrispettivo, da cedenti/prestatori nell’ambito della loro impresa. Per il diritto, l’imposta deve essere pagata dal cedente/prestatore, che tuttavia la “scarica” sulla controparte maggiorandone il prezzo dell’operazione. Ora, qualora il cedente o il prestatore - debitori IVA ma scaricanti la stessa sui soggetti cui forniranno beni e servizi - a loro volta acquistino beni o servizi, subiscono anch’essi lo “scarico” dell’IVA incidente sui loro fornitori. Tale IVA (c.d. IVA a credito), ove i beni/servizi acquisiti siano strumentali all’esercizio della propria impresa, essi la possono detrarre dal loro debito IVA. In tal modo, vengono sollevati dell’IVA scaricata su di loro, ma facente carico, per il diritto, al loro fornitore. Il Fisco, d’altra parte, non subisce nessuna perdita in ragione di detta “detrazione”, in quanto l’IVA detratta dal cessionario la recuperava dal fornitore. E’ evidente che un tale meccanismo si presta ad operazioni fraudolente volte all’elusione fiscale. Infatti, basterebbe che un imprenditore simulasse di avere acquisito, a monte, beni o servizi utili alla sua impresa - laddove tali operazioni fossero in sostanza inesistenti - per danneggiare il Fisco: lo stesso operatore, detraendo dal proprio debito IVA la presunta “IVA a credito”, sottrarrebbe allo Stato un gettito di imposta che quest’ultimo non potrebbe recuperare neppure dal simulato cedente, proprio perché questi, essendo l’operazione fittizia, non ha pagato la relativa IVA. Nel caso descritto, la Corte ha precisato sussistere un “abuso” del diritto UE, poiché uno strumento lecito come la “detrazione dell’IVA a credito”, previsto dalle norme UE, verrebbe piegato al conseguimento di risultati illeciti (cioè l’elusione fiscale). Di fronte a tale abuso, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che il simulato acquirente di beni/servizi strumentali subisca una rettifica fiscale, cioè restituiscasi al Fisco l’IVA scorrettamente detratta. Ora, nel caso di specie, una società X fingeva di acquistare beni strumentali da una società Y. Sia X che Y erano possedute dagli stessi soci (circostanza che depone per un’intesa fraudolenta): era peculiare, in tale vendita simulata, il fatto che X avesse veramente pagato ad Y il prezzo del presunto acquisto, quale anticipo sulla consegna futura della merce. Y emetteva regolare fattura. In seguito, detta consegna non veniva eseguita, mentre la somma pagata veniva rimborsata, dopo vari passaggi, alla stessa X. Al riguardo, la Corte ha precisato quale trattamento giuridico sarebbe applicabile, ai sensi degli articoli summenzionati, ad un caso di vendita simulata - e di correlativo abuso del diritto a detrazione dell’IVA – come quello di specie: il simulato acquirente dovrebbe subire una rettifica fiscale e, quindi, restituire al Fisco l’IVA detratta, conservando il diritto a ripetere, dal simulato venditore, la somma anticipata. Ciò fino al rimborso di tale anticipo. Parimenti, il simulato venditore deve subire l’inclusione della somma anticipata nella base imponibile della propria IVA. Una volta effettuato il rimborso dell’IVA a credito, il simulato venditore può ottenere, dal Fisco, il rimborso dell’IVA a debito pagata.

Stato della Procedura

In data 11 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-107/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-112/13	Costituzione nazionale – Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto – Curatore del convenuto in absentia	sentenza	No
Scheda 2 C-119/13 e C-120/13	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Insussistenza di notificazione valida – Effetti – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Opposizione – Riesame in casi eccezionali - Termini	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-112/13 - ex art. 267 del TFUE****"Costituzione nazionale - Procedimento incidentale controllo legittimità costituzionale obbligatorio"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 267 del Trattato TFUE, nonché l'art. 24 del Regolamento 44/2001. Per esso art. 267 TFUE, se un giudice di uno Stato della UE ritiene che, ad un procedimento a lui sottoposto, debba applicare una norma dell'Unione europea sulla cui interpretazione o validità nutre dei dubbi, il medesimo, sospendendo il procedimento in corso, deve chiedere alla Corte di Giustizia, con "rinvio pregiudiziale", di sciogliere i dubbi predetti. Peraltra, in base all'attuale sviluppo dell'istituto del "rinvio pregiudiziale", la Corte UE, quando ne viene richiesta, non solo enuncia una certa "interpretazione" delle norme europee, ma si spinge sovente a precisare come le stesse – attesa la stessa interpretazione – "osterebbe" ad una normativa interna che recasse certe disposizioni. In più, vige il principio UE per cui, quando un'Autorità nazionale ritenga di dover applicare le norme dell'Unione – e non dubiti dell'interpretazione o della validità di queste, chè in tal caso dovrebbe proporre il "rinvio pregiudiziale" di cui sopra - essa deve procedere "direttamente" a tale applicazione e alla diretta disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con tale legislazione europea. Il succitato Reg. 44/2001, poi, stabilisce che, stante una controversia attinente agli ordinamenti di più Stati UE, competenti riguardo ad essa risultino, in linea di principio, i giudici dello Stato UE in cui il convenuto ha il proprio "domicilio" (salve eccezioni). Tuttavia, per l'art. 24 dello stesso Regolamento, se un convenuto, citato di fronte ad un giudice di uno Stato UE "incompetente" a norma del predetto Reg. 44/2001, "compare" di fronte allo stesso giudice, si ritiene che con ciò abbia accettato tacitamente il giudice adito, per cui quest'ultimo deve ritenersi comunque "competente". Per l'art. 26 dello stesso Reg. 44/2001, poi, il convenuto deve essere messo in condizioni di essere edotto della pendenza dello stesso giudizio nei suoi confronti, e di organizzare la propria difesa. Tale obbligo "del contraddittorio" è ribadito dall'art. 47 della Carta c.d. "CEDU", che è parte integrante dell'ordinamento UE. Tanto premesso, la Corte di Giustizia ha dichiarato incompatibile con il citato art. 267 TFUE la normativa interna di uno Stato UE che – ove i giudici dello stesso Stato siano convinti che certe norme, anch'esse interne, contrastino con la CEDU – assimili un tale contrasto ad uno intercorrente tra una norma ordinaria interna e una costituzionale anch'essa interna, obbligando quindi gli stessi giudici a demandare l'accertamento del contrasto stesso ad un organo distinto, con ciò impedendo loro sia di disapplicare direttamente la norma interna contraria a quella UE, sia di sollevare, circa la stessa, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Quest'ultima, poi, ritiene il predetto art. 24 del Reg. 22/2001 contrastante con una norma interna che ravvisi una "comparizione" del convenuto ai sensi dello stesso articolo – tale, quindi, da sanare l'incompetenza del giudice adito – nel fatto per cui un giudice, impossibilitato a notificare la pendenza del giudizio al convenuto medesimo essendone ignoto il domicilio, nominò d'ufficio, in rappresentanza dell'assente, un "curatore" non avente alcun contatto con l'assente stesso.

Stato della Procedura

In data 11 settembre 2014 la Corte UE ha deciso la causa C-112/13, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvii pregiudiziali n.ri C-119/13 e C-120/13 - ex art. 267 del TFUE
"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento n. 1896/2006 sull' "Ingiunzione di pagamento europea", cioè quell'ingiunzione di pagamento attinente agli ordinamenti di più Stati della UE. Nei casi di specie, infatti, delle società stabilite in uno Stato UE avevano chiesto, al giudice competente, di ingiungere, a soggetti residenti in altri Stati UE, il pagamento di determinati crediti. Il Regolamento in oggetto, dunque, pone alcune regole essenziali, la cui applicazione attribuisce all' "ingiunzione di pagamento" un'efficacia transfrontaliera. In particolare, gli artt. 13, 14 e 15 di esso indicano le modalità con cui detta ingiunzione deve essere notificata al destinatario, il quale, entro i 30 gg. successivi, può fare "opposizione", elevando tutti gli argomenti idonei a contestare il credito fatto valere. Il convenuto formula detta "opposizione" mediante apposito modulo, allegato alla stessa ingiunzione. Se l'opposizione non viene proposta nei termini, il giudice adito (competente, al riguardo, è il giudice indicato dal Regolamento 44/2001) dichiara l'"esecutività" dell'ingiunzione. A tal punto, il convenuto può chiedere il "riesame" dell'ingiunzione stessa. Con esso riesame, tuttavia, il convenuto non può spendere le stesse difese utilizzabili nell'"opposizione", ma solo far riferimento a circostanze "eccezionali". Sono, queste ultime, quelle che l'art. 20 del medesimo Regolamento identifica: 1) nel fatto per cui, pur essendo stata l'ingiunzione correttamente effettuata (cioè come dai predetti artt. 13, 14 e 15), il convenuto non ha potuto fare opposizione in quanto o la notifica stessa è stata "tardiva", o l'opposizione medesima gli è stata impedita da cause di forza maggiore a lui non imputabili; 2) nella diversa circostanza per cui risultò che l'ingiunzione di pagamento è stata manifestamente emessa per "errore". Nei casi di specie, le rispettive ingiunzioni era state notificate, ai convenuti, ad indirizzi non corrispondenti a quelli effettivi, per cui, essendo le stesse notifiche non conformi ai suddetti artt. 13, 14 e 15 del Reg. 1896/2006, difettava uno dei presupposti richiesti per il predetto "riesame" (vedi sopra). Purtuttavia, si chiedeva alla Corte UE se – in ragione del fatto che i convenuti non erano stati messi in condizione di conoscere l'ingiunzione e, quindi, di fare un'eventuale opposizione – il riesame, di cui all'art. 20 del Reg. 1896/2006, potesse essere comunque ammesso. Al riguardo, la Corte ha precisato che – pur essendo evidente come, nei casi concreti, il diritto di difesa dei convenuti fosse stato illegittimamente conciato – il rimedio applicabile non sarebbe potuto essere quello del summenzionato "riesame". Infatti, la Corte ha precisato che i casi, che l'art. 20 del suddetto Regolamento assume come giustificativi di una richiesta di riesame, sono rigorosamente tassativi, per cui non sono estensibili a fattispecie non previste dall'articolo stesso. Ciò non escluderebbe, in ogni caso, l'applicabilità di altre forme di tutela degli interessi del convenuto: nel caso di specie, infatti, poiché la notifica non è stata eseguita come dal Reg. 1896/2006, deve escludersi che siano maturati i presupposti per la dichiarazione di "esecutività" dell'ingiunzione stessa, il che consente, al convenuto stesso, di eccepire l'invalidità di una tale dichiarazione.

Stato della Procedura

Il 4/09/14 la Corte UE ha deciso le cause riunite di rinvio C-119/13 e C-120/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-416/13	Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6 paragrafo 1 – Discriminazione basata sull’età – Disposizione nazionale – Condizione per l’assunzione degli agenti della polizia locale – Fissazione dell’età massima a 30 anni - Giustificazioni	sentenza	No
Scheda 2 C- 362/13, C-363/13 e C- 407/13	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Settore marittimo – Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, punto 1 – Nozione di “Contratto di lavoro a tempo determinato” – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Presupposti	sentenza	No
Scheda 3 C- 22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13	Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno.	sentenza	Sì
Scheda 4 C-221/13	Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES – Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-416/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 2, 4 e 6 della Direttiva 2000/78/CE, la quale, applicando il principio UE della “parità di trattamento” al campo specifico dell’occupazione e del lavoro, all’art. 1 esprime, in via di principio, il divieto di introdurre in tale settore le discriminazioni fondate sui più svariati motivi, fra i quali quello concernente l’”età” del lavoratore. Ciò significa, pertanto, che a causa di uno dei predetti motivi un lavoratore non può essere trattato meno favorevolmente di un altro che versi in condizioni analoghe. L’art. 4 della medesima Direttiva ammette che il divieto predetto possa essere disattivato quando una “caratteristica”, correlata ad uno dei motivi succitati, costituisca un requisito determinante ed essenziale per lo svolgimento di un determinato tipo di lavoro (attesi la natura di questo o il contesto in cui si svolge). In tal caso, il lavoro predetto può essere riservato solo ai titolari della caratteristica peculiare di cui sopra, sempre che la discriminazione, che in tal modo si determina, sia diretta a perseguire una finalità “legittima” e non esorbiti dai limiti strettamente necessari al conseguimento di tale finalità (principio UE di “proporzionalità”). Analogamente il tenore dell’art. 6 della stessa Direttiva, il quale ritiene che il motivo specifico dell’età del lavoratore giustifichi una “differenza di trattamento” (ad esempio riservando alcune funzioni solo a soggetti di età inferiore ad un certo massimo), sempre che la stessa pertenga ad una finalità “legittima” (ivi comprese le scelte di politica e mercato del lavoro dei singoli stati UE e l’esigenza che i lavoratori stessi siano ben “formati”) e risulti “necessaria” al raggiungimento di detta finalità. Nel caso di specie, una legge regionale spagnola, nonché un bando comunale attuativo della stessa, prevedevano, per l’accesso ad un concorso per la nomina di agenti di “polizia locale”, un limite massimo di 30 anni di età. Nel caso in oggetto, la Corte ha ravvisato una discriminazione, tra i lavoratori, fondata sull’età e, pertanto, espressamente vietata dall’art. 1 della predetta Direttiva. Essa discriminazione, peraltro, non rientrerebbe nell’eccezione al principio della parità di trattamento, descritta al succitato art. 4, in quanto la fissazione del limite dei 30 anni per gli aspiranti poliziotti locali – pur rispondendo alla finalità “legittima” di garantire che i tutori dell’ordine, in ragione dell’età, dispongano di forze fisiche adeguate ai loro compiti – risulta non “proporzionata” rispetto a tale finalità. Quest’ultima, infatti, potrebbe essere efficacemente perseguita anche senza sbarramenti di età tanto rigidi, come testimoniano sia il fatto che le normative di altre Regioni spagnole, sul punto, fissano limiti anagrafici meno ristretti o, addirittura, non ne fissano alcuno, sia la circostanza che, nel bando di concorso stesso, erano previste prove fisiche già pienamente idonee, da sole, a dare certezza dell’idoneità dei candidati agli sforzi materiali, a prescindere dalla loro età particolare. Il caso di specie non sarebbe riconducibile, nemmeno, all’eccezione di cui all’art. 6 della stessa Direttiva (vedi sopra), poiché nessun nesso funzionale sussisterebbe tra il suddetto limite massimo dei 30 anni e la finalità di promuovere l’occupazione o la “formazione” professionale del personale di pubblica sicurezza.

Stato della Procedura

Il 13 novembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-416/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvii pregiudiziali n.ri C-362/13, C-363/13 e C-407/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale- Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Corte di Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare le clausole 3 e 5 dell’”Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”, allegato alla Direttiva 1999/70/CE con la quale il legislatore UE – stabilito che, di regola, il rapporto di lavoro debba essere “a tempo indeterminato”, in quanto questo è il modello più favorevole al lavoratore - ammette, talvolta, il ricorso al modello del “lavoro a tempo determinato”. Quest’ultimo (anche detto “lavoro a termine”) viene definito, da detto art. 3, come quello la cui durata è connessa a “condizioni oggettive” (quali il “raggiungimento di una certa data”). Il succitato art. 5, poi, considera il fatto che, stipulando successivi contratti uguali, tutti “a termine”, con lo stesso lavoratore, il datore persegue, talvolta, l’illecito fine di ottenere dal lavoratore le stesse prestazioni derivanti da un rapporto a tempo indeterminato, senza tuttavia riconoscere, all’altra parte, le tipiche garanzie di quest’ultimo (c.d. “abuso del diritto”). Quindi, detta clausola 5 impone, ai singoli Stati UE, di introdurre “una” o “più” delle seguenti tre misure di contrasto all’”abuso” di tali rinnovi contrattuali, facendo pertanto obbligo, alle parti che vi sono coinvolte, di: 1) giustificare i rinnovi stessi con “ragioni obiettive” (es: con il fatto che un’attività è oggettivamente esercitabile solo in certi periodi); 2) fissare una “durata massima” del totale dei successivi periodi lavorativi; 3) fissare un “numero massimo” di tali rinnovi. La Dir. 1999/70/CE è stata recepita, nel diritto italiano, dal D. Lgs. n. 368/2001. Al caso di specie, tuttavia, si applica la normativa nazionale speciale di cui agli artt. 325, 326 e 332 del “Codice della Navigazione”. Pertanto, la Corte UE viene chiamata a chiarire la questione della compatibilità, o meno, con i predetti artt. 3 e 5 della citata Dir. 1999/70/CE, di tale disciplina speciale, la quale consente quanto segue: 1) di reclutare i lavoratori detti “marittimi” con contratti definiti “a termine”, anche se indicanti solo la loro durata massima (tipo: massimo 78 gg.) e non una data certa di scadenza; 2) di rinnovare successivamente, tra le stesse parti, tali contratti a termine, considerando “abusivi” detti rinnovi – con corredo di relativa sanzione - solo quando il rapporto complessivo totale superi il periodo di un anno, o, in alternativa, quando l’intervallo tra un rinnovo e l’altro sia superiore a 60 giorni (con ciò considerando leciti i rinnovi stessi, anche in difetto di indicazione delle “ragioni obiettive” di essi e a prescindere dal loro numero complessivo). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) tali contratti sono conformi alla succitata clausola 3, poiché la stessa ritiene “a termine” tutti i contratti di lavoro la cui durata sia precisamente limitata nel tempo (come nella fattispecie), anche se non connessa ad una data certa; 2) la succitata clausola n. 5, obbligando gli Stati UE a subordinare la liceità, dei reiterati rinnovi dello stesso contratto di “lavoro a termine”, all’adozione di almeno “una” delle “misure” enucleate da essa clausola, ma non di “tutte” e tre le misure in oggetto, è pienamente rispettata dal Codice della Navigazione. Questo, infatti, pur limitandosi a sanzionare solo i rinnovi che, nella loro durata totale, superino un anno, ha evidentemente recepito almeno “una” delle “misure” volte a scoraggiare l’”abuso” di essi rinnovi.

Stato della Procedura

Il 03/07/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C-362/13, C-363/13 e C-407/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Rinvii pregiudiziali n.ri C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Il Tribunale di Napoli e la Corte Costituzionale hanno chiesto alla Corte UE di interpretare la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro "a tempo determinato" o "a termine" (vale a dire il tipo di rapporto di lavoro la cui durata viene meno con il verificarsi di "circostanze oggettive", come la scadenza di una data). Per il citato Accordo, il contratto/rapporto di lavoro deve, di regola, essere "a tempo indeterminato" – tale forma garantendo di più il lavoratore – mentre il lavoro "a termine" è consentito solo in presenza di "circostanze obiettive". La predetta clausola 5 – considerando che il datore di lavoro potrebbe stipulare successivi contratti a termine con lo stesso lavoratore, non per soddisfare obiettive esigenze temporanee, ma solo per garantirsi le stesse prestazioni inerenti ad un rapporto "a tempo indeterminato", senza riconoscerne al lavoratore i benefici – impone a tutti gli Stati UE di introdurre almeno "una" delle misure da essa previste. Esse comportano l'obbligo, ove si rinnovi successivamente un contratto/rapporto lavorativo a termine, di: 1) giustificare il rinnovo con "ragioni obiettive"; 2) non superare un certo totale dei periodi lavorativi; 3) non superare un numero massimo di rinnovi. Vige, poi, il principio per cui l'innosservanza di tali obblighi debba essere adeguatamente "sanzionata". In Italia, l'art. 4 della L. 124/1999 prevede che le Amministrazioni costituite dalle Scuole Statali, onde supplire alla mancanza di personale di ruolo – per brevi periodi ma anche per l'intero anno scolastico – reclutino "supplenti" con successivi contratti di lavoro "a termine". La Corte UE ritiene illegittima tale normativa, in quanto non introdurebbe nemmeno una delle "misure", di cui alla suddetta clausola 5 dell'Accordo quadro e, precisamente: 1) non fissa un numero massimo di rinnovi; 2) non fissa un limite al totale dei periodi corrispondenti ai successivi rinnovi; 3) non preciserebbe le "ragioni obiettive" di tali rinnovi. Al riguardo, l'Italia ritiene che dette ragioni, pur non citate dalla legge, sussisterebbero: 1) nel diritto degli studenti all'insegnamento, anche a fronte delle temporanee assenze del personale scolastico; 2) nell'obiettiva provvisorietà di tali esigenze di supplenza; 3) nell'interesse ad evitare che, con la stabilizzazione del personale "a termine", la spesa pubblica lieviti eccessivamente. In risposta, la Corte UE ha sottolineato come, almeno riguardo alle supplenze di durata "annuale", non sussista la ragione della provvisorietà dell'esigenza sostitutiva, in quanto l'incarico si estende, nella fattispecie, per un considerevole periodo di tempo, come per il personale "a tempo indeterminato". In questa ipotesi, quindi, il contratto a termine verrebbe rinnovato abusivamente. Pertanto – pur invitando il giudice nazionale ad un esame caso per caso – la Corte UE ritiene che il rinnovo dei contratti a termine dei supplenti scolastici, ove i singoli rinnovi abbiano una durata rilevante, contrastino con il diritto UE. A titolo di sanzione, quindi, si dovrebbe riconoscere al lavoratore un risarcimento danni, ovvero trasformare il rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, con la maggiore tutela, anche economica, che ne deriva per il lavoratore.

Stato della Procedura

Il 26/11/14 la Corte UE ha deciso le cause C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'uno e l'altro tipo di sanzione, avverso gli abusivi rinnovi del contratto a termine (stabilizzazione del rapporto o risarcimento danni per il lavoratore) presso la P.A., incrementano la spesa pubblica.

Scheda 4 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-221/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Il Tribunale di Trento ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che figura nell'allegato alla Direttiva 97/81/CE e, in particolare, la clausola 5, punto 2, del medesimo Accordo. La clausola 4 dell'Accordo quadro, di cui si tratta, vieta di applicare ai lavoratori a tempo parziale "condizioni di impiego" meno favorevoli di quelle riservate ai lavoratori a tempo pieno ad essi "comparabili". Questi ultimi sono quelli, a tempo pieno, occupati nello stesso stabilimento, nonché vincolati allo stesso tipo di contratto e adibiti alle stesse mansioni (o a mansioni omologabili) di quelli a tempo parziale. La succitata clausola 5 stabilisce che il "rifiuto", opposto da un lavoratore ad un provvedimento che lo trasferisce da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, in sé non può costituire un motivo di licenziamento: ciò, tuttavia, lascia impregiudicata la possibilità di licenziare lo stesso lavoratore per altri motivi legittimi, come quelli attinenti alle necessità di funzionamento dello stabilimento considerato. In Italia, l'art. 16 della Legge n. 183/2010 prevede, in sede di prima applicazione delle norme di cui all'art. 73 del Decreto Legge n. 112/2008, che le Amministrazioni possano, entro un certo termine, "sottoporre a nuova valutazione" l'avvenuta concessione, ad un lavoratore, della trasformazione del lavoro a tempo pieno in uno a tempo parziale, ove tale concessione sia anteriore all'entrata in vigore del predetto D. L. n. 112/2008. Ora, un lavoratore - a seguito di detta "nuova valutazione" del provvedimento che aveva disposto la conversione del proprio lavoro "a tempo pieno" nella forma "a tempo parziale" - veniva di nuovo riportato alla forma "a tempo pieno", senza il suo consenso. Il giudice del rinvio ritiene, in proposito, che detto art. 16 della L. 183/2010 - ove ammette che un rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere convertito in uno a tempo pieno, in difetto del consenso del lavoratore interessato - contrasti con la clausola 5 dell'Accordo quadro, di cui sopra. Quest'ultima, infatti, affermando che il "rifiuto" del lavoratore, alla trasformazione in oggetto, non può costituire motivo di licenziamento, sembra riconoscere al rifiuto stesso l'effetto di vanificare le contrarie determinazioni del datore di lavoro. Infatti, la risposta del licenziamento - che la clausola 5 si perita di proibire - non avrebbe senso ove il rifiuto del lavoratore non avesse l'effetto di paralizzare il provvedimento di conversione del proprio rapporto di lavoro. Per la Corte UE, la normativa nazionale risulta, al contrario, compatibile con la disciplina comunitaria in questione. La Corte precisa, infatti, che il preambolo all'Accordo stesso ha assegnato al legislatore europeo solo la definizione, in materia, di principi generali e prescrizioni "minime", lasciando ai singoli legislatori nazionali ampia libertà circa l'elaborazione della normativa di attuazione degli stessi principi. Peraltro, la Corte ritiene che la citata clausola 5 debba intendersi, semplicemente, nel senso che l'opposizione del lavoratore alla trasformazione di cui si tratta - opposizione che non sarebbe valsa, comunque, ad impedire tale trasformazione - non possa essere addotta, dal datore di lavoro, a motivo del licenziamento del lavoratore medesimo.

Stato della Procedura

Il 15 ottobre 2014 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-221/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-133/13	Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria – Imposte sulle donazioni – Esenzione per le “tenute” – Mancata esenzione nel caso di una tenuta situata nel territorio di un altro Stato membro.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali**Rinvio pregiudiziale n. C 133/13 - ex art. 267 del TFUE****"Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria – Imposte sulle donazioni"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 63 del Trattato TFUE, che sancisce la "libera circolazione dei capitali". Una delle implicazioni di tale principio è che la normativa interna, vigente in uno Stato UE, non deve stabilire, per i propri cittadini che investano i loro capitali in altri Stati della stessa Unione europea, un trattamento giuridico deteriore rispetto ad altri cittadini i quali – versando in situazioni oggettivamente comparabili – abbiano investito i loro capitali all'interno del primo Stato (che è quello della loro cittadinanza). Infatti, se uno Stato UE rendesse gli investimenti di capitali, al proprio interno, più attraenti di quelli effettuabili – a parità di condizioni oggettive – in diversi Stati UE, i cittadini del primo Stato sarebbero maggiormente "liberi" di investire nel medesimo, di quanto non lo sarebbero, a parità di circostanze oggettive, in un altro Paese membro dell'Unione. Ora, atteso che l'acquisto di immobili costituisce un "investimento di capitali", si precisa che la normativa dei Paesi Bassi prevede un trattamento fiscale di favore per le "donazioni" aventi ad oggetto gli immobili specifici indicati come "tenute", ove gli stessi siano ubicati nello stesso Stato. Come "tenuta" si qualificano gli appezzamenti di terreno costituenti un elemento assolutamente peculiare al paesaggio olandese, non riscontrabile in altri Stati dell'Unione europea perché dotato di caratteristiche del tutto specifiche: la "tenuta", per esempio, deve essere occupata per un minimo di superficie da boschi o "spazi naturali" come acquitrini e canali e, inoltre, se include una residenza, questa non deve risalire ad una data posteriore al 1850, etc.... Il beneficio fiscale, previsto nei Paesi Bassi per le donazioni di "tenute" ivi ubicate, è finalizzato ad evitare che, a causa di una tassazione troppo elevata, i proprietari vi facciano fronte alienando porzioni delle suddette e pregiudicandone, quindi, il valore artistico- storico, il tutto in danno dell'integrità del patrimonio culturale olandese. Come già precisato, tale sgravio fiscale non opera per le donazioni (ovviamente oggetto di imposizione fiscale in Olanda) aventi ad oggetto complessi di terreni - con annesse magioni storiche - ubicati in altri Stati della UE, quand'anche la disciplina interna di questi ultimi Stati ne riconosca il pregio culturale e storico. Una tale difformità di trattamento, sicuramente, incoraggia i cittadini olandesi ad investire il proprio denaro in tenute storiche in Olanda, piuttosto che in altri Stati della UE, nella prospettiva di godere del predetto beneficio fiscale qualora gli immobili predetti vengano "donati". Al riguardo, quindi, apparirebbe violata la "libera circolazione dei capitali": tuttavia, la Corte ha chiarito che detto principio opera solo in caso di oggettiva comparabilità della situazione "interna" e di quella transfrontaliera. Nella fattispecie, per converso, tale omogenità non sussisterebbe, perché la "tenuta", come sopra descritta, costituisce una realtà esclusiva del paesaggio dei Paesi Bassi e della loro cultura. Fermo restando, tuttavia, che la normativa interna dovrebbe lo stesso prevedere un pari trattamento fiscale, ove si dimostrasse, nel caso di specie (ipotesi non escludibile in via di principio), che, pur insistendo sul territorio di altri Stati, l'immobile è parte integrante del patrimonio culturale olandese.

Stato della Procedura

Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 133/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione dei lavoratori

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-270/13	Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, par. fi 1 e 4, TFUE – Nozione di lavoratore – Impieghi nella pubblica Amministrazione – Carica di presidente di un’autorità portuale – Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri – Requisito della nazionalità	sentenza	No
Scheda 2 C-58/13 e C-59/13	Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione dei lavoratori**Rinvio pregiudiziale n. C 270/13 - cx art. 267 del TFUE****"Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, par. fi 1 e 4, TFUE – Nozione di lavoratore"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della "libera circolazione dei lavoratori". Per tale principio, i cittadini di uno Stato dell'Unione devono godere, all'interno di un altro Stato della stessa UE – in condizioni oggettivamente omogenee – delle stesse opportunità di lavoro riconosciute, da quest'ultimo Stato, ai propri cittadini. Detto assunto soffre, tuttavia, un'eccezione per "gli impieghi nella pubblica Amministrazione". Nella fattispecie, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nominava, quale Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, un cittadino greco. Tale nomina veniva impugnata da un cittadino italiano pretermesso, che, in suo favore, adduceva il tenore dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale nega, ai cittadini di altri Stati UE, l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, ove comportanti l'esercizio di "pubblici poteri" o comunque attengano alla "tutela dell'interesse nazionale". Il Consiglio di Stato, pertanto, aveva chiesto alla Corte UE se: 1) il summenzionato art. 45 TFUE, ove riconosce la "libera circolazione dei lavoratori", si applicasse anche alla posizione lavorativa del Presidente di un'Autorità Portuale; 2) in caso di risposta positiva, se la funzione del Presidente di un'Autorità portuale ricadesse nel novero degli "impieghi presso la pubblica Amministrazione", esclusi, come vuole lo stesso art. 45, 4° co, dalla regola della "libera circolazione dei lavoratori". Sul primo punto, la Corte UE ha chiarito che la nozione di "lavoratore" ricomprende tutte le ipotesi di attività, retribuite, svolte sotto la "direzione" di un altro soggetto. Il Presidente di un'Autorità Portuale italiana, quindi, può essere definito "lavoratore" in quanto, come dalla Legge n. 84/94, soggiace alla "direzione" del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, atteso che questi esercita sul primo un incisivo potere di nomina, revoca e vigilanza. Quindi, il caso di specie ricade sotto il succitato art. 45 del TFUE. Quanto alla riconducibilità della posizione, di cui si tratta, agli "impieghi nella pubblica Amministrazione", come tali estranei alla "libera circolazione dei lavoratori", la Corte ha espresso parere negativo. Infatti, per la stessa giurisprudenza UE, non tutti i "lavori" alle dipendenze dell'apparato pubblico sono esclusi dalla prensione del principio di libertà predetto, ma solo quelli, tra di loro, che implicano l'esercizio di "pubblici poteri". Questi si identificano nella "potestà di imperio", cioè nella possibilità, per il loro titolare, di modificare unilateralmente la sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può opporvisi. Una tale "potestà di imperio" non sarebbe ravvisabile, secondo la Corte, nelle varie competenze del Presidente di un'Autorità Portuale (come quella di mera "proposta" o di mero coordinamento di altri enti). Addirittura, non esprimerebbe tale "imperio" nemmeno il potere, dello stesso Presidente, di "concedere" l'uso delle banchine del porto, in quanto dette "concessioni" verrebbero effettuate in base a criteri eminentemente economici e, quindi, fuori da una logica propriamente pubblicistica. Pertanto, l'incarico di cui si tratta soggiace alla "libera circolazione dei lavoratori", non potendo, quindi, essere riservato soltanto ai lavoratori italiani.

Stato della Procedura**Il 10 settembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 270/13 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.**

Scheda 2 – Libera circolazione dei lavoratori**Rinvii pregiudiziali n.ri C-58/13 e C-59/13 - ex art. 267 del TFUE****"Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Il Consiglio Nazionale Forense (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3 della Direttiva 98/5/CE. Quest'ultima è volta a facilitare - a un avvocato che ha conseguito la sua qualifica in uno degli Stati dell'Unione europea – l'esercizio della sua professione in un altro Stato della stessa UE. In particolare, l'art. 3 della stessa Direttiva indica quali sono i requisiti richiesti affinchè un soggetto, che ha ottenuto in uno Stato UE (c.d. Stato UE "d'origine") la predetta qualifica, vale a dire il titolo abilitante all'esercizio dell'avvocatura, può esercitare la stessa in un diverso Stato UE usando lo "stesso" titolo e non il corrispondente titolo previsto dalla normativa interna del secondo Stato (c.d. Stato UE "ospitante"). Questi i requisiti richiesti a tale bisogna: l'operatore, munito di titolo rilasciato in uno stato UE, deve essersi, altresì, iscritto prima presso la competente Autorità di quel medesimo Stato e, in seguito, presso la corrispondente Autorità dello Stato UE ospitante, competente sul territorio ove il richiedente stesso ha stabilito il domicilio o la residenza. L'Italia ha recepito la Dir.va 98/5/CE con il Decreto Legislativo 96/2001. Ora, per meglio inquadrare il caso di specie, si precisa che, in Spagna, il titolo di "abogado" - abilitante all'esercizio delle attività di avvocato - si consegue in base al mero ottenimento della laurea in giurisprudenza. Diversamente, in Italia, il corrispondente titolo di "avvocato" è subordinato non solo al conseguimento della laurea in giurisprudenza, ma ad un ulteriore tirocinio di almeno 3 anni presso un soggetto già abilitato e, infine, al positivo superamento di un apposito esame di stato. Nel caso concreto, due italiani laureatisi in Italia, conseguito in Spagna il titolo di "abogado" ed iscrittisi presso la competente Autorità spagnola, si vedevano rifiutare, dal competente Ordine professionale degli Avvocati Italiano, l'iscrizione dello stesso titolo rilasciato nello Stato UE d'origine. Il motivo di tale diniego era che gli operatori avrebbero realizzato un "abuso del diritto della UE", avvalendosi della normativa di cui al succitato art. 3 della Dir.va 98/5/CE - e, quindi, recandosi nello Stato estero al fine di ottenervi titolo e iscrizione - solo per esercitare l'avvocatura in Italia eludendo il relativo esame di Stato. Al riguardo, la Corte esclude la sussistenza di tale "abuso del diritto", chiarendo che esso ricorre solo ove il diritto stesso venga piegato, grazie alle circostanze concrete, a conseguire un risultato diverso da quello che esso persegue istituzionalmente, e, per di più, illegittimo. Nel caso di specie, invece, gli operatori avevano conseguito un risultato esattamente coincidente con lo scopo istituzionale che il legislatore UE ha connesso alle norme di cui al predetto art. 3 della Dir.va 98/5/CE: esso scopo è quello di consentire - malgrado le differenze esistenti tra le normative nazionali dei diversi Stati UE, in ordine ai presupposti per il conseguimento della qualifica abilitante all'avvocatura – che un titolo conseguito regolarmente in uno di essi Stati possa essere speso in qualsiasi altro Stato UE, salvo la necessità dell'iscrizione presso le competenti Autorità sia dello Stato UE di origine sia di quello "ospitante" e, beninteso, salvo il divieto di convertire tale titolo in quello, corrispondente, dello stesso Stato ospitante.

Stato della Procedura

Il 17/07/14 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-58/13 e C-59/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 546/13	Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8518 – Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale eletromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e commercializzate separatamente	sentenza	No
Scheda 2 C- 358/13 e C-181/14	Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Interpretazione della nozione di “medicinale” – Portata del criterio attinente all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche – Prodotto a base di piante aromatiche e di cannabinoidi - Esclusione	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C-546/13 - ex art. 267 del TFUE****"Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Cassazione Italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare le sottovoci 8471 60 90 e 8518 22 90 della "nomenclatura combinata" (NC), riportata all'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 e nelle versioni (uguali) di cui ai Regolamenti nn.ri 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 e 1789/2003. Detta nomenclatura è detta "combinata" (NC) perché i numeri, che ne compongono le voci, individuano, oltre al profilo "statistico" di una merce, anche quello "tariffario" della stessa, nel senso che ad ogni voce numerica, classificatoria di una merce facente ingresso nell'Unione europea provenendo da uno stato "terzo", corrisponde una certa imposta doganale. All'interpretazione delle varie voci della NC contribuiscono le "note esplicative" di un Comitato interno al sistema "S.A.", quest'ultimo introdotto da Convenzione dell'83 cui ha aderito anche la CEE (attualmente sostituita dall'Unione europea). Nel caso di specie, si importavano nella UE, dagli USA, alcune "casse acustiche" le quali, per caratteristiche oggettive, non potevano essere utilizzate a sé stanti, ma solo quali unità di un più complesso sistema per l'elaborazione dell'informazione (fungevano, infatti, da "periferiche" per computer, con la finalità di riprodurre e amplificare il suono di esso). Ad esse merci, dal 2001 al 2003, la competente Dogana italiana (tali prodotti entravano nella UE via Italia) applicava una "voce" del Capitolo 84 della predetta Nomenclatura: precisamente, la 8471 60 90, la quale, in base alla relativa "nota esplicativa", comprende tutte le "macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione", incluse le singole "unità" facenti parte di tali macchine e costituenti un elemento utile solo in relazione a queste ultime (la Dogana, quindi, considerava dette casse come "parti" di un sistema per l'elaborazione dell'informazione). Tale voce 8471 60 90 non rimanda ad alcuna imposta doganale. Nel 2005, la stessa Dogana contestava la predetta classificazione (sotto il Cap. 84), riportando i suddetti prodotti al Capitolo 85 e, in particolare, alla voce 8518 22 90 di questo, attinente agli "altoparlanti" e implicante l'applicazione di imposta doganale con aliquota del 4,5%. La Corte UE ha osservato, in proposito, che la "nota esplicativa" n. 5 della voce 8471 60 90 – prima della modifica ad opera del Reg. 1549/2006 – stabiliva che un'unità, compresa in un "sistema complesso di elaborazione dell'informazione", non può classificarsi sotto la voce inherente allo stesso complesso se esercita "una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione". Dopo la modifica, poi, la nota escludeva espressamente, dalla voce 8471 60 90, le "casse acustiche". Pertanto, secondo la Corte UE, ove si appuri sia che i prodotti siano stati commercializzati separatamente dal sistema cui, purtuttavia, erano strumentali, sia il fatto che la funzione di ampliare il suono rappresentasse una "specific funzione diversa" dalla stessa "elaborazione dell'informazione", la merce in oggetto sarà classificabile sotto la voce "altoparlanti" (8518 22 90) e soggetta a dazio doganale. E, sul punto, la Corte ha precisato che la riproduzione e l'ampliamento del suono del computer, cui le casse vengono collegate, costituisce effettivamente una "specific funzione" nel senso di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 6 novembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 546/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Rinvii pregiudiziali n.ri C-358/13 e C-181/14 - ex art. 267 del TFUE****"Medicinali per uso umano- Dir.va 2001/83/CE-Ambito di applicazione-Interpretazione della nozione di "medicinale"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE un giudice tedesco ha chiesto l'interpretazione della nozione di "medicinale", di cui all'art. 1, punto 2, lett. b) della Direttiva 2001/83/CE, relativa ai medicinali per uso umano. Il Considerando n. 7 di essa Direttiva lascia intendere che i medicinali possono presentare effetti nocivi accanto ad effetti benefici, aggiungendo, tuttavia, che l'autorizzazione alla loro messa in commercio può essere rilasciata solo previa dimostrazione che gli effetti "positivi" di essi prevalgono su quelli dannosi. Quindi, il concetto di "medicinale" non può prescindere dalla produzione di un effetto benefico per la salute. Il succitato art. 1, punto 2, della stessa Direttiva fornisce poi, direttamente, la definizione di tale nozione di "medicinale", articolandola, apparentemente, in due proposizioni distinte: l'una nella lettera a) di tale punto 2 dell'art. 1, l'altra nella lettera b) del medesimo punto ed articolo. Per la predetta lett. a), si intende per "medicinale" ogni sostanza avente proprietà "curative" o "profilattiche" delle malattie umane. Tale prima definizione, quindi, implicitamente indica la produzione di un effetto benefico come coessenziale al concetto di "medicinale", essendo sia l'azione "curativa", sia quella della "profilassi" di malattie, positive per la salute umana. Per la lett. b), invece, ricorre un "medicinale" in ogni sostanza da applicarsi all'uomo con lo scopo di "rispristinare", "correggere" o, anche, soltanto "modificare" funzioni fisiologiche, con effetto farmacologico, immunologico, metabolico o diagnostico. La definizione testè citata, quindi, a differenza di quella precedente, non sembra considerare la produzione di effetti benefici come costitutiva del concetto di "medicinale": infatti, si indicano come effetti propri di un "medicinale", alternativamente, sia quelli del ripristino o della correzione di funzioni fisiologiche (i quali sono sicuramente effetti positivi), sia quelli consistenti nella "modifica" di tali funzioni, senza che quest'ultima venga indicata come "positiva". Ciò, pertanto, consentirebbe di ravvisare un "medicinale" – quanto al profilo degli effetti - anche in un prodotto foriero di conseguenze, sull'uomo, negative o semplicemente neutre. Nei casi di specie, erano state commercializzate bustine di piante aromatiche con aggiunta di cannabinoidi sintetici, il cui consumo produceva uno stato psichico allucinatorio, seguito da eventuali nausea, tachicardia e, talvolta, arresti cardiocircolatori. Si chiedeva alla Corte UE se tali sostanze fossero qualificabili come "medicinali" ai sensi della succitata Dir. 2001/83/CE. Al riguardo, la Corte UE precisava che, nonostante fossero distinte dalla disgiuntiva "o", le fattispecie, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del punto 2 dell'art. 1 della stessa Direttiva, dovessero essere ricostruite congiuntamente. Pertanto, integrando il disposto di cui alla lettera b) con quello di cui alla lettera a), la "modifica" prodotta da un "medicinale" dovrebbe, necessariamente, presentare un effetto positivo (pur associato ad uno negativo o neutro). Tale interpretazione, precisa la Corte UE, è imposta dai Considerando alla Direttiva stessa (vedi sopra) che assumono l'effetto benefico di un "medicinale" come elemento essenziale della sua definizione.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-358/13 e C-181/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13	Trasporto su strada – Importo dei costi minimi d'esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati – Associazione di imprese – Restrizione di concorrenza – Obiettivo di interesse generale – Sicurezza stradale - Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 2 C-87/13	Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Contribuente non residente – Deducibilità di spese relative ad un monumento storico occupato dal rispettivo proprietario – Non deducibilità per un monumento in base al solo motivo che non è classificato come protetto nello Stato dell'imposizione pur essendolo nello Stato di residenza	sentenza	No
Scheda 3 C-568/13	Direttiva 92/50/CEE – Articoli 1, lettera c), e 37 – Direttiva 2004/18/CE – Artt. 1, par. 8, 1° co., e 55 – Nozioni di “prestatore di servizi” e “operatore economico” – Azienda ospedaliera universitaria pubblica – Ente dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e organizzativa – Attività prevalentemente non lucrativa – Finalità istituzionale di offrire prestazioni sanitarie	sentenza	No
Scheda 4 C-344/13 e C-367/13	Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Redditi costituiti da vincite da giochi d'azzardo – Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all'estero e quelle provenienti da case da gioco nazionali	sentenza	Sì
Scheda 5 C-113/13	Servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario per le strutture sanitarie pubbliche alle associazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di legge e siano registrate – Compatibilità con il diritto dell'Unione – Appalti pubblici – Artt. 49 e 56 TFUE – Dir.va 2004/18/CE – Servizi misti, inseriti al contempo nell'allegato II A e II B della Dir.va 2004/18/CE – Art. 1, par. 2, lett. a) e d) – Nozione di “appalto pubblico di servizi” – Controprestazione consistente nel rimborso delle spese sostenute	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali n.ri da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13 - ex art. 267 del TFUE
“Trasporto su strada – Importo dei costi minimi d'esercizio”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR di Roma ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE, il quale prevede, tra l'altro, il divieto di tutti gli accordi, stipulati fra imprese, che, nella fattispecie, abbiano l'effetto di pregiudicare il commercio tra gli Stati della UE e di alterare la concorrenza tra i medesimi. Lo stesso art. 1, quindi, menziona alcune tipologie di tali accordi, idonee, secondo le circostanze concrete, a falsare la parità concorrenziale tra gli Stati dell'Unione: in tal sede, viene segnatamente menzionato l'accordo tra privati volto a determinare (anche in modo indiretto) i prezzi di prodotti o servizi. In Italia, l'art. 83 bis del Decreto Legislativo n. 112/2008 ha disposto che i prezzi, relativi ai servizi di trasporto di merci su strada, vengano individuati mediante accordi tra le associazioni di categoria dei trasportatori e dei committenti e sempre, in ogni caso, in misura non inferiore ai "costi minimi" sopportati dal vettore. Ove tali associazioni non provvedano alla bisogna entro un determinato periodo, l'articolo stesso attribuisce ad un apposito organismo (l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto), la determinazione dei medesimi "costi minimi". Tale "determinazione" viene dotata, dall'art. 83 bis predetto, di effetto vincolante nei confronti di tutte le imprese operanti in Italia nel settore di cui si tratta, per cui le stesse imprese non possono applicare liberamente, ai loro servizi, dei corrispettivi inferiori ai "costi minimi" come definiti, dall'esterno, dal citato Osservatorio. Si precisa che, da Novembre 2011 ad agosto 2012, tale Osservatorio ha in effetti fissato i "costi minimi" in questione. Si chiedeva quindi, alla Corte UE, se la quantificazione dei succitati "costi minimi", eseguita dal predetto Osservatorio ex art. 83 bis del D. Lgs 112/2008, rientrasse negli accordi tra imprese vietati dal summenzionato art. 101 TFUE. Al riguardo, la Corte ha chiarito che tutte le volte in cui un'intesa, raggiunta da operatori privati ma dotata di effetti nei confronti della generalità dei soggetti, definisce (in modo vincolante e non derogabile dai terzi) i prezzi di un prodotto/servizio senza orientarsi alla tutela di istanze collettive ma perseguito i meri interessi individuali degli stessi privati che ne sono parte, sussiste effettivamente un accordo colpito dal divieto di cui all'art. 101 TFUE. Ora, nel caso di specie, ricorrerebbero tutti gli elementi del suddetto accordo vietato, come prima rappresentati. Infatti, l'Osservatorio è composto in maggioranza da rappresentanti delle associazioni degli operatori privati del settore in questione, quindi le intese raggiunte al suo interno sono, in definitiva, accordi tra privati. Questi, peraltro, nel fissare i contenuti di detti accordi, non sono tenuti, per legge, ad informarsi ad esigenze di rilevanza pubblica. Gli stessi accordi, inoltre, quando hanno per contenuto la fissazione dei "costi minimi", sono elevati, dall'art. 83 bis succitato, a regola vincolante per tutti i trasportatori di merci su strada operanti in Italia, che vengono a trovarsi, in tal modo, obbligati a non applicare prezzi inferiori ai suddetti "costi". Infine, proprio in ragione del fatto per cui il regime vincolistico recato da tali accordi ha effetto su tutto il mercato nazionale italiano, quest'ultimo viene isolato da quello di tutti gli altri Stati UE, con violazione della parità di concorrenza tra Stati dell'Unione

Stato della Procedura

Il 04/09/14, la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti, sopra enumerati (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 87/13 - ex art. 267 del TFUE****“Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Contribuente non residente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE, che sancisce la “libertà di stabilimento”. Una delle implicazioni di detto principio è che la normativa di uno Stato dell’Unione europea non deve, nei confronti dei propri cittadini o dei “residenti” nello stesso Stato, che intendano “stabilire” una sede o un’altra organizzazione di impresa in un diverso Stato UE, creare maggiori ostacoli di quelli che i medesimi incontrerebbero, per la stessa legislazione, qualora – in situazioni oggettivamente comparabili – intendano effettuare lo stesso “stabilimento” nel primo Stato (che, si ripete, è lo Stato UE di cui hanno la stessa cittadinanza o nel quale risiedono). Infatti, ove detti cittadini/residenti di uno Stato UE trovassero più conveniente, per la normativa dello stesso Stato, stabilire la propria impresa nel territorio di questo, piuttosto che in un altro Stato dell’Unione, verrebbe menomata la loro “libertà di stabilimento”. Ora, la normativa interna olandese consente ai soggetti, sottoposti al Fisco olandese stesso, di detrarre dai propri redditi imponibili le spese sostenute per la manutenzione di edifici costituenti “monumenti storici” e ubicati in territorio olandese. Le stesse spese, per converso, non sono detraibili se attengono ad un edificio ubicato in uno Stato UE diverso dall’Olanda, anche se qualificato “monumento storico” dalle norme vigenti in tale ultimo Stato. Ora, si precisa che, quando un soggetto acquista un immobile – pur di pregio artistico-storico – pone in essere una forma di “stabilimento di impresa” se il bene stesso, di cui si tratta, fa parte del patrimonio di una società di cui il soggetto stesso è socio unico. Quindi, per le leggi vigenti nei Paesi Bassi, tale forma di stabilimento risulterebbe più appetibile, per il contribuente olandese, ove il predetto immobile societario fosse sito nello stesso Stato piuttosto che in un diverso Stato UE, poiché solo nel primo caso viene ammesso il sopra menzionato vantaggio fiscale. Tuttavia, la Corte UE ha chiarito che l’obbligo – comportato dal succitato art. 49 TFUE – di applicare un trattamento uniforme e alla fattispecie “domestica” e a quella “transfrontaliera”, sussiste solo ove le medesime risultino oggettivamente omogenee. Nel caso di specie, la Corte nega che sussista tale omogeneità: scopo dell’esenzione prevista, infatti, è quello di tutelare – attraverso la non imponibilità del reddito speso per il mantenimento del bene, di pregio artistico, sito in Olanda – il patrimonio artistico dei Paesi Bassi. Pertanto, poiché un immobile ubicato in altri Stati UE – pur riconosciuto di valore storico e culturale dalle leggi ad essi interne - non costituisce, almeno di regola, parte integrante del patrimonio culturale e artistico olandese, è evidente che il relativo proprietario non si trova in condizioni assimilabili a quelle in cui versa il proprietario di un immobile, parimenti di pregio storico – artistico, situato in Olanda. Tuttavia, ove si dimostrasse, nel caso di specie, che l’immobile di pregio storico, situato sul territorio di un altro Stato della UE, costituisce in ogni caso un elemento costitutivo del patrimonio culturale olandese, dovrebbe essere applicata alla fattispecie la stessa esenzione prevista riguardo agli immobili storici olandesi, pena, diversamente, la lesione della predetta “libertà di stabilimento”.

Stato della Procedura

Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 87/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-568/13 - ex art. 267 del TFUE****"Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Articoli 1, lett. c), e 37 – Direttiva 2004/18/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 1 e 37 della Dir.va 92/50/CEE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 1 e 55 della Dir.va 2004/18/CE sugli appalti pubblici in generale. L'art. 1 della Dir. 92/50/CEE e l'art. 1 della Dir. 2004/18/CE menzionano espressamente gli "enti pubblici" fra i soggetti a cui, a seguito di pubblica gara, la pubblica Amministrazione o altri Organismi di diritto pubblico possono affidare un appalto (anche avente ad oggetto "servizi"). L'art. 37 della Dir. 92/50/CEE e l'art. 55 della Dir. 2004/18/CE, invece, stabiliscono che un concorrente, il quale faccia un'offerta "anormalmente bassa" in una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, non possa essere escluso dalla gara medesima in via automatica: lo stesso, infatti, può subire tale esclusione – oppure essere dichiarato affidatario dell'appalto stesso - solo dopo che l'appaltante l'abbia invitato a precisare per iscritto le ragioni di una tale "abnorme" riduzione dei costi (fra tali ragioni, si cita quella dell'esistenza di un "aiuto di Stato"). Ora, la normativa italiana di attuazione delle succitate Direttive (Decreti legislativi 157/1995 e 163/2006) esclude gli "enti pubblici" dal novero degli affidatari di appalti pubblici a seguito di gara (art. 5 del D. Lgs. 157/1995 e art. 19 del D. Lgs. 163/2006). Gli artt. 86-88 del citato D. Lgs. 163/2006, invece, hanno recepito la disciplina UE sulle offerte "anormalmente basse". Nel caso di specie, un'Amministrazione aggiudicava un appalto pubblico di servizi, previa pubblica gara, ad un'un'azienda Universitario-Ospedaliera, dopo verifica favorevole delle precisazioni rese, da questa, circa l'offerta "anormalmente bassa" presentata. Si chiedeva dunque alla Corte se: 1) una normativa come quella italiana - che esclude un "ente pubblico" dalla partecipazione ad una pubblica gara per l'affidamento di appalti di servizi – sia incompatibile con le predette Direttive europee; 2) la partecipazione di un ente pubblico a tale gara – grazie ai finanziamenti pubblici percepiti e, pertanto, agli straordinari ribassi offerti e non emulabili dalle imprese private concorrenti - non infici il principio della "concorrenza" sotteso alle predette Direttive UE, stante la non sufficienza del "correttivo" concernente l'eventuale richiesta di precisazioni scritte delle ragioni dell'offerta "anormalmente bassa". Circa il punto 1), la Corte UE ravvisa la paventata incompatibilità, in quanto, escludendo che agli enti pubblici possa essere aggiudicato un appalto pubblico per pubblica gara, il legislatore italiano consente loro di farsene aggiudicatari solo per "chiamata diretta", con ciò sottraendoli al confronto della "pubblica gara" e, quindi, privilegiandoli. Peraltra, la Corte aggiunge che, ammettendo gli enti pubblici a partecipare alle pubbliche gare di appalto, le stazioni appaltanti godrebbero di una più ampia possibilità di scelta, a tutto vantaggio dei consumatori. Circa il punto 2), la Corte UE ritiene che, pur potendo, la partecipazione di un ente pubblico ad una pubblica gara, alterare il gioco della concorrenza, nondimeno la stessa dovrà essere ammessa: al riguardo, la Corte UE precisa che l'unica forma possibile di riequilibrio tra concorrenti, ammessa dal diritto UE, è data dalla "verifica" delle offerte "anormalmente basse"

Stato della Procedura

Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 568/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n. ri C-344/13 e C-367/13 - ex art. 267 del TFUE****"Libera prestazione dei servizi-Restrizioni-Normativa tributaria-Redditi da vincite di giochi d'azzardo"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze****Violazione**

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TCE (ora, art. 56 del Trattato TFUE). Esso impone la "libera circolazione dei servizi" in tutta la UE, comportante, fra l'altro, l'obbligo, per ciascuno Stato UE, di non istituire al suo interno norme tali da indurre i propri cittadini ad avvalersi, in misura maggiore, dei servizi resi da operatori "domestici", vale a dire con sede nello stesso Stato UE, piuttosto che di quelli erogati da prestatori "transfrontalieri", quindi con sede in un altro Stato UE. Ora, in base agli artt. 67, par. 1, lett. d) e 69 del D.P.R. 917/1986, in combinazione con l'art. 69, 1° co., del D.P.R. 600/1973, il Fisco italiano segue la prassi di conteggiare per intero, nel reddito complessivo personale soggetto ad imposta, le "vincite" corrisposte da case da gioco stabilite in Stati UE diversi dall'Italia, esentando completamente da detto conteggio (e, pertanto, dall'imposta sul reddito personale) le stesse vincite, ove provengano da case da gioco italiane. Un tale regime fiscale, pertanto, rende – in modo artificioso perché slegato dai meccanismi del mercato – più attraente, per il cittadino italiano, rivolgersi ai servizi delle case da gioco italiane (stante l'esenzione delle vincite dall'imposta sui redditi personali), piuttosto che a quelli degli analoghi enti stabiliti in altri Paesi dell'Unione. La Corte, al riguardo, ritiene leso il predetto principio della "libera circolazione dei servizi". Ora, l'art. 46 TCE (divenuto, poi, l'art. 42 del TFUE) ammette che detto principio subisca una deroga, a condizione che questa risulti: 1) imprescindibile per la tutela di esigenze imperative generali, come quella dell'"ordine pubblico"; 2) contenuta nei limiti necessari a garantire detta istanza generale (c.d. "proporzionalità"); 3) inserita in un sistema normativo nazionale che persegua, con sistematicità e coerenza, tale esigenza generale. Ora, le Autorità italiane hanno addotto - quali esigenze generali cui la discriminazione fiscale, di cui si tratta, dovrebbe essere strumentale – quelle, segnatamente di "ordine pubblico", di evitare, con la disincentivazione dei giochi aleatori all'estero: 1) l'ingresso in Italia di redditi esentasse derivanti dal riciclaggio di denaro sporco effettuato dalle case da gioco estere; 2) la diffusione di patologie psichiche legate al gioco. In merito, la Corte UE ha obiettato che: 1) alle case da gioco all'estero non può essere imputato, a priori, il riciclaggio di denaro sporco; 2) la normativa fiscale in oggetto, derogante alla "libera circolazione dei servizi", sarebbe un deterrente "sproporzionato" contro il riciclaggio di denaro sporco attraverso le case da gioco: a contrasto di tale fenomeno, sarebbe sufficiente l'applicazione della Direttiva 2005/60; 3) la normativa italiana non perseguirebbe la lotta alla ludopatia (quale istanza di ordine pubblico) in modo coerente e sistematico, altrimenti avrebbe esteso l'imposta sul reddito, applicata alle vincite aleatorie all'estero, alle vincite erogate da case da gioco italiane. Quindi, la Corte UE ritiene che la normativa fiscale "de qua" contrasti con il suddetto art. 49 TCE, divenuto, attualmente, l'art. 56 TFUE.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-344/13 e C-367/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, per uniformare il trattamento fiscale delle vincite da case da gioco UE a quello previsto per le vincite da case da gioco italiane, si esentassero anche le prime dal conteggio nella base imponibile dell'imposta sul reddito, avremmo una diminuzione delle entrate.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 113/13 - ex art. 267 del TFUE****“Servizi di trasporto sanitario”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare i principi della “libertà di stabilimento” (art. 49 del Trattato TFUE) e della “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE) applicati al settore degli appalti pubblici, cioè di quei contratti con i quali un’Amministrazione di uno Stato UE affida ad un’impresa, dietro corrispettivo, l’esecuzione di lavori, servizi o forniture. In base ad essi principi, si ritiene, normalmente, che un’impresa possa essere resa affidataria di tali appalti pubblici solo ove risulti vincitrice di una “pubblica gara”. Questa, infatti – risolvendosi in un concorso al quale possono indifferentemente partecipare, risultandone eventualmente vincitori, sia operatori “interni” che di altri Stati UE – non ammette che gli operatori esteri siano discriminati in ragione della loro nazionalità, per cui realizza in pieno i suddetti principi del Trattato TFUE. Ora, l’obbligo di affidare gli appalti pubblici, di regola, per “gara pubblica”, deriva direttamente dai suddetti artt. 49 e 56 TFUE per quanto concerne una certa porzione degli stessi appalti, mentre, circa un’altra porzione, si desume dalla Dir.va 2004/18/CE, la quale costituisce specifica applicazione degli stessi articoli TFUE. Il caso di specie: un’Amministrazione (precisamente una ASL), come da legge regionale, aveva stipulato con un’Associazione di volontariato, non selezionata per pubblica gara ma “chiamata direttamente”, un “Accordo quadro”, con il quale si impegnava ad affidare in futuro a tale Associazione, senza pubblica gara, successivi appalti del servizio di “trasporto sanitario di urgenza”. Il servizio sarebbe stato gratuito, fermo il rimborso spese. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che un Accordo quadro sulla conclusione futura di appalti pubblici è soggetto alla medesima disciplina concernente gli stessi. Ora, gli appalti previsti nel predetto contratto Quadro, relativi al servizio “misto” di “trasporto” e di “cura sanitaria”, sono, per la Corte UE, soggetti all’obbligo della pubblica gara, ora in forza delle disposizioni della succitata Dir. va 2004/18/CE – stanti certe circostanze – ora direttamente in forza dei predetti artt. 49 e 56 TFUE, ove ne ricorrano altre. La Corte respinge poi l’opinione per cui non sarebbe questione di “appalto pubblico”, quando un servizio fosse reso gratuitamente: a tal riguardo, la Corte precisa che l’onerosità dell’appalto sussiste in ragione di un qualsiasi trasferimento di denaro all’affidatario, anche a mero titolo di “rimborso spese”, come nel caso concreto. Quindi, poiché il contratto Quadro aveva ad oggetto appalti pubblici (di regola affidabili solo per pubblica gara), esso, almeno in linea generale, doveva essere assegnato nello stesso modo. Tuttavia, il diritto UE riconosce ai singoli Stati unionali un certo margine di discrezionalità, in ordine alla scelta del modo in cui organizzare le proprie prestazioni socio-sanitarie-assistenziali. A ciò si unisce il fatto che l’attività di volontariato è riconosciuta dalla Costituzione e che, affidandosi alla predetta Associazione, la P.A. garantiva un livello adeguato di prestazioni sanitarie essenziali e riusciva a contenere i costi di gestione (l’Associazione, infatti, operava gratuitamente). Quindi, la Corte UE ritiene che, nel caso di specie, il principio, dell’affidamento dell’appalto pubblico per pubblica gara, sia stato legittimamente derogato.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-113/13 (art. 267 TFUF)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-117/13	Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Eccezioni e limitazioni – Art. 5, par. 3, lett. n) – Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti – Libro messo a disposizioni di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico – Nozione di opera non soggetta a "vincoli di vendita o di licenza" – Diritto della biblioteca di digitalizzare un'opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati – Messa a disposizione dell'opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB	sentenza	No
Scheda 2 C-205/13	Direttiva 89/104/CEE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) – Diniego o nullità della registrazione – Marchio tridimensionale – Sedia da bambino regolabile "Tripp Trapp" – Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto – Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà Intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-117/13 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Eccezioni e limitazioni"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, paragrafo 3, lettera n) della Direttiva 2001/29/CE. Quest'ultima verte, principalmente, sul "diritto di autore", che attribuisce, al suo titolare, il potere esclusivo di decidere se autorizzare, o vietare, la "riproduzione" dell'opera oggetto del diritto stesso, o la sua "comunicazione al pubblico", o la sua "messa a disposizione del pubblico" (artt. 2 e 3 di tale Direttiva). Tuttavia, il legislatore UE ritiene che l'interesse "generale" alla diffusione della cultura e dell'informazione giustifichi l'apposizione, a tale diritto di autore, di limitazioni o eccezioni: infatti, l'art. 5 della stessa Dir.va 2001/29/CE elenca delle circostanze particolari, in cui gli Stati della UE possono ammettere che un'opera, coperta dal diritto di autore, sia riprodotta o comunicata/messa a disposizione pubblicamente, anche senza il consenso del titolare del diritto medesimo. Specificatamente, la lett. n) del par. 3 di detto art. 5 consente agli Stati UE di autorizzare alcune istituzioni senza scopo di lucro (come le biblioteche pubbliche), quando non siano astrette a "vincoli di vendita o di licenza", a "mettere a disposizione del pubblico", su posti di lettura elettronica installati nei locali delle istituzioni medesime, a fini di ricerca o attività privata di studio, opere possedute da esse istituzioni, anche se i titolari dei diritti di autore su tali opere non vi consentano. Nel caso di specie, una biblioteca digitalizzava delle opere in suo possesso, consentendo al pubblico sia di visualizzarle sui terminali posti negli spazi di essa biblioteca, sia di riprodurle su carta e su chiavette USB, portando via tali riproduzioni. Una casa editrice, titolare del diritto di autore su una delle predette opere, aveva già proposto alla biblioteca, senza successo, di acquistare le proprie opere nella forma di libro elettronico, dietro un compenso oggettivamente equo. Detta editrice, quindi, asseriva che, senza il proprio consenso, né l'istituto avrebbe potuto digitalizzare le opere, né gli utenti avrebbero potuto riprodurre le stesse su carta o chiavetta USB, in quanto l'eccezione al diritto di autore, di cui alla succitata lett. n), non sarebbe esistita nel caso di specie. Infatti, l'avvenuta proposta di un contratto, a condizioni eque, avrebbe fatto maturare la circostanza impeditiva relativa ai "vincoli di licenza" citati dalla medesima lettera. Al riguardo, la Corte ha precisato che: 1) i "vincoli di licenza", di cui alla predetta lett. n), non sussistono nel caso di specie, in quanto sorgono solo a seguito di un contratto perfezionato e non di una semplice proposta contrattuale; 2) la lett. n), consentendo la "messa a disposizione" delle opere su appositi terminali, consente la "digitalizzazione" delle stesse da parte degli istituti menzionati nella stessa lettera; 3) la stessa lett. n) impone limitazioni solo al potere – insito nel "diritto di autore" – di consentire o vietare la pubblica "comunicazione" o "messa a disposizione" delle opere protette, ma non all'altro essenziale potere, intrinseco al diritto stesso, di vietare o consentire la "riproduzione" dell'opera protetta. Pertanto, gli utenti che, senza il consenso dei titolari del diritto di autore, riproducono su carta o chiave USB l'opera protetta, svolgono un'attività che non può essere considerata lecita in base al disposto della predetta lettera n).

Stato della Procedura

In data 11 settembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-117/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-205/13 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 89/104/CEE – Art. 3, par. 1, lett. e) – Diniego o nullità della registrazione"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par.fo 1, lett. e) della Direttiva 89/104/CEE sui "marchi di impresa". Il marchio è un segno – grafico, letterale, "misto" – dotato di originalità, che, apposto ad un prodotto, lo contraddistingue come proveniente da una determinata impresa. Quando il marchio viene "registrato" presso i competenti Uffici, il titolare della registrazione stessa ottiene che esso marchio venga protetto contro tutte le pratiche di uso del medesimo segno o di segni simili, sia in forma di contrassegno di prodotti sia in forme diverse, che possano ingannare la clientela. Ora, l'art. 3 di tale Direttiva richiede al "segno" una serie di requisiti: se questi difettano, lo stesso non può essere registrato come marchio e, qualora per errore lo sia stato, la stessa registrazione è annullabile. Il requisito – che la lett. b) dello stesso art. 3 richiede per il segno, affinchè venga registrato come "marchio" – è quello della "distintività" (non sono distintivi, ad es., i segni indicanti solo qualità generiche del prodotto, come il segno letterale "vino rosso" o il segno grafico riproducente un oggetto generico privo di specifici requisiti). Quindi, ammessa la registrazione di marchi "tridimensionali", cioè costituiti da segni coincidenti con la "forma" di un certo prodotto o della sua confezione, si impone che anche detta forma sia "distintiva". Ora, la lett. e) dello stesso art. 3 stabilisce, al suo primo trattino, che non sono registrabili come marchi i segni (tridimensionali) costituiti dalla forma "*imposta dalla natura del prodotto*". Nel caso di specie, l'impresa STOKKE commercializzava una sedia da bambino dotata di peculiari caratteri estetici e funzionali. Quindi registrava, come marchio, un segno "tridimensionale" avente la stessa forma di tale sedia. Poiché un'altra ditta immetteva sul mercato due sedie con caratteristiche affini a quella registrata come marchio dalla STOKKE, quest'ultima lamentava la violazione di esso marchio. L'altra ditta, tuttavia, eccepiva che la registrazione dello stesso doveva essere annullata, in quanto avente ad oggetto una "forma imposta dalla natura del prodotto". Al riguardo, la Corte ha chiarito che la nozione di "forma imposta dalla natura del prodotto" non può riferirsi solo alla forma fisica di un prodotto generico, che è, in altri termini, la forma data dalle caratteristiche "indispensabili" alla funzione del prodotto stesso: tale ristretta interpretazione, infatti, farebbe coincidere tale nozione con quella di forma "generica", "non distintiva", per cui il disposto del primo trattino della predetta lett. e) sarebbe un inutile doppione di quello della già citata lett. b). Pertanto, la nozione di "forma imposta dalla natura del prodotto" deve interpretarsi nel senso che stabilisce un divieto a registrare, come marchio tridimensionale, quelle linee (forma) che, pur non indispensabili per la funzione del prodotto, sono comunque "essenziali" rispetto ad essa. Se, infatti, tali forme essenziali - ma non del tutto peculiari e singolari - potessero costituire un marchio e, quindi, costituire, per la ditta titolare di esso marchio, l'oggetto di un monopolio non solo esclusivo ma praticamente "sine die", i consumatori, che sentono tali forme come abbastanza comuni, verrebbero impediti dal ricercarle nei prodotti di altri imprese.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-205/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Ravvicinamento delle legislazioni

RINVII PREGIUDIZIALI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-212/13	Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – Trattamento dei dati personali – Nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”	sentenza	No

Scheda 1 – Ravvicinamento delle legislazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-212/13 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – Trattamento dei dati personali"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice della Cecoslovacchia ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 2, della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche a fronte del trattamento dei loro "dati personali", vale a dire di qualsiasi informazione attinente alle stesse persone, ove identificate o "identificabili". Il "trattamento" di detti dati è nozione ricomprensiva, in sé, di "qualsiasi" operazione avente ad oggetto "dati personali" ed eseguita con o senza mezzi automatizzati (tipo: raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, impiego, etc...). Tuttavia, il par. 1 dell'art. 3 della Direttiva in questione stabilisce, in generale, che la Direttiva – con le limitazioni in essa previste – si applichi solo quando detti dati personali vengano soggetti ad un trattamento interamente o parzialmente eseguito con mezzi automatizzati, o a un trattamento che, pur esplicato senza mezzi automatizzati, concerne dati personali già contenuti in "archivi" o destinati a figurare in archivi. Il più importante, dei limiti imposti alle attività di trattamento dei dati personali soggette a tale Direttiva, attiene alla previsione per cui le stesse attività – salve le eccezioni di cui appresso – non possono essere realizzate se non con il "consenso" della persona cui i dati medesimi si riferiscono. La necessità di detto consenso viene meno ove il trattamento dei dati sia volto alla protezione di esigenze talmente rilevanti, da prevalere su quella inherente alla tutela della sfera privata del soggetto, cui i dati trattati si riferiscono. Tali esigenze, indicate al par. 2 dello stesso art. 3 sopra citato, attengono alla protezione della pubblica sicurezza, della difesa e della sicurezza dello Stato. Inoltre, per il comma 3 dello stesso articolo, esulano dalle limitazioni, di cui alla Dir. 95/46/CE, anche i trattamenti dei dati personali che una persona fisica abbia effettuato *"per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico"*. Ora, il proprietario di un'abitazione – dopo ripetute violazioni del proprio domicilio da parte di terzi – installava, sotto la cornice del tetto dello stesso immobile, una videocamera che consentiva di riprendere, oltre all'ingresso dell'abitazione medesima, anche una porzione della strada pubblica di fronte, permettendo, in tal modo, la raccolta di dati personali inerenti alle persone ivi transitanti, senza il loro consenso. Si chiedeva alla Corte UE, pertanto, se tale trattamento di dati personali rivestisse un "carattere esclusivamente personale o domestico" (vedi sopra), così da risultare legittimo (vedi il citato art. 3, 3° co.) anche senza il consenso dei titolari dei dati stessi. Al riguardo, la Corte ha chiarito che il carattere "esclusivamente personale" è ravvisabile nel trattamento dati, che non solo sia finalizzato alla tutela della "sfera personale" dell'autore del trattamento stesso, ma che venga esplicato esclusivamente nell'ambito di tale sfera personale. Ora, una telecamera che, come nel caso di specie, riprenda la pubblica via, non può dirsi operante nell'esclusivo contesto della sfera "personale" dell'autore del trattamento. In ogni caso, la Corte ha precisato – ferma la competenza del giudice nazionale per ogni relativo approfondimento - che il trattamento dati, di cui al caso concreto, sarebbe stato legittimo se inquadrato nell'esigenza di tutela della "pubblica sicurezza" (vedi sopra).

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-212/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-104/13	Ravvicinamento delle legislazioni – Politica industriale – Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano – Articolo 6 – Autorizzazione all'immissione in commercio – Articolo 8, paragrafo 3, lettera i) – Obbligo di corredare la domanda di autorizzazione dei risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche – Deroghe riguardanti le prove precliniche e cliniche – Articolo 10 – Medicinali generici – Nozione di "medicinale di riferimento" – Diritto soggettivo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di riferimento di opporsi all'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale generico di questo primo medicinale – Articolo 10 bis – Medicinali le cui sostanze attive sono di impiego medico ben consolidato nell'Unione europea da almeno dieci anni – Possibilità di utilizzare un medicinale la cui autorizzazione è stata rilasciata tenuto conto della deroga prevista all'articolo 10 bis come medicinale di riferimento al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale generico	sentenza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-104/13 - ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Politica industriale – Direttiva 2001/83/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

Un giudice della Lettonia ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2001/83/CE, il cui art. 6, par. 1, subordina l'immissione in commercio di ogni medicinale, negli Stati della UE, al rilascio di una specifica autorizzazione. Questa, normalmente, deve corredarsi dei risultati di prove “farmaceutiche”, “precliniche” e “cliniche”, a dimostrazione della validità del prodotto (art. 8). Tuttavia, la stessa Direttiva prevede che, quando ricorrono i casi di cui all'art. 10 o 10 bis, si possa derogare ai suddetti artt. 6 e 8, nel senso che l'autorizzazione a commerciare un medicinale può essere richiesta anche senza allegazione delle prove “precliniche” e “cliniche”. Nel caso ex art. 10, il medicinale che si intende commerciare è il “generico” (stessa composizione di sostanze attive, stessa forma farmaceutica, etc....) di un “medicinale di riferimento” il cui commercio risulti già autorizzato a norma della Direttiva, per almeno 8 anni, in tutta la UE o anche in un solo Stato di essa. Nel caso ex art. 10 bis, invece, l'istante per l'autorizzazione dimostra, fra l'altro, che le sostanze attive del medicinale considerato sono già oggetto di “impiego medico ben consolidato nella UE” da almeno 10 anni. Ora, in Lettonia, si autorizzava un'impresa farmaceutica a commerciare un medicinale (il NEIROMIDIN) il cui impiego medico era già ben consolidato nella UE da più di un decennio. Detta autorizzazione, quindi, veniva rilasciata in base al suindicato art. 10 bis della Dir.va 2001/83/CE, con le annesse facilitazioni probatorie (vedi sopra). Anni dopo, un'altra industria veniva autorizzata, in base al succitato art. 10 della stessa Direttiva (con le semplificazioni probatorie connesse), a commerciare un farmaco qualificato come “generico” rispetto a tale NEIROMIDIN, che, simmetricamente, era indicato come farmaco “di riferimento”. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE se, per la succitata normativa UE, il farmaco “di riferimento” – così indicato in una domanda, di autorizzazione alla messa in commercio di medicinale, soggetta all'art. 10 che dispensa dall'obbligo di allegare, alla stessa, le prove precliniche e cliniche - possa essere un farmaco già commercializzato non in base all'autorizzazione di cui all'art. 6 della stessa Direttiva, il quale impone oneri probatori pieni, ma in base all'autorizzazione ex art. 10 bis, che esenta, anch'esso, dall'obbligo relativo alle prove precliniche e cliniche. Al riguardo, la Corte UE ha risposto affermativamente, sottolineando che l'alleggerimento degli adempimenti probatori, di cui all'art. 10 bis, non agisce assolutamente in danno dell'accertamento della sicurezza e dell'efficacia del farmaco che si chiede di commerciare. Al riguardo, il legislatore UE ha considerato che lo stesso principio attivo presente nel farmaco che si chiede di commercializzare, essendo già oggetto di un uso ben consolidato almeno decennale, dimostra una riconosciuta efficacia. Quindi, un farmaco la cui commercializzazione sia stata consentita ai sensi dell'art. 10 bis – vale a dire in difetto di prove precliniche e cliniche - può essere assunto a “farmaco di riferimento” nella domanda di commercializzazione di un altro medicinale, che venga presentata ai sensi dell'art. 10 della stessa Direttiva 2001/83/CE, cioè senza il corredo, anch'essa, di prove precliniche e cliniche.

Stato della Procedura

In data 15 ottobre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-104/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

€ 12,20



170730012100